



ORIGINALE

N. **31**

Del 24-07-2019

COMUNE DI COLLE UMBERTO

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI DA S.R.L. A S.P.A. - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE, DEL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI DI PIAVE SERVIZI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **20:00**, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Eseguito l'appello risulta:

Coletti Sebastiano	P
Covre Alessandra	P
Fadelli Giovanni	P
Amadio Egidio	P
Sant Simone	P
Dam Nicola	P
Pavan Paola	P

Santantonio Rossella	P
Armellin Enrico	P
Uliana Cinzia	P
Scotton Oreste	P
Baggio Enos	P
Piccin Ivano	P

Presenti: 13

Assume la presidenza il Sindaco, Coletti Sebastiano.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa D'Este Giulia.

E' presente inoltre l' Assessore esterno Pizzol Laura.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli scrutatori:
Pavan Paola,
Santantonio Rossella,
Baggio Enos,
invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 24.07.2019

Il Sindaco cede la parola al Presidente della Società Piave Servizi.

Prende la parola il Presidente di Piave Servizi BONET Alessandro:

Spiega che questo punto all'Ordine del giorno è strategico nella vita della Società ed illustra le finalità e le ragioni. E' un percorso iniziato nel dicembre del 2017. Il passaggio a SPA è più indicato per un'azienda come Piave Servizi.

Indica quali sono gli indicatori economici delle risultanze della gestione. La SRL è una veste societaria per aziende minori. La SPA dà maggiore possibilità di reperire risorse economiche nel mercato e fornisce maggiori garanzie per i soci.

Entra il Consigliere comunale SCOTTON Oreste e perciò si sale a 13 presenti.

Riprende la parola il Presidente di Piave Servizi BONET Alessandro:

Chiarisce che l'obiettivo è quello di ottenere una diversità di risorse del credito. La ragione fondamentale, al di là degli aspetti economici, è quella di mantenere l'affidamento in house e il controllo diretto del servizio da parte della amministrazioni. La trasformazione a SPA consente una trasformazione paragonabile ad una organizzazione industriale.

La normativa vigente pone due condizioni:

La totale partecipazione pubblica esercitata dagli Enti fruitori del servizio. I soci si sono impegnati a mantenere le azioni;

L'altra condizione è il controllo analogo congiunto, cioè gli Enti esercitano in forma congiunta questo controllo e nessun Ente ha una posizione di preminenza. Il servizio idrico è un monopolio naturale. L'alternativa è quella del Consiglio di Bacino, il quale fa una gara per l'affidamento del servizio.

Il nostro ambito è stato citato da Report come esempio di eccellenza.

Questa sera si vota per la trasformazione della veste societaria.

Prende la parola il Sindaco e ringrazia il Presidente anche per la chiarezza espositiva. Fa poi alcune richieste di precisazione.

Il Presidente di Piave Servizi BONET risponde in merito.

BAGGIO Enos chiede come funziona il Comitato di gestione.

Il Presidente di Piave Servizi BONET risponde che il Regolamento è oggetto stasera di approvazione.

Il Consigliere di minoranza BAGGIO Enos vorrebbe capire come avviene la scelta del Piano Industriale.

Il Presidente di Piave Servizi BONET risponde che il Comitato di gestione approva il Piano industriale.

Il Consigliere di minoranza BAGGIO Enos chiede poi in merito alla qualità dell'acqua.

Il Presidente di Piave Servizi BONET Alessandro risponde che spesso c'è qualcuno che tocca il tema dell'acqua per andare sui giornali. Il pozzo di Conegliano è chiuso. Facendo un prelievo in una giornata piovosa e ventosa sono stati rilevati dei batteri. Un altro prelievo fatto nell'acquedotto non

ha rilevato niente. Loro sono prudenti ma si fa sempre più fatica a spiegare. E' controllata 5 volte al giorno.

Il Consigliere di minoranza ULIANA Cinzia chiede se i controlli vengono fatti a campione.

Il Presidente di Piave Servizi BONET Alessandro risponde affermativamente. Specifica che lo stesso campione viene controllato da diversi laboratori di analisi.

Prende la parola il Consigliere di minoranza PICCIN Ivano che chiede perché non venga inviato un bollettino a tutti i Comuni.

Il Presidente di Piave Servizi BONET risponde che tutte le informazioni sono pubblicate sul sito e per i cittadini copia degli esiti sono apposti sulle cassette dell'acqua.

Prende la parola il Sindaco e chiede se votando questo Statuto stiamo blindando la Società di fronte a potenziali soggetti privati.

Il Presidente di Piave Servizi BONET Alessandro risponde affermativamente.

Il Sindaco chiede se ci saranno aumenti del costo al litro dell'acqua presso le Casette.

Il Presidente di Piave Servizi risponde che il costo dell'acqua gassata passa da 5 centesimi a 6 centesimi al litro. I bilanci sono diversi. Il mercato è regolamentato e va fatto un bilancio a parte per le Casette dell'acqua. Gli aumenti sono dovuti a imposte decise dall'Agenzia dell'Entrate. Bisogna che ogni Casetta dell'acqua venda almeno 400 litri di acqua al giorno. Perciò ci sono casette che non si pagano. Comunque il costo dell'acqua è al di sotto di tutti gli altri fornitori nel settore.

Il Sindaco specifica che questo Comune ha una rete di acquedotto e fognaria molto estesa; ricorda che a Colle Umberto sarebbe comunque importante un completamento della rete fognaria.

Il Presidente di Piave Servizi BONET desidera che il prossimo Piano degli Interventi sia fatto ascoltando tutti gli Enti coinvolti. La politica stabilisce le finalità di intervento.

Voti unanimi

Immediata esecutività

Il Consiglio Comunale

PREMESSO CHE

- sino al 31.12.2015 il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel c.d. sub-ambito "sinistra Piave" dell'A.T.O. "Veneto Orientale", era gestito da Piave Servizi S.r.l. unitamente alle società operative Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (in sigla S.I.S.P. S.r.l.) di Codognè (TV) e Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. (in sigla Sile Piave S.p.A.) di Roncade (TV);
- in data 09.12.2015 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di S.I.S.P. S.r.l. e Sile Piave S.p.A. in Piave Servizi S.r.l., come da rogito rep. n. 124821 del Notaio dott. Paolo Mammucari di Mogliano Veneto iscritto, ai fini dell'efficacia ex lege della fusione, nel Registro delle Imprese di Treviso in data 31.12.2015;
- da detta data (31.12.2015), pertanto, Piave Servizi S.r.l. è l'unico soggetto erogante il servizio "in house providing" nel territorio dei propri 39 Comuni Soci della Provincia di Treviso e

Venezia, tra cui anche il Comune Socio di Colle Umberto ed opera direttamente nella gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato dei territori di riferimento, subentrando a tutti gli effetti di legge e senza soluzione di continuità a tutti i rapporti attivi e passivi delle due società incorporate, ivi inclusi i rapporti contrattuali in essere con i Clienti del Servizio Idrico Integrato;

- in particolare il Comune di Colle Umberto detiene attualmente il 2,3428 % del capitale sociale di Piave Servizi;
- si è positivamente consolidata in questi anni una operatività di Piave Servizi che si segnala per il notevole grado di efficienza gestionale e di economicità contabile, dimostrando come il processo di integrazione si sia completato entro una cornice di assoluta stabilità finanziaria, senza l'aggravio di passività e con una sicura conferma della sostenibilità generale dell'impianto aziendale;
- si è palesata da tempo l'opportunità di intraprendere un percorso di analisi e di approfondimento capace di enucleare le più adeguate soluzioni al fine di meglio conformare il modello societario in essere a quanto sin qui richiamato e che, sotto questo profilo ha trovato non più idonea l'attuale veste societaria a responsabilità limitata;
- l'Assemblea dei Soci di Piave Servizi S.r.l. sia nella seduta del 12.12.2017 che nella seduta del 20.03.2018 ha esaminato approfonditamente le motivazioni tutte che giustificano l'avvio del percorso di trasformazione di Piave Servizi da S.r.l. a S.p.A., nonché la correlata revisione ed adeguamento dello statuto sociale, del patto parasociale tra i Soci di Piave Servizi e del Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo vigenti. In particolare:
 - stanti le caratteristiche che le sono proprie, l'attuale veste sociale di S.r.l. non si confà agli indicatori economici e le risultanze di gestione che connotano l'odierna attività di Piave Servizi, le quali hanno raggiunto nel tempo livelli numerici che - nella prassi delle ditte commerciali - incontrano di norma la forma della società per azioni. Peraltro, come noto, la vigente disciplina delle S.r.l. mutua in larga parte oneri e responsabilità tipiche dell'amministrazione di una S.p.A. il che rende ulteriormente preferibile l'opzione per quest'ultima stanti i vantaggi operativi che ad essa si associano nella pratica aziendale, anche per quanto concerne le più fluide possibilità di finanziabilità;
 - la S.p.A. si presenta quale modello maggiormente disciplinato e con maggiore regolazione rispetto alla S.r.l. e per questo motivo essa si rivela più adatta ad imprese di grandi dimensioni e con una compagine allargata di soci. Infatti, per quanto S.r.l. e S.p.A. siano entrambe società di capitali dove le obbligazioni contratte dalla società nella sua attività d'impresa sono garantite unicamente dal patrimonio della società (senza coinvolgimento del patrimonio personale dei soci), la S.r.l. mantiene un carattere più "personale", proprio delle piccole imprese in cui si riflette una sostanziale sovrapposizione tra soci e amministratori. Il modello della S.r.l., più semplice e con un livello di capitale sociale minimo molto inferiore rispetto alla S.p.A., è stato concepito proprio per l'esercizio della piccola impresa nella quale comunque fosse assicurata la garanzia della separazione tra patrimonio dell'impresa e quello dei soci. Per la S.p.A. il requisito di capitale sociale minimo è stabilito dalla legge in Euro 50.000,00 mentre per la S.r.l. il livello minimo era fino a qualche anno fa di Euro 10.000,00 ed ora per facilitare la nascita di imprese innovative (*start-up*) tale minimo è stato ridotto addirittura fino ad 1 Euro, nella forma della S.r.l. "semplificata". Poiché il capitale sociale è rappresentato da azioni, nella S.p.A. la rilevanza della partecipazione personale del socio risulta attenuata, con una maggiore tutela della partecipazione in quanto tale. Ciò si riflette ad esempio nella diversa regolamentazione delle assemblee. Per la S.p.A. vige una netta differenza di disciplina tra l'assemblea ordinaria e quella straordinaria che, com'è noto, è chiamata a deliberare le decisioni più rilevanti della vita sociale. In essa il maggiore formalismo è motivato dalla particolare attenzione richiesta a soci che potrebbero essere anche lontani dall'attività corrente dell'impresa mentre questa esigenza è meno sentita per i

soci della Srl che si presumono in minor numero e più personalmente coinvolti. Per la S.r.l. non si può nemmeno parlare infatti di assemblea ordinaria distinta da quella straordinaria ma solo di decisioni prese con il metodo assembleare tra le quali solo alcune con la presenza necessaria del notaio. La circostanza per cui la partecipazione al capitale sociale è rappresentata da azioni, con la possibilità dell'emissione dei relativi titoli, evidenzia la titolarità dei diritti del socio nel rapporto (es diritto di proprietà o altro) con detti titoli. Ciò rende più agevole la circolazione della partecipazione o l'impiego di essa come oggetto di garanzia (es. pegno). Inoltre va segnalata la facoltà che la S.p.A. sottoscriva azioni proprie contrariamente a quanto è precluso alla S.r.l.. E' questa, ad esempio, una possibilità interessante in caso di recesso di un socio in cui si voglia controllare la modifica della compagine societaria dando modo alla stessa società di acquisire in proprio la partecipazione di un socio uscente. Un'altra importante differenza rispetto alla S.r.l. sta nella possibilità consentita alla S.p.A. di emettere, oltre alle azioni, anche altri strumenti finanziari. Ed è proprio riguardo ad imprese che hanno raggiunto le dimensioni di Piave Servizi che si deve pensare ad esigenze finanziarie più articolate, in particolare in considerazione di possibili sviluppi di crescita dimensionale futura. Senza dubbio a tal fine risulta di estrema rilevanza per la S.p.A. l'emissione di strumenti di debito, entro certe proporzioni, senza le altre limitazioni previste per la S.r.l.. La società che riesce a presentare una situazione patrimoniale solida e una redditività adeguata può avere accesso alla forma del finanziamento, attraverso un prestito obbligazionario, alternativo a quello bancario, con tutti i vantaggi derivanti. Quanto, infine, all'amministrazione e al controllo della società, la S.p.A. osserva una disciplina più formale, a maggiore garanzia e tutela dei soci di minoranza. Più stringenti sono infatti le norme sulla responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori e maggiori sono le formalità pubblicitarie. In linea astratta, l'obbligatorietà dell'organo di controllo, in una delle varianti possibili, può rendere la S.p.A. più costosa rispetto alla S.r.l., ma nel caso di specie tale voce di spesa non sarebbe nuova e aggiuntiva in quanto Piave Servizi già dispone di un collegio sindacale composto da tre membri, come sarebbe obbligatoriamente per le S.p.A.;

- ferme queste considerazioni di natura societaria, sotto altro e concorrente profilo va tenuto in debita considerazione quanto introdotto dal recente Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. La società, infatti, ha reputato di condividere nella sostanza gli apprezzabili obbiettivi "di sistema" a cui è finalizzata la normativa, marcatamente ispirata a scopi di semplificazione della materia e di chiarezza regolativa (cfr. art. 18 della L. n. 124 del 2015). In quest'ottica, in armonia con il complessivo riordino normativo occasionato dalla riforma, è parso opportuno assecondare una ricezione estesa ed ampia delle novità legislative in questione, non da ultimo al fine di favorire un approccio unitario ed omogeneo dei Comuni Soci rispetto al regime delle proprie partecipate, superando - per quanto possibile - regimi speciali e/o transitori di gravosa differenziazione nella disciplina volta a volta applicabile;
- rimangono salde e chiare le disposizioni statutarie che, in osservanza ai principi di gestione "in house providing" e alle disposizioni della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulata con il Consiglio di Bacino (già A.A.T.O.) "Veneto Orientale" in data 29.05.2008 e s.m.i., garantiscono il mantenimento della compagine sociale totalmente pubblica e non consentono, in alcun modo, l'ingresso di capitali privati nella società;
- la conclusione del percorso in parola necessita, per la competente approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci con partecipazione qualificata in presenza di un notaio in qualità di segretario verbalizzante, della preliminare approvazione da parte di tutti i 39 Consigli Comunali della trasformazione di Piave Servizi da S.r.l. a S.p.A. e della revisione dei suddetti atti;
- che gli schemi sottoposti all'odierno esame del presente Consiglio Comunale sono stati predisposti, su mandato della citata Assemblea dei Soci del 20.03.2018, dal Consiglio di

Amministrazione di Piave Servizi S.r.l., acquisito anche il competente atto di indirizzo del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo di Piave Servizi S.r.l. del 18.03.2019 e del 21.05.2019;

VALUTATO CHE, partendo dall'intento di intervenire sullo statuto sociale solo ove strettamente necessario, si è inciso quanto agli aspetti più propriamente tecnico-giuridici relativi alla nuova forma societaria per rendere così conforme lo statuto esistente alla disciplina propria delle S.p.A.. Entro questo ambito è stata colta l'occasione di dare un maggior coordinamento delle varie parti dello statuto e introdurre aggiornamenti utili allo svolgimento pratico delle funzioni degli organi sociali quali la possibilità per i Soci di essere presenti in Assemblea via teleconferenza e per gli Amministratori di svolgere il consiglio con la stessa modalità (ma solo per i casi urgenti). In particolare tra gli emendamenti introdotti, ed evidenziati in colore blu (mentre in colore rosso barrato sono riportate le abrogazioni) nello schema di raffronto tra il vigente statuto e quello risultante dalle modificazioni in parola allegato alla presente testo a fronte allegato alla presente, quelli che meritano rilievo riguardano:

- a) il nuovo riferimento alla suddivisione del capitale sociale in azioni piuttosto che in quote (art. 7, art. 8 e art. 10);
- b) il maggiore dettaglio del meccanismo a tutela del diritto di prelazione dei soci azionisti (art. 9);
- c) la previsione della facoltà di emettere titoli obbligazionari come metodo di finanziamento (art. 11, lettera d);
- d) l'introduzione della suddivisione tra assemblea ordinaria e straordinaria (art. 18 già 17);
- e) le modalità peculiari di convocazione dell'assemblea (art. 18 già 17);
- f) l'utilizzo dei mezzi di tele-video conferenza in assemblea (art. 19 già 18);
- g) l'utilizzo dei mezzi di tele-video conferenza per i consigli di amministrazione urgenti (art. 24 già 23);
- h) la riformulazione dell'oggetto sociale in conformità alla disciplina dettata dal D. Lgs. n. 175/2016, che di seguito si riporta (con evidenziate in grassetto sottolineato le parti revisionate e in grassetto quelle abrogate) per maggior completezza di informazione:

“1. La ~~Società~~**Società** si prefigge lo svolgimento delle ~~attività~~**attività** e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo.

2. L'~~attività~~**attività** della ~~Società~~**Società**, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti ~~di~~**disposizioni** di legge, ~~potrà essere svolta nei confronti dei soci; non potrà essere svolta nei confronti di terzi se non in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali~~**dovrà essere eseguita nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici comunque in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle previste dallo Statuto solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.**

3. La ~~Società~~**Società** ha per oggetto:

- a) ~~la gestione e~~**l'esercizio** del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti ~~Autorità~~**Autorità** e dagli ~~enti~~**Enti** affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni ~~nonché~~**nonché** della normativa regionale in materia;
- b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del ~~Servizio Idrico Integrato~~**servizio idrico integrato**;
- c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;
- d) la ~~progettazione, costruzione e~~**progettazione, costruzione e** gestione ~~di d'~~**di** impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti;
- e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le ~~attività~~**attività** di interesse pubblico locale in genere;
- f) ogni ~~attività~~**attività** e/o servizio, ~~anche di pubblica utilità o interesse pubblico~~**anche di pubblica utilità o interesse pubblico**, che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di ~~società~~**società** partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti *in house providing*.

4. La ~~Società~~**Società** potrà inoltre:

- assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, ~~Società~~**Società**, ~~Imprese~~**Imprese**, ~~società~~**società**, ~~consorzi, imprese o altre forme associative previste dalla legge~~**consorzi, imprese o altre forme associative previste dalla legge** al fine esclusivo di migliorare la gestione

dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 ~~e.e. del codice civile~~ e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato;

- effettuare:

a) altre ~~attività~~attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati;

b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette ~~attività~~attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge;

- curare rapporti di collaborazione con le ~~Autorità~~Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, ~~Città~~Città Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le ~~Università~~Università, Enti Pubblici e privati in genere e ~~società~~società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le ~~società~~società partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili.

5. Restano comunque ~~espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale, che all'aspetto più propriamente strumentale ad esso, le attività il cui esercizio sia vietato alle Società a responsabilità limitata escluse le attività di servizi economici d'interesse generale a rete fuori dell'ambito territoriale delle collettività di riferimento degli Enti pubblici soci, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e restino entro i limiti di fatturato di cui al precedente paragrafo 2.~~

PRECISATO, sotto questo profilo che, data la natura plurisoggettiva della società, tipica del cd. "in house frazionato", la novellazione delle tavole statutarie si è accompagnata anche ad una migliore conformazione del "controllo analogo congiunto" richiesto dalla legge, in modo che l'assetto decisionale della società sia pienamente rispondente alle condizioni fissate dal Codice dei Contratti pubblici (art. 5 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e correlate Linee guida n. 7 A.N.A.C.) e chiarito che le modifiche ritenute necessarie hanno riguardato un minimo intervento sullo Statuto (art. 29 già artt. 28-29), ove ci si è limitati a menzionare il controllo e l'ingerenza nell'attività degli organi sociali da parte dei Soci/Enti Pubblici o a recepire il limite minimo di legge per l'attività eseguita nello svolgimento di compiti affidati dal Soci (art. 4) rinviando poi al Patto Parasociale la regolamentazione dell'attuazione effettiva di detto controllo, in particolare attraverso il Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo costituito e gestito dagli stessi soci firmatari del Patto Parasociale;

REPUTATA in proposito l'adeguatezza della scelta di promuovere una revisione dello statuto e dei connessi atti societari in linea con il dettato del Testo Unico, assicurando a Piave Servizi una perimetrazione societaria conforme ai principi di fondo della recente disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;

EVIDENZIATO che - in particolare (vedi, ad esempio, la modifica degli artt. 4 e 5 del Patto Parasociale) - si è approdati ad un modello il quale - eliminando previsioni correlate ad una divisione per zone geografiche della compagine societaria - supera strumenti e moduli legati a particolari posizioni rafforzate di questo o quel socio (ovvero di gruppi di essi), con la conseguenza che ora sussistono forme e modalità idonee a garantire una reale controllo paritario tra i soci, con influenza paritetica sull'amministrazione della società, escludendo misure premiali o non egualitarie. In tal modo, tutti i comuni soci, indipendentemente dal peso specifico nel capitale sociale, possono vantare una effettiva condizione alla pari in ordine alla influenza gestionale sulla conduzione della società, senza la previsione di restrizioni ovvero di potenziamenti temporali e/o territoriali di tale incidenza in favore di settori pre-individuati della compagine societaria;

PUNTUALIZZATO che la ricezione della "legge Madia" ha pertanto interessato in misura maggiore le modifiche introdotte nel Patto Parasociale e nel Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo (cui lo fa Statuto rinvio) essendo atti che intervengono sull'attività degli organi sociali mantenendo una forma più adattabile ai frequenti mutamenti della regolamentazione normativa applicabile. In particolare, gli emendamenti introdotti che riguardano tale ricezione, sono:

- i) l'esplicita attribuzione al Comitato della funzione di attuazione del controllo analogo congiunto (art. 1 e art. 2 del Patto);
- ii) la previsione della preventiva indicazione da parte del Comitato per la nomina di: Presidente, Vicepresidente, Consiglieri, Amministratore Delegato e relativi poteri, Collegio Sindacale (art. 3 e art. 4 del Patto; art. 2, lettera B, i) del Regolamento);
- iii) l'elencazione puntuale delle delibere di competenza degli organi sociali soggette alla preventiva approvazione da parte del Comitato (art. 6 dei Patti; art. 2, lettera B, i) ii) iii) iv) v) vi) del Regolamento);
- iv) la descrizione dell'attività di Controllo sulla gestione e verifica dell'adeguatezza dei servizi resi (art. 6 del Patto; art. 2 D, del Regolamento); v) la funzione di informazione a favore de Comitato (art. 6 del Patto);

RIMARCATO, ad ogni buon conto, come il tutto vada inquadrato entro un contesto normativo che, *ex lege*, pone la Società al riparo dai pericoli di una impropria circolazione di azioni e, specialmente, del rischio di una alterazione della compagine attraverso l'anomalo ingresso di capitali privati. Questo tipo di libere negoziazioni, infatti, comporterebbero l'esaurirsi stesso della possibilità per Piave Servizi di assolvere all'oggetto sociale dal momento la società è concessionaria del servizio in virtù di un affidamento diretto. Il particolare regime del servizio idrico postula che *“l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”* (cfr. il primo comma dell'art. 149 *bis* del D.Lgs n. 152 del 2006, inserito dall' articolo 7, comma 1, lettera d), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 , convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164 e poi modificato dall'articolo 1, comma 615, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190). In buona sostanza, è una espressa disposizione del Testo Unico dell'Ambiente a richiedere in via costitutiva la necessità indefettibile di una partecipazione pubblica totalitaria e – soprattutto – di una partecipazione radicata in capo agli enti locali interessati creando così un nesso inscindibile tra la natura esclusivamente pubblico-locale della società e la permanenza della gestione del servizio affidato *in house*;

PONDERATO, in via conclusiva, che a favore della scelta sin qui illustrata concorrono pertanto una pluralità di fattori riconducibili sia ad evidenze gestionali che ad esigenze giuridico-amministrative, anche riferibili a statuizioni di *soft -law* imputabili a varie Autorità di settore, le quali chiamano ad una complessiva rivisitazione dello statuto, del Patto Parasociale, delle norme di regolazione dei poteri del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nonché degli atti ad essa connessi e conseguenti e che in tal modo sarà possibile modellare per Piave Servizi una forma societaria più rispondente alla sua attuale statura aziendale, coordinata con la disciplina generale delle società a partecipazione pubblica e rafforzata nelle condizioni strutturali di effettività del controllo analogo posta a base dell'affidamento diretto in essere.

DATO ATTO che relativamente alle partecipazioni detenute in società il Comune, in ossequio alla disciplina in materia ed in particolare agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (TUSP) ha, nei termini *ex lege*, adempiuto alla prescritta revisione straordinaria nonché posto in essere le procedure di razionalizzazione periodica;

ACQUISITO, inoltre, sul presente atto il parere dell'Organo di Revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTO il parere dell' Organo di Revisione vengono acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile della 1^ Area

Il Consiglio Comunale con voti unanimi favorevoli palesamente resi

tanto premesso

DELIBERA

1. di dare atto che le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione e si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;
2. di approvare, per le considerazioni e motivazioni tutte sopra esposte, la trasformazione di Piave Servizi da S.r.l. a S.p.A.;
3. di approvare le modifiche dello statuto sociale conseguenti alla trasformazione in S.p.A. di Piave Servizi nei seguenti punti del nuovo testo qui sintetizzati nella loro incisione sostanziale:
 - art. 1 – modifica della denominazione e indicazione delle ragioni costitutive della stessa;
 - art. 3 – inserimento riferimento al Libro dei Soci obbligatorio nelle S.p.A.;
 - diversa titolazione del Titolo II con l’inserimento del sostantivo “azioni” in luogo di “quote di partecipazione”;
 - art. 7 – -ridisciplina della disposizione dedicata al “capitale sociale” con riferimenti appropriati alla relative norme del Codice Civile;
 - art. 8 – introduzione della regolamentazione delle “azioni” in luogo delle “quote di partecipazione”;
 - art. 9 – riformulazione con maggiore dettaglio del meccanismo a tutela del diritto di prelazione dei soci azionisti;
 - art. 11 – previsione della facoltà di emettere titoli obbligazionari come metodo di finanziamento;
 - art. 12 – riformulazione recesso del Socio con richiami normativi corretti;
 - art. 16 – previsione della possibilità di nominare un Amministratore Unico e ri-disciplina della revisione legale;
 - art. 17 – conseguente riformulazione della disposizione sull’Assemblea;
 - artt. 18, 19 e 20 - introduzione della suddivisione tra assemblea ordinaria e straordinaria e connesse regole di funzionamento, anche in ordine alle modalità di convocazione e ai collegamenti audio/video;
 - art. 21 – denominazione rubrica articolo mutata in “Organo amministrativo” in luogo di “Consiglio di Amministrazione” e disciplina revoca consiglieri, della parità di genere e della partecipazione alle riunioni;
 - art. 22 – riformulazione della disposizione sui rapporti tra Presidente e Vicepresidente, poi ripresa anche all’art. 26;
 - art. 24 – utilizzo dei mezzi di tele-video conferenza per i consigli di amministrazione urgenti e regole di convocazione;
 - art. 28 – adeguamento della disposizione sul Collegio Sindacale ed espunzione di riferimenti normativi superati;
 - art. 31 – inserimento nella disciplina del bilancio di specifici riferimenti appropriati alle relative norme del Codice Civile
 - art. 33 – rafforzamento della previsione del Foro competente;
 - artt. 10, 12, 13, 14, 15, 25 – inserimenti di nuovi riferimenti formali e di rinvii, adeguati alle correlate norme del Codice Civile ovvero rinumerazione per effetto di modifiche precedenti;
4. di approvare, al fine di conformare lo Statuto - anche dal punto di vista lessicale - alla vigente normativa in materia di società pubbliche nonché allo scopo di aggiornarne la stesura redazionale, le proposte di modifica allo statuto sociale apportate agli articoli seguenti e qui sintetizzate come segue:
 - art. 2 – circa la più esatta identificazione amministrativo-territoriale della sede;
 - art. 3 – circa l’eliminazione di riferimenti normativi superati;
 - art. 4 – in ordine alla enucleazione dell’oggetto sociale in conformità alla disciplina dettata dal D. Lgs. n. 175 del 2016 come già meglio specificato in premesse;
 - art. 16 – riformulazione disposizioni in materia di amministrazione della società e circa il ruolo del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo con riguardo al controllo analogo;
 - art. 23 – sui rapporti tra Consiglio di Amministrazione e Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo;

- art. 29 – in ordine alla correlazione del “controllo analogo congiunto” con le funzioni del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo;
 - art. 34 – sui poteri e la legittimazione paritaria degli Enti soci.
5. di approvare comunque, a tutti gli effetti, l’adozione complessiva del testo integrale dello statuto sociale di Piave Servizi modificato ed aggiornato come da documento allegato sub A al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, al quale pertanto si rinvia a completa descrizione ed indicazione di tutte le modifiche qui approvate, come evidenziate in colore rosso barrato e in blu sottolineato, con il testo a fronte vigente, quello con le modifiche apportate e il testo definitivo da adottarsi;
 6. di approvare il nuovo testo integrale del Patto Parasociale tra i Soci di Piave Servizi allegato sub B alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, evidenziante il testo a fronte vigente e il testo definitivo da adottarsi;
 7. di approvare il nuovo “Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo” allegato sub C alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, evidenziante il testo a fronte vigente e il testo definitivo da adottarsi, e costituente allegato del Patto Parasociale di cui al precedente punto;
 8. di approvare l’attribuzione dei necessari poteri al Sindaco, o suo delegato ai sensi di legge, per l’espletamento degli adempimenti necessari e tutti gli atti inerenti e conseguenti, ivi incluso l’intervento nell’Assemblea di Piave Servizi S.r.l., per dare integrale attuazione ed esecuzione alla presente deliberazione in nome e per conto di questa Amministrazione;
 9. di dichiarare, la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile, con separata e unanime favorevole votazione espressa per alzata di mano, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con separata e unanime favorevole votazione espressa per alzata di mano.

PARERI DI COMPETENZA

La deliberazione in ordine al seguente oggetto:

APPROVAZIONE TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI DA S.R.L. A S.P.A. - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE, DEL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI DI PIAVE SERVIZI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Si attesta Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Maria Grazia Pastre

Si attesta Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Grazia Pastre

SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Sebastiano Coletti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giulia D'Este

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

___ Reg. di Pubblicazione.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Colle Umberto, li _____

Il Funzionario Incaricato
Paola Della Giustina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nelle forme di legge e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Pertanto ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, la stessa è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Colle Umberto, li _____

Il Responsabile del Servizio
Maria Grazia Pastre

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE –</p> <p style="text-align: center;">SEDE – OGGETTO E GESTIONE SOCIALE –</p> <p style="text-align: center;">DURATA</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE –</p> <p style="text-align: center;">SEDE – OGGETTO E GESTIONE SOCIALE –</p> <p style="text-align: center;">DURATA</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE –</p> <p style="text-align: center;">SEDE – OGGETTO E GESTIONE SOCIALE –</p> <p style="text-align: center;">DURATA</p>
<p>ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE</p> <p>1. E' costituita ai sensi dell'art. 2462 C.C. e dell'art. 34 del D.L. n° 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 e successive modifiche e integrazioni una Societa' a responsabilita' limitata, denominata:</p> <p style="text-align: center;">«Piave Servizi S.r.l.»</p>	<p>ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE</p> <p>1. E'Per effetto della trasformazione della <u>società Piave Servizi S.r.l. è</u> costituita, ai sensi dell'art. 2462 C.C. e dell'art. 34 del D.L. n° 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 e successive modifiche e integrazioni una Societa' a responsabilita' limitata <u>2325 e seguenti del codice civile e della normativa comunitaria e nazionale applicabile una Società per azioni, secondo il modello “in house providing”</u>, denominata:</p>	<p>ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE</p> <p>1. Per effetto della trasformazione della società Piave Servizi S.r.l. è costituita, ai sensi dell'art. 2325 e seguenti del codice civile e della normativa comunitaria e nazionale applicabile una Società per azioni, secondo il modello “<i>in house providing</i>”, denominata:</p> <p style="text-align: center;">«Piave Servizi S.p.A.»</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>2. Ai sensi della normativa comunitaria richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012 convertito con legge n. 221/2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la società e' a capitale interamente pubblico; - gli enti pubblici titolari, anche in forma associata, del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente statuto e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; - la società realizza la parte piu' importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano. 	<p style="text-align: center;">«Piave Servizi S.<u>rp.</u><u>l</u><u>A.</u>»</p> <p>2. Ai sensi della normativa comunitaria richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 <u>applicabile:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - la società e' <u>Società è</u> a capitale interamente pubblico; - gli enti <u>Enti</u> pubblici titolari, anche in forma associata, del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente statuto <u>Statuto</u> e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti <u>Enti</u> locali; - la società realizza la parte piu' importante della propria attività con gli enti pubblici che la 	<p>2. Ai sensi della normativa applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Società è a capitale interamente pubblico; - gli Enti pubblici titolari, anche in forma associata, del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente Statuto e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali; - la Società realizza l'attività sociale prevalente, nel rispetto dei limiti di fatturato previsti dal presente Statuto, a favore degli Enti pubblici soci.

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ART. 2 – SEDE</p> <p>1. La Società ha sede sociale in Codogne' (TV) e sede secondaria in Roncade (TV).</p> <p>2. La Società, per esigenze di servizio, nel rispetto della legislazione vigente, potrà costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità locali in altri Comuni, e/o sopprimerli, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Italia.</p>	<p>controllano.<u>Società realizza l'attività sociale prevalente, nel rispetto dei limiti di fatturato previsti dal presente Statuto, a favore degli Enti pubblici soci.</u></p> <p>ART. 2 – SEDE</p> <p>1. La Società<u>Società</u> ha sede sociale in Codogne<u>Comune di Codognè</u> (TV) e sede secondaria in Roncade (TV).</p> <p>2. La Società<u>Società</u>, per esigenze di servizio, nel rispetto della legislazione vigente, potrà<u>potrà</u> costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità<u>unità</u> locali in altri Comuni, e/o sopprimerli, nonché<u>nonché</u> trasferire la sede sociale altrove, purché<u>purché</u> in Italia.</p>	<p>ART. 2 – SEDE</p> <p>1. La Società ha sede sociale in Comune di Codognè (TV) e sede secondaria in Roncade (TV).</p> <p>2. La Società, per esigenze di servizio, nel rispetto della legislazione vigente, potrà costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità locali in altri Comuni, e/o sopprimerli, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Italia.</p>
---	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>ART. 3 – SOCI</p> <p>1. Possono far parte della Società solamente enti pubblici locali, ai sensi della normativa comunitaria richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 1, comma 2.</p> <p>2. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal Registro delle Imprese. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione di indirizzo; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.</p>	<p>ART. 3 – SOCI</p> <p>1. Possono far parte della Società<u>Società</u> solamente enti pubblici locali, ai sensi della normativa comunitaria richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 e successive modifiche ed integrazioni<u>vigente</u> e nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 1, comma<u>paragrafo</u> 2.</p> <p>2. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società<u>Società</u>, a tutti gli effetti di legge, e'è quello risultante dal Registro delle Imprese<u>libro dei soci</u>. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione di indirizzo; qualsiasi modifica e'è inopponibile alla Società<u>Società</u> finché<u>finché</u> non sia stata ad essa</p>	<p>ART. 3 – SOCI</p> <p>1. Possono far parte della Società solamente enti pubblici locali, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 1, paragrafo 2.</p> <p>2. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione di indirizzo; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>ART. 4 – OGGETTO</p> <p>1. La Societa' si prefigge lo svolgimento delle attivita' e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo.</p> <p>2. L'attivita' della Societa', nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti di-sposizioni di legge, potra' essere svolta nei confronti dei soci; non potra' essere svolta nei confronti di terzi se non in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali.</p>	<p>formalmente comunicata.</p> <p>ART. 4 – OGGETTO</p> <p>1. La Societa'<u>Società</u> si prefigge lo svolgimento delle attivita'<u>attività</u> e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo.</p> <p>2. L'attivita'<u>attività</u> della Societa'<u>Società</u>, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti di-<u>disposizioni</u> di legge, potra' essere svolta nei confronti dei soci; non potra' essere svolta nei confronti di terzi se non in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali <u>dovrà essere eseguita nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici comunque in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio</u></p>	<p>ART. 4 – OGGETTO</p> <p>1. La Società si prefigge lo svolgimento delle attività e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo.</p> <p>2. L'attività della Società, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, dovrà essere eseguita nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici comunque in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle previste dallo Statuto solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>3. La Società' ha per oggetto:</p> <p>a) l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorita' e dagli enti affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni nonche' della normativa regionale in materia;</p>	<p><u>fatturato complessivo. L'attività di produzione</u> <u>ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta</u> <u>anche a finalità diverse da quelle previste dallo</u> <u>Statuto solo a condizione che essa permetta di</u> <u>conseguire economie di scala o altri recuperi di</u> <u>efficienza sul complesso dell'attività principale</u> <u>della Società.</u></p> <p>3. La Societa'<u>Società</u> ha per oggetto:</p> <p>a) <u>la gestione e</u> l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorita'<u>Autorità</u> e dagli enti<u>Enti</u> affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni nonche'<u>nonché</u> della normativa regionale in</p>	<p>o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.</p> <p>3. La Società ha per oggetto:</p> <p>a) la gestione e l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dagli Enti affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni nonché della normativa regionale in materia;</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del Servizio Idrico Integrato;</p> <p>c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;</p> <p>d) la gestione di impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti;</p> <p>e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di</p>	<p>materia;</p> <p>b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del Servizio Idrico Integrato<u>servizio idrico integrato</u>;</p> <p>c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;</p> <p>d) la <u>progettazione, costruzione e</u> gestione di <u>d'</u>impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti;</p> <p>e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di</p>	<p>b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del servizio idrico integrato;</p> <p>c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;</p> <p>d) la progettazione, costruzione e gestione d'impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti;</p> <p>e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di</p>
---	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere;</p> <p>f) ogni attività e/o servizio che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di società partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti in house providing.</p> <p>4. La Società potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, Società, Imprese, al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 c.c. e della legislazione 	<p>gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività<u>attività</u> di interesse pubblico locale in genere;</p> <p>f) ogni attività<u>attività</u> e/o servizio, <u>anche di pubblica utilità o interesse pubblico</u>, che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di società<u>società</u> partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti <i>in house providing</i>.</p> <p>4. La Società<u>Società</u> potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, Società, Imprese<u>società, consorzi, imprese o altre forme associative previste dalla legge</u> al fine esclusivo di migliorare la gestione dei 	<p>gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere;</p> <p>f) ogni attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di società partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti <i>in house providing</i>.</p> <p>4. La Società potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, società, consorzi, imprese o altre forme associative previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>speciale in materia di servizio idrico integrato;</p> <p>- effettuare:</p> <p>a) altre attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati;</p> <p>b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti</p>	<p>servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 e.c. <u>del codice civile</u> e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato;</p> <p>- effettuare:</p> <p>a) altre attività <u>attività</u> specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati;</p> <p>b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette attività <u>attività</u> finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti</p>	<p>in genere, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato;</p> <p>- effettuare:</p> <p>a) altre attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati;</p> <p>b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti</p>
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>del pubblico, ai sensi di legge;</p> <p>- curare rapporti di collaborazione con le Autorita' dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Citta' Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le Universita', Enti Pubblici e privati in genere e societa' commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le societa' partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili.</p> <p>5. Restano comunque espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale, che all'aspetto piu' propriamente</p>	<p>del pubblico, ai sensi di legge;</p> <p>- curare rapporti di collaborazione con le Autorita'<u>Autorità</u> dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Citta'<u>Città</u> Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le Universita'<u>Università</u>, Enti Pubblici e privati in genere e societa'<u>società</u> commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le societa'<u>società</u> partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili.</p> <p>5. Restano comunque espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale, che all'aspetto piu' propriamente</p>	<p>del pubblico, ai sensi di legge;</p> <p>- curare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Città Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere e società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le società partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili.</p> <p>5. Restano comunque escluse le attività di servizi economici d'interesse generale a rete fuori dell'ambito territoriale delle collettività di</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>strumentale ad esso, le attività il cui esercizio sia vietato alle Società a responsabilità limitata.</p>	<p>strumentale ad esso, le attività il cui esercizio sia vietato alle Società a responsabilità limitata. <u>escluse le attività di servizi economici d'interesse generale a rete fuori dell'ambito territoriale delle collettività di riferimento degli Enti pubblici soci, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e restino entro i limiti di fatturato di cui al precedente paragrafo 2.</u></p>	<p>riferimento degli Enti pubblici soci, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e restino entro i limiti di fatturato di cui al precedente paragrafo 2.</p>
<p>ART. 5 - GESTIONE SOCIALE</p> <p>1. La Società, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente, in via prioritaria di quella dei soci, provvederà al compimento di tutto quanto occorra per il raggiungimento dell'oggetto sociale.</p>	<p>ART. 5 - GESTIONE SOCIALE</p> <p>1. La Società<u>Società</u>, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente, in via prioritaria di quella dei soci, provvederà<u>provvederà</u> al compimento di tutto quanto occorra per il raggiungimento dell'oggetto sociale.</p>	<p>ART. 5 - GESTIONE SOCIALE</p> <p>1. La Società, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente, in via prioritaria di quella dei soci, provvederà al compimento di tutto quanto occorra per il raggiungimento dell'oggetto sociale.</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>ART. 6 – DURATA</p> <p>1. La durata della Societa' e' fissata fino al 31/12/2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta) e potra' essere prorogata, o sciolta anticipatamente a norma di legge.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p style="text-align: center;">CAPITALE SOCIALE –</p> <p style="text-align: center;">QUOTE DI PARTECIPAZIONE -</p> <p style="text-align: center;">FINANZIAMENTI -</p>	<p>ART. 6 – DURATA</p> <p>1. La durata della Societa' <u>Società è</u> fissata fino al 31/12/2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta) e potra' <u>potrà</u> essere prorogata, o sciolta anticipatamente a norma di legge.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p style="text-align: center;">CAPITALE SOCIALE –</p> <p style="text-align: center;">QUOTE DI PARTECIPAZIONE - <u>AZIONI -</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TRASFERIMENTI E PRELAZIONE -</u></p> <p style="text-align: center;">FINANZIAMENTI -</p>	<p>ART. 6 – DURATA</p> <p>1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente a norma di legge.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p style="text-align: center;">CAPITALE SOCIALE –</p> <p style="text-align: center;">AZIONI – TRASFERIMENTI E PRELAZIONE -</p> <p style="text-align: center;">FINANZIAMENTI</p>
<p>ART. 7 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>1. Il capitale sociale e' di Euro 6.134.230,00 (seimilionicentotrentaquattromi-laduecentotrenta virgola zero zero) ed e' diviso in partecipazioni ai</p>	<p>ART. 7 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>1. Il capitale sociale e' <u>è</u> di Euro 6.134.230,00 (seimilionicentotrentaquattromi-laduecentotrenta virgola zero zero) ed e' diviso in partecipazioni ai</p>	<p>ART. 7 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 6.134.230,00 (seimilionicentotrentaquattromi-laduecentotrenta virgola zero zero) ed è diviso in n. 6.134.230</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>sensi dell'art. 2468 C.C.. Il voto di ciascun socio spetta in misura proporzionale alle sue partecipazioni.</p> <p>2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge vigenti.</p>	<p>sensi dell'art. 2468 C.C. è diviso in n. 6.134.230 (seimilionicentotrentaquattromiladuecentotrenta) azioni ordinarie del valore di Euro 1 (uno) ciascuna. Il voto di ciascun socio spetta in misura proporzionale alle sue partecipazionisua partecipazione al capitale sociale.</p> <p>2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la SocietàSocietà, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Per necessità di copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.</p>	<p>(seimilionicentotrentaquattromiladuecentotrenta) azioni ordinarie. Il voto di ciascun socio spetta in misura proporzionale alle sua partecipazione al capitale sociale.</p> <p>2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Per necessità di copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.</p>
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile. Il diritto di preferenza per l'acquisto della partecipazione del socio moroso e' riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.</p> <p>4. Il capitale sociale puo' essere aumentato anche mediante conferimento in natura, secondo il disposto degli artt. 2481bis e 2464, comma quinto, del Codice Civile.</p> <p>5. L'ammissione di nuovi soci e' subordinata a specifica delibera di gradimento del Consiglio di</p>	<p>3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 <u>2344</u> del Codice Civile<u>codice civile</u>. Il diritto di preferenza per l'acquisto della partecipazione del socio moroso e'<u>è</u> riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.</p> <p>4. Il capitale sociale puo'<u>può</u> essere aumentato anche mediante conferimento <u>di beni</u> in natura <u>e di crediti</u>, secondo il disposto degli artt. 2481bis e 2464, comma quinto, del Codice Civile<u>quanto disposto alla Sezione IV, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile</u>.</p> <p>5. L'ammissione di nuovi soci e'<u>è</u> subordinata a specifica delibera di gradimento del Consiglio di</p>	<p>3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile. Il diritto di preferenza per l'acquisto della partecipazione del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.</p> <p>4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, secondo quanto disposto alla Sezione IV, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile.</p> <p>5. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica delibera di gradimento del Consiglio di</p>
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>Amministrazione.</p> <p>ART. 8 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE</p> <p>1. Le partecipazioni sociali sono trasferibili a titolo oneroso e sono negoziabili, con effetto verso la societa', osservate le norme di cui all'art. 2470 del codice civile.</p> <p>2. Il possesso di una partecipazione comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci.</p> <p>3. Il socio che intende alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione e' tenuto a</p>	<p>Amministrazione.</p> <p>ART. 8 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE <u>AZIONI</u></p> <p>1. Le partecipazioni—sociali <u>azioni</u> sono <u>nominative, indivisibili,</u> trasferibili a titolo oneroso e sono negoziabili, con effetto verso la societa' <u>Società</u>, osservate le norme di cui all'art. 2470 <u>2355</u> del codice civile.</p> <p>2. Il—possesso <u>La qualità</u> di una <u>partecipazione</u> <u>azionista</u> comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci, <u>ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.</u></p> <p>3. I <u>certificati azionari portano la firma del</u> <u>Presidente oppure quella di un Amministratore o</u></p>	<p>Amministrazione.</p> <p>ART. 8 - AZIONI</p> <p>1. Le azioni sono nominative, indivisibili, trasferibili a titolo oneroso e sono negoziabili, con effetto verso la Società, osservate le norme di cui all'art. 2355 del codice civile.</p> <p>2. La qualità di azionista comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.</p> <p>3. I certificati azionari portano la firma del Presidente oppure quella di un Amministratore o</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>richiedere il preventivo e motivato gradimento del Consiglio di Amministrazione in merito al soggetto che intende acquisire, in tutto o in parte, detta partecipazione sociale. Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessita' di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla Societa' per il perseguimento degli scopi sociali e all'osservanza dei requisiti soggettivi dei soci di cui all'art. 3 del presente statuto. Ai fini suddetti, il socio alienante presenta al Consiglio di Amministrazione una richiesta di gradimento. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal</p>	<p><u>di un procuratore speciale delegati allo scopo dal Consiglio di Amministrazione.</u></p>	<p>di un procuratore speciale delegati allo scopo dal Consiglio di Amministrazione.</p>
---	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ricevimento della richiesta stessa. Il Consiglio di Amministrazione puo' richiedere al socio alienante informazioni e notizie aggiuntive.</p> <p>4. Il socio che intende cedere tutta o parte della propria quota di partecipazione deve, inoltre, una volta ottenuto il gradimento, offrirla per iscritto in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, indicante il prezzo di cessione, il nominativo dell'acquirente e le modalita' di pagamento da inviare in copia anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Societa'.</p>	<p><u>4. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, e nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal presente Statuto. Sulle nuove azioni emesse e sulle obbligazioni convertibili sarà offerto ai soci di esercitare il diritto di opzione in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute all'atto della deliberazione. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di</u></p>	<p>4. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, e nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal presente Statuto. Sulle nuove azioni emesse e sulle obbligazioni convertibili sarà offerto ai soci di esercitare il diritto di opzione in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute all'atto della deliberazione. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di</p>
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>5. I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intera partecipazione posta in vendita e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al domicilio risultante dal Registro Imprese ed in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta.</p>	<p><u>cambio. In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, le azioni o le obbligazioni convertibili non sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente Statuto.</u></p> <p><u>5. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti a norma di legge.</u></p>	<p>cambio. In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, le azioni o le obbligazioni convertibili non sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente Statuto.</p> <p>5. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti a norma di legge.</p>
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>Trascorso tale termine la prelazione si intendera' rinunciata.</p> <p>6. I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno l'intera partecipazione posta in vendita in parti proporzionali alle rispettive partecipazioni nella societa', anche qualora uno o piu' soci abbiano rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante.</p> <p>Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, la prelazione si intende rinunciata e l'alienante potra' vendere, a soggetti che abbiano ottenuto il gradimento di cui al precedente comma 3, la partecipazione ad un prezzo che non potra' essere inferiore a quello offerto ai soci.</p>	<p><u>6. Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, solo se la decisione lo consenta espressamente.</u></p>	<p>6. Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, solo se la decisione lo consenta espressamente.</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>7. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, e nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal presente statuto e sulle nuove partecipazioni sarà concesso ai soci l'esercizio del diritto di sottoscrizione in proporzione all'entità della partecipazione da ciascuno posseduta all'atto della deliberazione. In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, le partecipazioni non sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente statuto.</p>	<p><u>7. Eventuali azioni di nuova emissione, finalizzate allo scopo di favorire l'ingresso nella compagine sociale di altri soci Enti Pubblici Comunali, potranno essere escluse dal diritto di opzione in conformità a quanto previsto dal quarto e dal quinto comma dell'art. 2441 del codice civile. La relazione degli Amministratori di cui al sesto comma del medesimo art. 2441 del codice civile, dovrà contenere, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, criteri uniformi a quelli adottati per valutare gli apporti eseguiti antecedentemente dai soci Enti Comunali, anche se prima della trasformazione in società per azioni.</u></p>	<p>7. Eventuali azioni di nuova emissione, finalizzate allo scopo di favorire l'ingresso nella compagine sociale di altri soci Enti Pubblici Comunali, potranno essere escluse dal diritto di opzione in conformità a quanto previsto dal quarto e dal quinto comma dell'art. 2441 del codice civile. La relazione degli Amministratori di cui al sesto comma del medesimo art. 2441 del codice civile, dovrà contenere, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, criteri uniformi a quelli adottati per valutare gli apporti eseguiti antecedentemente dai soci Enti Comunali, anche se prima della trasformazione in società per azioni.</p>
---	--	---

Testo vigente**Modifiche****Nuovo testo**

8. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti a norma di legge.

9. Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, solo se la decisione lo consenta espressamente.

10. L'attestazione che l'aumento del capitale sociale è stato eseguito, deve essere depositata dagli amministratori per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione.

11. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, gli aumenti del capitale sociale

Testo vigente**Modifiche****Nuovo testo**

possono altresì, qualora l'interesse della società lo esiga, essere attuati mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a soggetti non soci che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente statuto; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile. Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione devono in ogni caso essere illustrate dall'organo amministrativo con apposita relazione dalla quale devono risultare, tra l'altro, le ragioni dell'esclusione o della limitazione. Detta relazione deve essere accompagnata dal parere dell'organo di

Testo vigente

controllo e deve rimanere depositata presso la sede legale della Società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché questa non abbia deliberato, i soci possono prenderne visione.

Modifiche

ART. 9 – TRASFERIMENTI, GRADIMENTO E**PRELAZIONE**

1. Fermo restando la trasferibilità delle azioni ai

solli soggetti di cui al precedente art. 3,

paragrafo 1, il socio che intende alienare, in

tutto o in parte, ~~la propria partecipazione e le~~

proprie azioni, i diritti di opzione per la

sottoscrizione di nuove azioni oppure

obbligazioni convertibili, è tenuto a richiedere il

preventivo e motivato gradimento del Consiglio

Nuovo testo

ART. 9 – TRASFERIMENTI, GRADIMENTO E**PRELAZIONE**

1. Fermo restando la trasferibilità delle azioni ai

solli soggetti di cui al precedente art. 3,

paragrafo 1, il socio che intende alienare, in

tutto o in parte, le proprie azioni, i diritti di

opzione per la sottoscrizione di nuove azioni

oppure obbligazioni convertibili, è tenuto a

richiedere il preventivo e motivato gradimento

del Consiglio di Amministrazione in merito al

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p>di Amministrazione in merito al soggetto che intende acquisire, in tutto o in parte, detta partecipazione sociale <u>detti titoli o diritti</u>. Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessita' <u>necessità</u> di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla Societa' <u>Società</u> per il perseguimento degli scopi sociali e all'osservanza dei requisiti soggettivi dei soci di cui all'art. 3 del presente statute <u>Statuto</u>. Ai fini suddetti, il socio alienante presenta al Consiglio di Amministrazione una richiesta di gradimento. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare <u>con adeguata motivazione</u> in merito entro il termine di 60</p>	<p>soggetto che intende acquisire, in tutto o in parte, detti titoli o diritti . Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessità di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla Società per il perseguimento degli scopi sociali e all'osservanza dei requisiti soggettivi dei soci di cui all'art. 3 del presente Statuto. Ai fini suddetti, il socio alienante presenta al Consiglio di Amministrazione una richiesta di gradimento. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare con adeguata motivazione in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere al socio</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p>(sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Il Consiglio di Amministrazione pue<u>può</u> richiedere al socio alienante informazioni e notizie aggiuntive.</p> <p>4.2. Il socio che intende cedere <u>tutta o parte della propria quota di partecipazione</u> (con ciò intendendo trasferire il diritto di proprietà o altro diritto reale, quale l'usufrutto, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, e attraverso qualsiasi negozio, quali a titolo esemplificativo, vendita, permuta, donazione, riporto, opzione, <i>lease to buy</i>, pegno, ecc.) tutte o parte delle proprie azioni, diritti di opzione o obbligazioni convertibili</p> <p>deve, inoltre, una volta ottenuto il gradimento, offerirla<u>offerirli</u> per iscritto in prelazione agli altri</p>	<p>alienante informazioni e notizie aggiuntive.</p> <p>2. Il socio che intende cedere (con ciò intendendo trasferire il diritto di proprietà o altro diritto reale, quale l'usufrutto, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, e attraverso qualsiasi negozio, quali a titolo esemplificativo, vendita, permuta, donazione, riporto, opzione, <i>lease to buy</i>, pegno, ecc.) tutte o parte delle proprie azioni, diritti di opzione o obbligazioni convertibili deve, inoltre, una volta ottenuto il gradimento, offerirli per iscritto in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio risultante dal libro dei soci, indicante il prezzo di cessione, il nominativo dell'acquirente e le modalità di</p>
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p>soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio risultante dal Registro delle Imprese<u>libro dei soci</u>, indicante il prezzo di cessione, il nominativo dell'acquirente e le modalita'<u>modalità</u> di pagamento da inviare in copia anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Societa'<u>Società</u>.</p> <p>5.3. I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intera partecipazione posta in vendita<u>intero numero dei titoli oggetto del proposto trasferimento</u> e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al domicilio risultante dal Registro Imprese<u>libro dei soci</u> ed</p>	<p>pagamento da inviare in copia anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.</p> <p>3. I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intero numero dei titoli oggetto del proposto trasferimento e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al domicilio risultante dal libro dei soci ed in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. Trascorso tale termine senza invio della dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione, il diritto si intenderà rinunciato.</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p>in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. Trascorso tale termine la<u>senza invio della dichiarazione di esercizio del diritto di</u> prelazione, il diritto si intendera' rinunciata<u>intenderà rinunciato</u>.</p> <p>6.4. I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno l'intera partecipazione posta in vendita in parti proporzionali alle rispettive partecipazioni nella società', anche qualora uno o piu'<u>tutte (e solo tutte) le azioni, i diritti di opzione o le obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento in parti proporzionali al rispettivo numero di azioni posseduto della Società, anche qualora uno o più</u> soci abbiano rinunciato ad</p>	<p>4. I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno tutte (e solo tutte) le azioni, i diritti di opzione o le obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento in parti proporzionali al rispettivo numero di azioni posseduto della Società, anche qualora uno o più soci abbiano rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante.</p> <p>Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, la prelazione si intende rinunciata e l'alienante potrà vendere, a soggetti che abbiano ottenuto il gradimento di cui al precedente paragrafo 1, le azioni, i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili offerti in prelazione ad un prezzo che non potrà essere</p>
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p>esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante.</p> <p>Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, la prelazione si intende rinunciata e l'alienante potrà vendere, a soggetti che abbiano ottenuto il gradimento di cui al precedente comma 3, la partecipazione ad un prezzo che non potrà essere inferiore a quello offerto ai soci. <u>potrà vendere, a soggetti che abbiano ottenuto il gradimento di cui al precedente paragrafo 1, le azioni, i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili offerti in prelazione ad un prezzo che non potrà essere inferiore a quello offerto ai soci. Il trasferimento dovrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla</u></p>	<p>inferiore a quello offerto ai soci. Il trasferimento dovrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.</p> <p>5. Qualora uno o più soci intendano contestare il prezzo di trasferimento comunicato, potranno farlo con dichiarazione espressa contenuta nella comunicazione di esercizio del diritto di prelazione. La determinazione del prezzo di trasferimento sarà deferito ad un collegio di arbitratori composto da 3 (tre) membri. Il primo sarà nominato, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di esercizio della prelazione dal, o congiuntamente dai, soci che hanno contestato il prezzo. Il</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p><u>scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.</u></p> <p>7. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, e nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal presente statuto e sulle nuove partecipazioni sarà concesso ai soci l'esercizio del diritto di sottoscrizione in proporzione all'entità della partecipazione da ciascuno posseduta all'atto della deliberazione. In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, le partecipazioni non sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da soggetti che</p>	<p>secondo dal socio che ha offerto in prelazione agli altri quanto oggetto di trasferimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della medesima comunicazione d'esercizio della prelazione e contestazione del prezzo. Il terzo arbitratore, che avrà funzioni di Presidente del collegio, sarà scelto entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitratore dai due precedentemente nominati. In caso d'inerzia nella nomina nel termine qui previsto del secondo arbitratore e così pure per la nomina del terzo, la scelta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Treviso. Il collegio determinerà il prezzo nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione con equo apprezzamento sulla</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p>abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente statuto.</p> <p>8. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti a norma di legge.</p> <p>9. Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, solo se la decisione lo consenta espressamente.</p> <p>10. L'attestazione che l'aumento del capitale sociale e' stato eseguito, deve essere depositata dagli amministratori per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione.</p>	<p>base di criteri di valutazione di tipo patrimoniale – reddituale e del valore di mercato delle azioni, dei diritti di opzione o delle obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento, tenuto conto dei criteri applicati in precedenti valutazioni di operazioni sul capitale e di trasferimenti di azioni, ove intervenuti. La determinazione del collegio sarà vincolante tra le parti che daranno corso al trasferimento nel più breve tempo possibile. Le spese del procedimento saranno suddivise a metà tra le parti solo nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio si discosti di almeno il 20% (venti per cento) da quello indicato nella comunicazione di offerta in prelazione. In caso</p>
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p>11. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, gli aumenti del capitale sociale possono altresì, qualora l'interesse della società lo esiga, essere attuati mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a soggetti non soci che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente statuto; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile. Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione devono in ogni caso essere illustrate dall'organo amministrativo con apposita relazione dalla quale devono risultare, tra l'altro, le ragioni dell'esclusione o della</p>	<p>contrario saranno sostenute dalla parte che ha contestato il prezzo.</p> <p>Nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio sia più favorevole per il cessionario di almeno il 25% (venticinque percento) del prezzo indicato nella comunicazione di offerta in prelazione, la procedura di offerta in prelazione dovrà essere ripetuta.</p> <p>6. Qualunque trasferimento fatto in violazione alla procedura indicata nel presente art. 9, non avrà effetto nei confronti dei soci e della Società. Conseguentemente gli Amministratori sono autorizzati a rifiutare l'iscrizione del cessionario divenuto tale in violazione della procedura nel libro dei soci.</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p>limitazione. Detta relazione deve essere accompagnata dal parere dell'organo di controllo e deve rimanere depositata presso la sede legale della Società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché questa non abbia deliberato, i soci possono prenderne visione.</p> <p><u>5. Qualora uno o più soci intendano contestare il prezzo di trasferimento comunicato, potranno farlo con dichiarazione espressa contenuta nella comunicazione di esercizio del diritto di prelazione. La determinazione del prezzo di trasferimento sarà deferito ad un collegio di arbitratori composto da 3 (tre) membri. Il primo sarà nominato, a pena di decadenza, entro 30</u></p>	
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p><u>(trenta) giorni dalla data della comunicazione di esercizio della prelazione dal, o congiuntamente dai, soci che hanno contestato il prezzo. Il secondo dal socio che ha offerto in prelazione agli altri quanto oggetto di trasferimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della medesima comunicazione d'esercizio della prelazione e contestazione del prezzo. Il terzo arbitratore, che avrà funzioni di Presidente del collegio, sarà scelto entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitratore dai due precedentemente nominati. In caso d'inerzia nella nomina nel termine qui previsto del secondo arbitratore e così pure per la nomina del terzo, la scelta sarà effettuata dal Presidente</u></p>	
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p><u>del Tribunale di Treviso. Il collegio determinerà il prezzo nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione con equo apprezzamento sulla base di criteri di valutazione di tipo patrimoniale – reddituale e del valore di mercato delle azioni, dei diritti di opzione o delle obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento, tenuto conto dei criteri applicati in precedenti valutazioni di operazioni sul capitale e di trasferimenti di azioni, ove intervenuti. La determinazione del collegio sarà vincolante tra le parti che daranno corso al trasferimento nel più breve tempo possibile. Le spese del procedimento saranno suddivise a metà tra le parti solo nel caso in cui il prezzo stabilito dal</u></p>	
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p><u>collegio si discosti di almeno il 20% (venti per cento) da quello indicato nella comunicazione di offerta in prelazione. In caso contrario saranno sostenute dalla parte che ha contestato il prezzo.</u></p> <p><u>Nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio sia più favorevole per il cessionario di almeno il 25% (venticinque per cento) del prezzo indicato nella comunicazione di offerta in prelazione, la procedura di offerta in prelazione dovrà essere ripetuta.</u></p> <p><u>6. Qualunque trasferimento fatto in violazione alla procedura indicata nel presente art. 9, non avrà effetto nei confronti dei soci e della Società.</u></p> <p><u>Conseguentemente gli Amministratori sono</u></p>	
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ART. 9 - VALUTAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE</p> <p>Il valore della quota di partecipazione nei casi di esclusione o di recesso sarà determinato ai sensi dell'art. 2473 c.c. ed il rimborso sarà eseguito con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 2473 e 2473 bis c.c..</p>	<p><u>autorizzati a rifiutare l'iscrizione del cessionario divenuto tale in violazione della procedura nei libro dei soci.</u></p> <p>ART. 9¹⁰ - VALUTAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONI</p> <p>Il valore della delle <u>quota di partecipazione azioni</u> nei casi di esclusione o di recesso sarà^{sarà} determinato ai sensi dell'art. 2473 c.c. <u>2473 ter del codice civile</u> ed il rimborso sarà^{sarà} eseguito con le modalità^{modalità} e nei limiti di cui agli artt. 2473 e 2473 bis c.c. <u>2473 ter e 2473 quater del codice civile.</u></p>	<p>ART. 10 - VALUTAZIONE DELLE AZIONI</p> <p>Il valore delle azioni nei casi di esclusione o di recesso sarà determinato ai sensi dell'art. 2437 <i>ter</i> del codice civile ed il rimborso sarà eseguito con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 2437 <i>ter</i> e 2437 <i>quater</i> del codice civile.</p>
---	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>ART. 10 - FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:</p> <p>a) contributi in conto esercizio;</p> <p>b) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso banche e intermediari finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;</p> <p>c) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dai soci stessi e/o dal settore pubblico e/o privato;</p> <p>d) emissioni di titoli di debito di cui all'art.2483 del codice civile e di strumenti finanziari nelle forme disciplinate dalla legislazione di tempo in</p>	<p>ART. 10<u>11</u> - FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società<u>Società</u> trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:</p> <p>a) contributi in conto esercizio;</p> <p>b) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso banche e intermediari finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;</p> <p>c) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dai soci stessi e/o dal settore pubblico e/o privato;</p> <p>d) emissioni di titoli di debito di cui<u>all'art.2483 obbligazioni, anche convertibili in azioni, in osservanza</u> del codice civile e di</p>	<p>ART. 11 - FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:</p> <p>a) contributi in conto esercizio;</p> <p>b) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso banche e intermediari finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;</p> <p>c) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dai soci stessi e/o dal settore pubblico e/o privato;</p> <p>d) emissioni di obbligazioni, anche convertibili in azioni, in osservanza del codice civile e della legislazione di tempo in tempo vigente nonché</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>tempo vigente. Le relative deliberazioni in materia saranno assunte dall'assemblea dei soci;</p> <p>e) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente.</p> <p>2. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto e finanziamenti nel rispetto delle norme in vigore.</p> <p>3. Tali finanziamenti si intendono sempre onerosi, salvo espresso patto contrario.</p>	<p>strumenti finanziari nelle forme disciplinate dalla <u>della</u> legislazione di tempo in tempo vigente <u>nonché delle disposizioni del presente statuto.</u></p> <p>Le relative deliberazioni in materia <u>ivi inclusi i termini e le condizioni del regolamento del prestito obbligazionario.</u> saranno assunte dall'assemblea <u>Assemblea</u> dei soci;</p> <p>e) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente.</p> <p>2. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto <u>, in conto futuro aumento di capitale</u> e finanziamenti nel rispetto delle norme in vigore.</p> <p>3. Tali finanziamenti si intendono sempre onerosi, salvo espresso patto contrario. <u>4.</u> I soci</p>	<p>delle disposizioni del presente statuto. Le relative deliberazioni in materia ivi inclusi i termini e le condizioni del regolamento del prestito obbligazionario, saranno assunte dall'Assemblea dei soci;</p> <p>e) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente.</p> <p>2. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, in conto futuro aumento di capitale e finanziamenti nel rispetto delle norme in vigore.</p> <p>3. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità</p>
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>4. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziarie - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuant.</p> <p>5. I versamenti sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2466 del</p>	<p>potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società<u>Società</u>, in relazione alle necessità<u>necessità</u> finanziarie - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuant.</p> <p>5.4. I versamenti sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2466 <u>2344</u> del Codice Civile<u>codice civile</u>.</p> <p>6.5. La società<u>Società potrà</u> acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso, nel</p>	<p>finanziario - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuant.</p> <p>4. I versamenti sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.</p> <p>5. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle</p>
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>Codice Civile.</p> <p>6. La societa' potra' acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra i pubblico. I crediti derivanti dai finanziamenti dei soci alla societa' non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario.</p>	<p>rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I crediti derivanti dai finanziamenti dei soci alla societa'<u>Società</u> non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario.</p>	<p>normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I crediti derivanti dai finanziamenti dei soci alla Società non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">ADEMPIMENTI DEI SOCI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">ADEMPIMENTI DEI SOCI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">ADEMPIMENTI DEI SOCI</p>
<p>ART. 11 - RECESSO</p>	<p>ART. 11<u>12</u> - RECESSO</p>	<p>ART. 12 - RECESSO</p>
<p>1. I soci possono recedere dalla Societa', oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. e dal presente statuto, per concorde volonta' dei soci.</p>	<p>1. I soci possono recedere dalla Societa'<u>Società</u>, oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c.<u>2437</u> <u>del codice civile</u> e dal presente statute<u>Statuto</u>,</p>	<p>1. I soci possono recedere dalla Società, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile e dal presente Statuto, per concorde</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>2. Il recesso di un socio comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2473, commi 3 e 4, del codice civile.</p> <p>ART. 12 - ESCLUSIONE DEL SOCIO</p> <p>1. L'esclusione del socio e' pronunciata dall'Assemblea dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none">- nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto;- qualora la permanenza del socio non consenta piu' alla societa' di rispettare una o piu' delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto. <p>2. L'esclusione e' deliberata dai soci su proposta</p>	<p>per concorde volenta'<u>volontà</u> dei soci.</p> <p>2. Il recesso di un socio comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2473, commi 3<u>2437 bis, 2437 ter</u> e 4,<u>2437 quater</u> del codice civile.</p> <p>ART. 12<u>13</u>- ESCLUSIONE DEL SOCIO</p> <p>1. L'esclusione del socio e'<u>e'è</u> pronunciata dall'Assemblea dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none">- nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto;- qualora la permanenza del socio non consenta piu'<u>più</u> alla societa'<u>società</u> di rispettare una o piu'<u>più</u> delle condizioni di cui all'art. 1, comma<u>paragrafo</u> 2, del presente statuto<u>Statuto</u>. <p>2. L'esclusione e'<u>e'è</u> deliberata dai soci su</p>	<p>volontà dei soci.</p> <p>2. Il recesso di un socio comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2437 <i>bis</i>, 2437 <i>ter</i> e 2437 <i>quater</i> del codice civile.</p> <p>ART. 13- ESCLUSIONE DEL SOCIO</p> <p>1. L'esclusione del socio è pronunciata dall'Assemblea dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none">- nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto;- qualora la permanenza del socio non consenta più alla società di rispettare una o più delle condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 2, del presente Statuto. <p>2. L'esclusione è deliberata dai soci su proposta</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea, da assumersi con la totalita' del capitale sociale, non computandosi le quote del socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.</p> <p>3. Entro tale termine il socio escluso puo' fare opposizione davanti all'Autorita' Giudiziaria, a norma dell'art. 35 che puo' sospendere l'esecuzione della deliberazione di esclusione nell'attesa di pronunciarsi nel merito.</p> <p>4. L'Assemblea dei soci deliberera' definitivamente in merito all'esclusione, una volta pronunciato il giudizio di merito.</p>	<p>proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea, da assumersi con la totalita'<u>totalità</u> del capitale sociale, non computandosi le quote del socio da escludere, ed ha effetto decorsi <u>30 (trenta)</u> giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.</p> <p>3. Entro tale termine il socio escluso puo'<u>può</u> fare opposizione davanti all'Autorita'<u>Autorità</u> Giudiziaria, a norma dell'art. 35<u>33 del presente Statuto</u> che puo'<u>può</u> sospendere l'esecuzione della deliberazione di esclusione nell'attesa di pronunciarsi nel merito.</p> <p>4. L'Assemblea dei soci deliberera'<u>delibererà</u> definitivamente in merito all'esclusione, una volta pronunciato il giudizio di merito.</p>	<p>del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea, da assumersi con la totalità del capitale sociale, non computandosi le quote del socio da escludere, ed ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.</p> <p>3. Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria, a norma dell'art. 33 del presente Statuto che può sospendere l'esecuzione della deliberazione di esclusione nell'attesa di pronunciarsi nel merito.</p> <p>4. L'Assemblea dei soci delibererà definitivamente in merito all'esclusione, una volta pronunciato il giudizio di merito.</p>
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>5. Il provvedimento di esclusione deve essere iscritto al Registro delle Imprese ai sensi di legge.</p> <p>6. L'esclusione di un socio comporta l'applicazione dell'art. 2473bis del Codice Civile.</p> <p>ART. 13 - ULTERIORI EFFETTI DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE DEL SOCIO</p> <p>1. Il socio che sia receduto o escluso, rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società, che risultino pendenti al momento della comunicazione di recesso o della comunicazione della delibera di esclusione.</p> <p>2. Nei casi di esclusione o di recesso, tutte le</p>	<p>5. Il provvedimento di esclusione deve essere iscritto al Registro delle Imprese <u>annotato al libro dei soci</u> ai sensi di legge.</p> <p>6. L'esclusione di un socio comporta l'applicazione dell'art. 2473bis del Codice Civile.</p> <p>ART. 13<u>14</u> - ULTERIORI EFFETTI DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE<u>ESCLUSIONE</u> DEL SOCIO</p> <p>1. Il socio che sia receduto o escluso, rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società<u>Società</u>, che risultino pendenti al momento della comunicazione di recesso o della comunicazione della delibera di esclusione.</p> <p>2. Nei casi di esclusione o di recesso, tutte le</p>	<p>5. Il provvedimento di esclusione deve essere annotato al libro dei soci ai sensi di legge.</p> <p>ART. 14 - ULTERIORI EFFETTI DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE DEL SOCIO</p> <p>1. Il socio che sia receduto o escluso, rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società, che risultino pendenti al momento della comunicazione di recesso o della comunicazione della delibera di esclusione.</p> <p>2. Nei casi di esclusione o di recesso, tutte le</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>spese relative direttamente o indirettamente al giudizio, saranno a carico del socio receduto o escluso.</p> <p>ART. 14 - OBBLIGHI</p> <p>1. Ciascun socio si obbliga:</p> <ul style="list-style-type: none">- a comunicare alla Societa' mediante lettera raccomandata A.R., ogni evento che possa comportare la sua esclusione dalla Societa' stessa, entro quindici giorni dal suo verificarsi;- a mantenere la massima riservatezza su quanto sia venuto a conoscenza a causa della sua partecipazione alla Societa' e non sia di pubblico dominio.	<p>spese relative direttamente o indirettamente al giudizio, saranno a carico del socio receduto o escluso.</p> <p>ART. 1415 - OBBLIGHI</p> <p>1. Ciascun socio si obbliga:</p> <ul style="list-style-type: none">- a comunicare alla Societa'<u>Società</u> mediante lettera raccomandata A.R., ogni evento che possa comportare la sua esclusione dalla Societa'<u>Società</u> stessa, entro quindici giorni dal suo verificarsi;- a mantenere la massima riservatezza su quanto sia venuto a conoscenza a causa della sua partecipazione alla Societa'<u>eSocietà che</u> non sia di pubblico dominio.	<p>spese relative direttamente o indirettamente al giudizio, saranno a carico del socio receduto o escluso.</p> <p>ART. 15 - OBBLIGHI</p> <p>1. Ciascun socio si obbliga:</p> <ul style="list-style-type: none">- a comunicare alla Società mediante lettera raccomandata A.R., ogni evento che possa comportare la sua esclusione dalla Società stessa, entro quindici giorni dal suo verificarsi;- a mantenere la massima riservatezza su quanto sia venuto a conoscenza a causa della sua partecipazione alla Società che non sia di pubblico dominio.
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">ORGANI DELLA SOCIETA'</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">ORGANI DELLA SOCIETA'</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">ORGANI DELLA SOCIETA'</p>
<p>ART. 15 – ORGANI</p> <p>1. Sono Organi della Societa'</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea - il Consiglio di Amministrazione - l'organo di controllo e il revisore legale, qualora nominati. 	<p>ART. 15<u>16</u> – ORGANI</p> <p>1. Sono Organi<u>organi</u> della Societa'<u>Società</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea <u>dei soci</u> - <u>l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione</u> - l'organo di controllo e il revisore legale, qualora nominati.<u>il Collegio Sindacale.</u> <p><u>La revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea dei soci ad un Revisore o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.</u></p>	<p>ART. 16 – ORGANI</p> <p>1. Sono organi della Società</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea dei soci - l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione - il Collegio Sindacale. <p>La revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea dei soci ad un Revisore o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>2. L'Assemblea, con delibera motivata riguardo</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p><u>2. L'Assemblea, con delibera motivata riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione ovvero adotti uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.</u></p> <p><u>3. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo congiunto, esercitabile da parte dei soci secondo il modello della società "in house providing", l'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, e il Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive</u></p>	<p>alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione ovvero adotti uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.</p> <p>3. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo congiunto, esercitabile da parte dei soci secondo il modello della società "in house providing", l'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, e il Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, sono soggetti alla preventiva</p>
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ART. 16 – ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorche' assenti o dissenzienti.</p>	<p><u>competenze, sono soggetti alla preventiva autorizzazione delle proprie delibere da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo nelle specifiche materie indicate al successivo art. 29 del presente Statuto, fermo restando la competenza esclusiva di detti organi in tutte le altre.</u></p> <p><u>E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</u></p> <p>ART. 1617 – ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalita'<u>universalità</u> dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita'<u>conformità</u> alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorche'<u>ancorché</u></p>	<p>autorizzazione delle proprie delibere da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo nelle specifiche materie indicate al successivo art. 29 del presente Statuto, fermo restando la competenza esclusiva di detti organi in tutte le altre.</p> <p>E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p>ART. 17 – ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti, dissenzienti o astenuti.</p>
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>2. La convocazione dell'Assemblea e' disposta dagli Amministratori, oppure quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un quarto del capitale sociale e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare, ovvero quando lo richieda l'organo di controllo nei casi previsti dalla legge.</p>	<p>assenti e, <u>dissenzienti o astenuti.</u></p> <p>2. La convocazione dell'Assemblea e', <u>sia ordinaria che straordinaria, è disposta dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, ovvero quando lo richieda l'organo di controllo e nei casi previsti dalla legge. La convocazione inoltre è</u> disposta dagli Amministratori, oppure <u>senza ritardo</u> quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno <u>1/10 (un quarto decimo)</u> del capitale sociale e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare, ovvero quando lo richieda l'organo di controllo nei casi previsti dalla legge.</p>	<p>2. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disposta dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, ovvero quando lo richieda l'organo di controllo e nei casi previsti dalla legge. La convocazione inoltre è disposta senza ritardo quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare.</p>
---	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>3. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società . Tuttavia può venire convocata anche in luogo diverso, purché in Italia.</p>	<p>3. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società. Tuttavia può venire convocata anche <u>Società e altresì</u> in luogo diverso, purché <u>purché</u> in Italia.</p>	<p>3. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società e altresì in luogo diverso, purché in Italia.</p>
<p>4. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura quando la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano.</p>	<p>4. <u>Per l'approvazione del bilancio</u> l'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione <u>si riunisce</u> almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura quando la società <u>Società</u> sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano.</p>	<p>4. Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura quando la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano.</p>
<p>5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata</p>	<p>5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata</p>	<p>5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>periodicamente al fine di informare i soci sull'andamento dell'esercizio nonche', a norma del successivo art.19, per autorizzare i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti della Societa' ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.</p>	<p>periodicamente al fine di informare i soci sull'andamento dell'esercizio nonche'<u>nonché</u>, a norma del successivo art.19,20, per autorizzare i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti della Societa' ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno<u>Società</u>.</p>	<p>periodicamente al fine di informare i soci sull'andamento dell'esercizio nonché, a norma del successivo art.20, per autorizzare i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti della Società.</p>
<p>ART. 17 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE</p>	<p>ART. 17<u>18</u> - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE<u>DELL' ASSEMBLEA</u></p>	<p>ART. 18 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA</p>
<p>1. L'Assemblea e' convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, nei casi previsti dalla Legge, dall'organo di controllo, osservate le disposizioni</p>	<p>1. L'Assemblea e' convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, nei casi previsti dalla Legge, dall'organo di controllo, osservate le disposizioni</p>	<p>1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a mezzo di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>di legge, ed in particolare l'art. 2479bis C.C., a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o altro mezzo telematico con attestazione di ricevimento, indicante l'anno, il mese, il giorno, l'ora, la sede della riunione e contenente l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi all'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. I soci che non abbiano indicato l'indirizzo di posta elettronica od abbiano revocato l'indicazione precedentemente fatta, hanno diritto di ricevere l'avviso a mezzo raccomandata.</p>	<p>di legge, ed in particolare l'art. 2479bis C.C., a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o altro mezzo telematico con attestazione di ricevimento, indicante, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a mezzo di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve indicare</p> <p>l'anno, il mese, il giorno, l'ora, la sede della</p>	<p>convocata anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve indicare l'anno, il mese, il giorno, l'ora, la sede della riunione e contenente l'elenco delle materie da trattare. I soci che non abbiano indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata od abbiano revocato l'indicazione precedentemente fatta senza sostituirla con altra, hanno diritto di ricevere l'avviso a mezzo raccomandata.</p>
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea possono essere fissati il giorno e l'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>3. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non</p>	<p>riunione e contenente l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi all'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. I soci che non abbiano indicato l'indirizzo di posta elettronica <u>certificata</u> od abbiano revocato l'indicazione precedentemente fatta <u>senza sostituirla con altra</u>, hanno diritto di ricevere l'avviso a mezzo raccomandata.</p> <p>2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea possono essere fissati il giorno e l'ora per la seconda convocazione che non potrà<u>potrà</u> avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>3. Sono tuttavia valide le Assemblee<u>assemblee</u>,</p>	<p>2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea possono essere fissati il giorno e l'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>3. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>convocate secondo le modalita' sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano, o siano informati, tutti gli Amministratori in carica, nonche' l'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.</p> <p>4. Se gli Amministratori o l'organo di controllo o suoi componenti non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Societa', nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.</p>	<p>anche non convocate secondo le modalita'<u>modalità</u> sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano, o siano informati, tutti gli <u>la</u> <u>maggioranza degli</u> Amministratori in carica, nonche' <u>Inonché dell'</u>organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.4. Se gli Amministratori o l'organo di controllo o suoi componenti non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Societa', nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. <u>a condizione</u></p>	<p>convocate secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza degli Amministratori in carica, nonché dell'organo di controllo a condizione tuttavia che nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e salvo l'obbligo di dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo non presenti.</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ART.18 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. Per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono essere iscritti al Registro delle Imprese.</p> <p>2. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea puo' farsi rappresentare per</p>	<p><u>tuttavia che nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e salvo l'obbligo di dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo non presenti.</u></p> <p>ART.1819 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. Per essere ammessi all'Assemblea, i soci<u>gli azionisti</u> devono essere iscritti al Registro delle Imprese<u>libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data dell'Assemblea.</u></p> <p>2. Ogni socio<u>azionista</u> che abbia diritto di intervento all'Assemblea puo'<u>può</u> farsi</p>	<p>ART.19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. Per essere ammessi all'Assemblea, gli azionisti devono essere iscritti al libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data dell'Assemblea.</p> <p>2. Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per</p>
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 e dall'art. 2479bis, comma secondo, C.C., e la relativa documentazione e' conservata secondo le modalita' di cui all'art. 2478, comma primo, n. 2, C.C..</p>	<p>rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 e dall'art. 2479bis, comma secondo, C.C., e la relativa documentazione e' conservata secondo le modalita' di cui all'art. 2478, comma primo, n. 2, C.C. <u>del codice civile. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri dei organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.</u></p>	<p>delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri dei organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.</p>
<p>3. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza dell'Assemblea e' assunta, nell'ordine, dal Vice</p>	<p>3. <u>E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle seguenti condizioni</u></p>	<p>3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle seguenti condizioni</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dall'Amministratore presente piu' anziano di carica e, subordinatamente, di eta', ovvero ancora da persona designata dagli intervenuti in Assemblea.</p>	<p><u>delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</u></p> <p><u>- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;</u></p> <p><u>- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</u></p> <p><u>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</u></p> <p><u>- che sia consentito agli intervenuti di</u></p>	<p>delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;</p> <p>- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>- che sia consentito agli intervenuti di</p>
---	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>4. Spetta al Presidente dell'Assemblea:</p> <p>- verificare la regolarita' della costituzione;</p>	<p><u>partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione;</u></p> <p><u>- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati per la riunione.</u></p> <p><u>4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.</u></p>	<p>partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione;</p> <p>- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati per la riunione.</p> <p>4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.</p>
---	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>- accertare l'identita' dei presenti e il diritto di intervento alla stessa;</p> <p>- determinare il modo della votazione;</p> <p>- regolare la disciplina della discussione.</p> <p>Di tali verifiche il Presidente dell'Assemblea deve darne conto nel verbale di cui al successivo punto n. 6.</p> <p>5. L'Assemblea nomina su proposta del Presidente, un Segretario anche non socio.</p>	<p><u>5.</u> L'Assemblea e'è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza dell'Assemblea e'è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente<u>vicepresidente</u> del Consiglio di Amministrazione, <u>se nominato,</u> ovvero dall'Amministratore presente piu'<u>più</u> anziano di</p>	<p>5. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza dell'Assemblea è assunta, nell'ordine, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ovvero dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, in osservanza all'art. 2375 del codice civile, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o dal notaio se richiesto.</p>	<p>carica e, subordinatamente, di eta'<u>età</u>, ovvero ancora da persona designata dagli intervenuti in Assemblea.</p> <p><u>6. Nelle Assemblee ordinarie il Segretario, scelto anche tra persone estranee ai soci o tra il personale dipendente, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente, di volta in volta o per periodi temporali di uno o più anni. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario congiuntamente. Nei casi previsti dalla legge la funzione di Segretario è assolta da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea.</u></p> <p>4-7. Spetta al Presidente dell'Assemblea:</p>	<p>ancora da persona designata dagli intervenuti in Assemblea.</p> <p>6. Nelle Assemblee ordinarie il Segretario, scelto anche tra persone estranee ai soci o tra il personale dipendente, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente, di volta in volta o per periodi temporali di uno o più anni. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario congiuntamente. Nei casi previsti dalla legge la funzione di Segretario è assolta da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea.</p> <p>7. Spetta al Presidente dell'Assemblea:</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<ul style="list-style-type: none"> - verificare la regolarita'<u>regolarità</u> della costituzione; - accertare l'identita'<u>identità e la legittimazione</u> dei presenti e il<u>al</u> diritto di intervento alla stessa;determinare il modo della votazione<u>e al voto, nonché la regolarità delle deleghe;</u> - regolare la disciplina della discussione;; <p>Di tali verifiche il Presidente dell'Assemblea deve darne conto nel verbale di cui al successivo punto n. 6.</p> <p>5. L'Assemblea nomina su proposta del Presidente, un Segretario anche non socio.</p> <p>6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, in osservanza all'art. 2375 del codice civile, firmato dal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - verificare la regolarità della costituzione; - accertare l'identità e la legittimazione dei presenti al diritto di intervento e al voto, nonché la regolarità delle deleghe; - regolare la disciplina della discussione; - determinare il modo della votazione ed accertarne il risultato.
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ART. 19 - DELIBERE DELL' ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea oltre a deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2479 c.c. e su quelli ad essa spettanti per disposizioni normative e del presente statuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, ove non previsti nel budget annuale che superino l'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00); - autorizza, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, i piani industriali e finanziari, 	<p>Presidente e dal Segretario verbalizzante o dal notaio se richiesto, <u>determinare il modo della votazione ed accertarne il risultato.</u></p> <p>ART. 19<u>20</u> – COSTITUZIONE E DELIBERE DELL' ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea <u>ordinaria</u>, oltre a deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2479 c.c. e su quelli ad essa spettanti per disposizioni normative e del presente statute <u>2364 del codice civile</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, ove non previsti nel budget annuale che superino l'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00); - autorizza, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, i piani industriali e finanziari, 	<p>ART. 20 – COSTITUZIONE E DELIBERE DELL' ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, ove non previsti nel budget annuale che superino l'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00); - autorizza, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, i piani industriali e finanziari,
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società' ;</p> <p>- autorizza gli atti elaborati dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, relativi alle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, e successive modifiche ed integrazioni per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformita' al modello normativo di affidamento diretto «in house».</p> <p>2. L'Assemblea e' regolarmente costituita sia in</p>	<p>annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società' ; autorizza gli atti elaborati dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, relativi alle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, e successive modifiche ed integrazioni per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformita' al modello normativo di affidamento diretto «in house» <u>Società</u>.</p> <p>2. L'Assemblea <u>e'ordinaria è</u> regolarmente</p>	<p>annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la meta' del capitale sociale e delibera, salvo che non sia diversamente stabilito dal presente statuto, a maggioranza assoluta, salvo la piu' qualificata maggioranza richiesta al punto successivo.</p>	<p>costituita sia in prima che in seconda convocazione<u>convocazione</u> con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la meta'<u>meta'</u> del capitale sociale e delibera, salvo che non sia diversamente stabilito dal presente statuto, a maggioranza assoluta, salvo la piu' qualificata maggioranza richiesta al punto successivo. <u>salvo per l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca delle cariche sociali in cui, in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia la parte di capitale rappresentata.</u></p>	<p>costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale , salvo per l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca delle cariche sociali in cui, in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia la parte di capitale rappresentata.</p>
<p>3. L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno sette decimi del capitale sociale:</p>	<p>3. L'Assemblea <u>ordinaria</u> sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno <u>la maggioranza dei voti intervenuti in</u></p>	<p>3. L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti intervenuti in Assemblea.</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>- le modificazioni dell'atto costitutivo;</p> <p>- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.</p>	<p><u>Assemblea.</u></p> <p><u>4. L'Assemblea Straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 7/10 (sette decimi) del capitale sociale:</u></p> <p>le modificazioni dell'atto costitutivo; il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante</p>	<p>4. L'Assemblea Straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 7/10 (sette decimi) del capitale sociale.</p>
---	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. La Società' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei soci, composto da tre o cinque membri, scelti anche fra non soci nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società' partecipate dagli enti locali. Il numero di componenti del consiglio di amministrazione viene scelto dall'assemblea prima di provvedere alla nomina dello stesso.</p> <p>Dovra' essere assicurata la presenza del genere</p>	<p>modificaione dei diritti dei soci.</p> <p>ART. 20 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE<u>21</u> - ORGANO <u>AMMINISTRATIVO</u></p> <p>1. La Società' <u>Società è</u> amministrata da un <u>Amministratore Unico o da un</u> Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei soci <u>adottato con la delibera motivata di cui al precedente articolo 16, paragrafo 2, del presente Statuto e</u>, composto da <u>3 (tre)</u> o <u>5 (cinque membri)</u>, scelti anche fra non soci nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società' <u>società</u> partecipate dagli enti <u>Enti</u> locali. Il</p>	<p>ART. 21 - ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, adottato con la delibera motivata di cui al precedente articolo 16, paragrafo 2, del presente Statuto e, composto da 3 (tre) o 5 (cinque membri), scelti anche fra non soci nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. Il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>meno rappresentato secondo le disposizioni normative in vigore.</p>	<p>numero di componenti del consiglio di amministrazione viene scelto <u>Consiglio di Amministrazione</u> viene stabilito dall'assemblea <u>Assemblea</u> prima di provvedere alla nomina dello stesso <u>dei suoi componenti</u>.</p> <p>Devra'</p> <p><u>2. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa di revoca la grave o reiterata violazione degli obblighi informativi previsti all'art 23, paragrafo 2, lettera f) del presente Statuto o l'inosservanza degli indirizzi di gestione impartiti dall'Assemblea deliberati dal Comitato di</u></p>	<p>viene stabilito dall'Assemblea prima di provvedere alla nomina dei suoi componenti.</p> <p>2. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa di revoca la grave o reiterata violazione degli obblighi informativi previsti all'art 23, paragrafo 2, lettera f) del presente Statuto o l'inosservanza degli indirizzi di gestione impartiti dall'Assemblea deliberati dal Comitato di</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>2. Agli Amministratori spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio; - un compenso determinato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione 	<p><u>Indirizzo Strategico e Controllo Analogo. Dovrà</u> essere assicurata la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni normative in vigore. <u>Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del consiglio appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.</u></p> <p>2.<u>3.</u> Agli Amministratori spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio; - un compenso determinato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione 	<p>Indirizzo Strategico e Controllo Analogo. Dovrà essere assicurata la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni normative in vigore. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del consiglio appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.</p> <p>3. Agli Amministratori spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio; - un compenso determinato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>speciale in materia di societa' partecipate dagli enti locali.</p> <p>3. L'Assemblea puo' determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di societa' partecipate dagli enti locali.</p>	<p>speciale in materia di societa'<u>società</u> partecipate dagli enti<u>Enti</u> locali.</p> <p>3-4. L'Assemblea puo'<u>può</u> determinare <u>in via anticipata</u> un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori<u>Amministratori</u>, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di societa'<u>società</u> partecipate dagli enti<u>Enti</u> locali.</p> <p><u>Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuto alcun gettone di presenza ai Consiglieri né premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività particolari né trattamenti di fine mandato.</u></p>	<p>speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>4. L'Assemblea può determinare in via anticipata un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuto alcun gettone di presenza ai Consiglieri né premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività particolari né trattamenti di fine mandato.</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>ART. 21 - CARICHE SOCIALI</p> <p>1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea in sede di nomina e comunque non oltre tre esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'assemblea dei soci e un vice Presidente, cui spettano la rappresentanza legale della società, la firma sociale ed i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.</p>	<p>ART. 21²² - CARICHE SOCIALI</p> <p>1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea<u>Assemblea</u> in sede di nomina e comunque non oltre <u>3 (tre)</u> esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'assemblea dei soci e un vice Presidente, cui spettano la rappresentanza legale della società, la firma sociale ed i poteri del Presidente in<u>Assemblea dei soci. In</u> caso di sua assenza o impedimento- <u>l'Assemblea o il</u></p>	<p>ART. 22 - CARICHE SOCIALI</p> <p>1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea o il Consiglio possono individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>Il presidente ed il vice presidente del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra i consiglieri di amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.</p> <p>3. Se, in pendenza del termine, vengono a</p>	<p><u>Consiglio possono individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</u></p> <p>Il presidente<u>Presidente</u> ed il vice-presidente del consiglio di amministrazione<u>Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione</u> devono essere scelti tra i consiglieri di amministrazione<u>Consiglieri di Amministrazione</u> in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società<u>società</u> partecipate dagli enti<u>Enti</u> locali.</p> <p>3. Se, in pendenza del termine, vengono a</p>	<p>Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>3. Se, in pendenza del termine, vengono a</p>
---	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>mancare uno o piu' Amministratori, si applica quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.</p> <p>ART. 22 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Societa' e ha facolta' di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea come specificato al precedente articolo 19.</p>	<p>mancare uno o piu'<u>più</u> Amministratori, si applica quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.</p> <p>ART. 22<u>23</u> - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione e'<u>è</u> investito dei piu'<u>più</u> ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Societa'<u>Società</u> e ha facolta'<u>facoltà</u> di compiere tutti gli atti che non rientrano nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea —come specificato al precedente articolo 19.<u>e nel rispetto di quanto disposto nella preventiva autorizzazione da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo per le delibere nelle materie ad esso attribuite.</u></p>	<p>mancare uno o più Amministratori, si applica quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.</p> <p>ART. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrano nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e nel rispetto di quanto disposto nella preventiva autorizzazione da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo per le delibere nelle materie ad esso attribuite.</p>
---	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la preventiva autorizzazione dell' Assemblea dei soci nei casi previsti dall'art. 19 del presente statuto:</p> <p>a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Societa' per la gestione del servizio idrico integrato;</p> <p>b) approvare gli atti, elaborati dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria</p>	<p>2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la preventiva autorizzazione dell' Assemblea dei soci nei casi previsti dall'art. 19<u>20</u> del presente statute<u>Statuto</u>:</p> <p>a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Societa'<u>Società</u> per la gestione del servizio idrico integrato;</p> <p>b) approvare gli atti, elaborati dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria</p>	<p>2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci nei casi previsti dall'art. 20 del presente Statuto:</p> <p>a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società per la gestione del servizio idrico integrato;</p> <p>b) approvare gli atti, elaborati dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e</p>
---	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012, convertito con legge n. 221/2012 e successive modifiche ed integrazioni per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformita' al modello normativo di affidamento diretto «in house»;</p>	<p>richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012, convertito con legge n. 221/2012 e successive modifiche ed integrazioni nazionale e comunitaria applicabile per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformita'conformità al modello normativo di affidamento diretto «<i>in house</i>»;</p>	<p>comunitaria applicabile per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto «<i>in house</i>»;</p>
<p>c) formulare apposite relazioni agli enti locali titolari del servizio idrico integrato affidato alla Societa' in merito alla gestione del servizio medesimo;</p>	<p>c) formulare apposite relazioni agli entiEnti locali titolari del servizio idrico integrato affidato alla Societa'Società in merito alla gestione del servizio medesimo;</p>	<p>c) formulare apposite relazioni agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato affidato alla Società in merito alla gestione del servizio medesimo;</p>
<p>d) promuovere la consultazione tra gli enti locali soci al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli enti locali medesimi all'esercizio di attivita' sociali che integrino</p>	<p>d) promuovere la consultazione tra gli entiEnti locali soci al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli entiEnti locali medesimi all'esercizio di attivitáattività sociali che integrino</p>	<p>d) promuovere la consultazione tra gli Enti locali soci al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli Enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>diverse modalita' di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti;</p> <p>e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimita' sostanziale, la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa degli enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del d. l.vo n. 267/2000.</p>	<p>diverse modalita'<u>modalità</u> di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti;</p> <p>e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimita'<u>legittimità</u> sostanziale, la regolarita'<u>regolarità</u> e la correttezza dell'azione amministrativa degli enti<u>Enti</u> locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del d. l.vo<u>D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000;</u></p> <p><u>f) fornire al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo le informazioni necessarie per l'effettivo svolgimento del controllo analogo congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione stesso.</u></p>	<p>diverse modalità di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti;</p> <p>e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimità sostanziale, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa degli Enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>f) fornire al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo le informazioni necessarie per l'effettivo svolgimento del controllo analogo congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione stesso.</p>
---	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>3. Il Consiglio di Amministrazione puo' attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno dei suoi membri, stabilendone poteri e deleghe. L'amministratore delegato deve essere scelto tra i consiglieri di amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare, se ritenuto utile allo svolgimento dell'attivit�, un comitato tecnico-scientifico che coadiuvi l'attivit� degli Organi societari.</p>	<p>3. Il Consiglio di Amministrazione puo'<u>pu�</u> attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno <u>solo</u> dei suoi membri, stabilendone <u>contenuto</u>, poteri e deleghe. L'amministratore delegato, <u>limiti e modalit� di esercizio della delega, conformemente alle previsioni normative di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 de codice civile. L'Amministratore Delegato</u> deve essere scelto tra i consiglieri di amministrazione<u>Consiglieri di Amministrazione</u> in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private.4. Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare, se ritenuto utile allo svolgimento</p>	<p>3. Il Consiglio di Amministrazione pu� attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno solo dei suoi membri, stabilendone, contenuto, poteri, limiti e modalit� di esercizio della delega, conformemente alle previsioni normative di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 de codice civile. L'Amministratore Delegato deve essere scelto tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private. Pu� altres� attribuire deleghe al Presidente, ove tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea.</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ART. 23 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nelle sedi della Società', sia altrove, purché in Italia.</p>	<p>dell'attività', un comitato tecnico-scientifico che coadiuvi l'attività' degli Organi societari. Può altresì attribuire deleghe al Presidente, ove tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea.</p> <p>ART. 23²⁴ - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna^{riunisce}, sia nelle sedi della Società'^{Società}, sia altrove, purché in Italia.^{2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna altresì purché in Italia ogniqualevolta il Presidente lo reputi necessario oppure}, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri e comunque nei casi previsti dall'art.</p>	<p>ART. 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nelle sedi della Società, sia altrove, purché in Italia ogniqualevolta il Presidente lo reputi necessario oppure, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna altresì, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri e comunque nei casi previsti dall'art. 2475, ultimo comma, C.C..</p>	<p>2475, ultimo comma, C.C. o dal Collegio Sindacale.</p> <p>3-2. Il Consiglio di Amministrazione viene è convocato dal Presidente o in caso di assenza e/o impedimento dal vice Presidente o dall'Amministratore delegato <u>Delegato</u>, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento <u>(es. posta elettronica certificata - PEC)</u>, da spedirsi almeno <u>3 (tre)</u> giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore <u>Consigliere</u> e all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2405 C.C. del codice civile al recapito espressamente comunicato dai destinatari e che risulti da apposita annotazione</p>	<p>2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC), almeno 3 (tre) giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Consigliere e all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2405 del codice civile al recapito espressamente comunicato dai destinatari e che risulti da apposita annotazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.</p>
---	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o in caso di assenza e/o impedimento dal vice Presidente o dall'Amministratore delegato, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento, da spediti almeno tre giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2405 C.C..</p>	<p><u>nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.</u></p> <p><u>L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione e contenere l'elenco delle materie da trattare.</u></p> <p>4.3. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può<u>può</u> essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.</p>	<p>L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione e contenere l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>3. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.</p>
---	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>4. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione puo' essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.</p>	<p>5.4. Il Consiglio di Amministrazione e'è regolarmente costituito <u>e le sue deliberazioni sono valide</u> anche in mancanza delle suddette formalita' qualora <u>formalità qualora tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione,</u> siano presenti tutti i suoi componenti, e <u>la maggioranza dei</u> membri dell'organo di controllo.</p>	<p>4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e le sue deliberazioni sono valide anche in mancanza delle suddette formalità qualora tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione, siano presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei membri dell'organo di controllo.</p>
<p>5. Il Consiglio di Amministrazione e' regolarmente costituito anche in mancanza delle suddette formalita' qualora siano presenti tutti i suoi componenti, e i membri dell'organo di controllo.</p>	<p><u>5. Solo nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione è convocato d'urgenza, è possibile tenere la riunione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale:</u> <u>- che siano presenti nello stesso luogo il</u></p>	<p>5. Solo nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione è convocato d'urgenza, è possibile tenere la riunione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale: - che siano presenti nello stesso luogo il</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p><u>Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</u></p> <p><u>- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</u></p> <p><u>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</u></p> <p><u>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</u></p>	<p>Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</p> <p>- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, dal vice Presidente o dall'Amministratore delegato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.</p> <p>7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato.</p> <p>ART. 24 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p><u>nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione.</u></p> <p>6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, dal vice Presidente<u>Vicepresidente, se nominato,</u> o dall'Amministratore delegato<u>Delegato</u> e, in mancanza di entrambi, dal componente più<u>più</u> anziano per carica o, in subordine, per età<u>età</u>.</p> <p>7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato.</p> <p>ART. 24<u>25</u> - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-<u>ZIONE</u><u>AMMINISTRAZIONE</u></p>	<p>nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione.</p> <p>6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.</p> <p>7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato.</p> <p>ART. 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>1. Per la validita' delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli Amministratori in carica, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente statuto.</p> <p>Ogni consigliere dispone di un voto. In caso di parita' prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.</p> <p>4. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo quanto diversamente indicato nel presente statuto.</p>	<p>1. Per la validita'<u>validità</u> delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli Amministratori in carica, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente statute<u>Statuto</u>.</p> <p><u>2.</u> Ogni consigliere<u>Consigliere</u> dispone di un voto. In caso di parita'<u>parità</u> prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.</p> <p>4. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo quanto diversamente indicato nel presente statute<u>Statuto</u>.</p>	<p>1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli Amministratori in carica, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto.</p> <p>2. Ogni Consigliere dispone di un voto. In caso di parità prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.</p> <p>4. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto.</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>5. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario designato dal Presidente stesso e scelto fra gli amministratori presenti o anche estraneo al Consiglio stesso.</p>	<p>5. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario designato dal Presidente stesso e scelto fra gli amministratori<u>Amministratori</u> presenti o anche estraneo al Consiglio stesso.</p>	<p>5. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario designato dal Presidente stesso e scelto fra gli Amministratori presenti o anche estraneo al Consiglio stesso.</p>
<p>6. Per quanto non espressamente disposto, si applicano le norme di cui agli articoli da 2475 a 2476 del codice civile.</p>	<p>6. Per quanto non espressamente disposto, si applicano le norme di cui agli articoli da 2475 a 2476 del codice civile.</p>	
<p>ART. 25 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</p>	<p>ART. 25<u>26</u> - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</p>	<p>ART. 26 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</p>
<p>1. La firma e la rappresentanza in nome e per conto della Società sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al vice Presidente e al consigliere</p>	<p>1. La firma e la rappresentanza <u>legale di fronte ai terzi</u> in nome e per conto della Società <u>Società</u> sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al vice</p>	<p>1. La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi della Società sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vicepresidente, ove nominato, e al</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>delegato nell'ambito dei poteri ai medesimi delegati.</p> <p>2. E' conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al vice Presidente o all'Amministratore delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società e/o terzi, come di revocarli.</p>	<p>Presidente e al consigliere delegato nonché al Vicepresidente, ove nominato, e al Consigliere Delegato nell'ambito dei poteri ai medesimi delegati.</p> <p>2. E' conferito <u>Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori speciali dipendenti della Società o terzi, conferendo loro poteri per specifici affari o attività. Analogamente spetta</u> al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al vice Presidente <u>Vicepresidente, se nominato,</u> o all'Amministratore delegato <u>Delegato</u>, nell'ambito delle rispettive competenze <u>deleghe</u>, il potere di rilasciare procure <u>e nominare procuratori speciali</u> per singole operazioni a dipendenti della</p>	<p>Consigliere Delegato nell'ambito dei poteri ai medesimi delegati.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori speciali dipendenti della Società o terzi, conferendo loro poteri per specifici affari o attività. Analogamente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al Vicepresidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle rispettive deleghe, il potere di rilasciare procure e nominare procuratori speciali per singole operazioni a dipendenti della Società e/o a</p>
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>3. Speciali procure possono essere attribuite dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>ART. 26 - DIRETTORE GENERALE</p> <p>1. Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo richiedano, potrà essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì, nei casi di Legge, la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. Le modalità di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire</p>	<p>Società<u>Società</u> e/o <u>a</u> terzi, come di revocarli.</p> <p>3. Speciali procure possono essere attribuite dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>ART. 26<u>27</u> - DIRETTORE GENERALE</p> <p>1. Agli uffici della Società<u>Società</u>, ove le dimensioni lo richiedano, potrà<u>potrà</u> essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì<u>altresì</u>, nei casi di Legge, la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. Le modalità<u>modalità</u> di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può<u>può</u></p>	<p>terzi, come di revocarli.</p> <p>ART. 27 - DIRETTORE GENERALE</p> <p>1. Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo richiedano, potrà essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì, nei casi di Legge, la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. Le modalità di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire</p>
---	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.</p> <p>ART. 27 - REGIME DEI CONTROLLI OBBLIGATORI</p> <p>1. Al verificarsi delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c. la Società e' soggetta tanto al controllo di legalita' (art. 2403 c.c.) quanto alla revisione dei conti (art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010).</p>	<p>attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.</p> <p>ART. 27 - REGIME DEI CONTROLLI OBBLIGATORI <u>ART. 28 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE</u></p> <p>1. Al verificarsi delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c. la Società e' soggetta tanto al controllo di legalita' (art. 2403 c.c.) quanto alla revisione dei conti (art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010). <u>Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due membri effettivi nonché di due membri supplenti. Ad essi</u></p>	<p>puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.</p> <p>ART. 28 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE</p> <p>1. Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due membri effettivi nonché di due membri supplenti. Ad essi si applicano le disposizioni normative stabilite dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile.</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>2. La societa', non essendo obbligata alla redazione del bilancio consolidato e non rientrando tra gli enti di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2010, puo' attribuire tali controllo e revisione ad un unico soggetto, necessariamente coincidente con quello definito dall'art. 2477 codice civile come "organo di controllo", ovvero, puo' attribuire il controllo di legalita' al suddetto "organo di controllo" e la revisione dei conti al "revisore legale" previsto dal D. Lgs. n. 39/2010.</p>	<p><u>si applicano le disposizioni normative stabilite dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile.</u></p> <p>2. La societa', non essendo obbligata alla redazione del bilancio consolidato e non rientrando tra gli enti di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2010, puo' attribuire tali controllo e revisione ad un unico soggetto, necessariamente coincidente con quello definito dall'art. 2477 codice civile come "organo di controllo", ovvero, puo' attribuire il controllo di legalita' al suddetto "organo di controllo" e la revisione dei conti al "revisore legale" previsto dal D. Lgs. n. 39/2010.<u>composizione del Collegio Sindacale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 e del</u></p>	<p>2. La composizione del Collegio Sindacale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 e del regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>3. All'"organo di controllo", anche monocratico, si applicano unicamente le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, comprese quelle che disciplinano l'attribuzione al medesimo della revisione dei conti.</p> <p>Al "revisore legale" si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico.</p> <p>4. Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli</p>	<p>regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.</p> <p>3. All'"organo di controllo", anche monocratico, si applicano unicamente le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, comprese quelle che disciplinano l'attribuzione al medesimo della revisione dei conti. Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli sulle società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>Al "revisore legale" 4. Il controllo contabile è affidato dall'Assemblea dei soci ad un Revisore Legale o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per</p>	<p>3. Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli sulle società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>4. Il controllo contabile è affidato dall'Assemblea dei soci ad un Revisore Legale o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico. Al Revisore Legale si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico.</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>sulle società' partecipate dagli enti locali.</p> <p>5. I componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore Legale, sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.</p> <p>ART. 28 – CONTROLLO ANALOGO</p> <p>1. Ai fini della disciplina inerente il controllo analogo e congiunto di cui al successivo</p>	<p><u>l'intera durata dell'incarico. Al Revisore Legale</u> si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico.</p> <p>4. Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli sulle società' partecipate dagli enti locali.</p> <p>5. I componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore Legale, sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.</p> <p>ART. 28<u>29</u> – CONTROLLO ANALOGO</p> <p><u>CONGIUNTO</u></p> <p>1. Ai fini della disciplina inerente il controllo analogo e congiunto di cui al successivo</p>	<p>5. I componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore Legale, sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.</p> <p>ART. 29 – CONTROLLO ANALOGO</p> <p>CONGIUNTO</p> <p>1. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo e congiunto è stabilita apposita convenzione</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>articolo, è prevista la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.), fermi restando i principi inderogabili della disciplina delle Società a Responsabilità Limitata.</p>	<p>articolo, è prevista la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.), fermi restando i principi inderogabili della disciplina delle Società a Responsabilità Limitata.</p> <p><u>dell'attuazione del controllo analogo e congiunto è stabilita apposita convenzione parasociale conclusa tra i Comuni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000 attraverso la quale è prevista, tra l'altro, la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.), avente le seguenti finalità:</u></p>	<p>parasociale conclusa tra i Comuni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000 attraverso la quale è prevista, tra l'altro, la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.), avente le seguenti finalità:</p> <p>a) provvedere a tutte le delibere ed approvazioni preliminari a quelle degli organi societari ad esse deputati dal presente Statuto e dal Codice Civile, precisate nell'apposito regolamento per la costituzione e funzionamento del C.I.S.C.A. relativa principalmente a:</p>
<p>ART. 29 - DIRITTI DEI SOCI E CONTROLLO ANALOGO CON-GIUNTO</p>	<p>ART. 29 - DIRITTI DEI SOCI E CONTROLLO ANALOGO CON-GIUNTO</p>	<p>i) atti di amministrazione straordinaria,</p> <p>ii) delibere inerenti agli indirizzi generali</p>
<p>1. L'affidamento dei servizi pubblici locali relativi alle attività previste nell'oggetto sociale</p>	<p>1. L'affidamento dei servizi pubblici locali relativi alle attività previste nell'oggetto sociale</p>	<p>della gestione dei servizi affidati "in house",</p> <p>iii) nomine e revoche degli organi</p>

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto ai sensi della vigente normativa comunitaria.</p>	<p>comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto ai sensi della vigente normativa comunitaria.</p>	<p>amministrativo e di controllo;</p>
<p>2. La Società gestisce il Servizio Idrico Integrato in via esclusiva in favore degli Enti Pubblici Soci ed in ogni caso nell'ambito dei territori di competenza degli stessi.</p>	<p>2. La Società gestisce il Servizio Idrico Integrato in via esclusiva in favore degli Enti Pubblici Soci ed in ogni caso nell'ambito dei territori di competenza degli stessi.</p>	<p>b) provvedere al controllo attraverso l'acquisizione dagli organi sociali di tutte le informazioni necessarie.</p>
<p>3. I Soci esercitano congiuntamente poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla gestione, fatte salve le competenze delle Autorità di Regolazione stabilite dalle norme, anche per tramite dell'attività del Comitato istituito ai sensi del precedente art. 28 del presente statuto.</p>	<p>3. I Soci esercitano congiuntamente poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla gestione, fatte salve le competenze delle Autorità di Regolazione stabilite dalle norme, anche per tramite dell'attività del Comitato istituito ai sensi del precedente art. 28 del presente statuto.</p>	<p>2. La titolarità della qualità di socio determina l'adesione di diritto al C.I.S.C.A. che riunisce tutti gli Enti azionisti presenti e futuri della Società, rappresentati dai Sindaci pro-tempore (o dagli assessori a ciò delegati) di ciascun Comune socio, con correlata accettazione del relativo regolamento di funzionamento.</p>
<p>ART. 30 – DISCIPLINA DEL COMITATO DI</p>	<p>ART. 30 – DISCIPLINA DEL COMITATO DI</p>	<p>3 Il C.I.S.C.A. non è un organo societario.</p>

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>INDIRIZZO STRATE-GICO E DI CONTROLLO</p> <p>ANALOGO</p> <p>1. L'Assemblea dei Soci costituisce il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo, composto dai Sindaci pro tempore dei Comuni soci in conformità alle disposizioni dell'apposito regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato di cui al successivo comma 7.</p> <p>2. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento della Società a Responsabilità Limitata in materia di amministrazione e ferma restando la sovranità dell'Assemblea dei Soci cui spetta anche la facoltà di autorizzare o meno gli atti del suddetto</p>	<p>INDIRIZZO STRATE-GICO E DI CONTROLLO</p> <p>ANALOGO</p> <p>1. L'Assemblea dei Soci costituisce il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo, composto dai Sindaci pro tempore dei Comuni soci in conformità alle disposizioni dell'apposito regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato di cui al successivo comma 7.</p> <p>2. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento della Società a Responsabilità Limitata in materia di amministrazione e ferma restando la sovranità dell'Assemblea dei Soci cui spetta anche la facoltà di autorizzare o meno gli atti del suddetto</p>	

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>Comitato, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari di Piave Servizi S.r.l. ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione della medesima società, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale e, in particolare, è titolare delle seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- formulazione delle linee guida, degli indirizzi, degli obiettivi, delle priorità, dei piani della Società relativi alle materie inerenti le competenze dell'Assemblea e da sottoporre all'autorizzazione di quest'ultima, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;- riferisce all'Assemblea, ai fini del controllo congiunto e analogo, in merito all'attuazione da	<p>Comitato, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari di Piave Servizi S.r.l. ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione della medesima società, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale e, in particolare, è titolare delle seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- formulazione delle linee guida, degli indirizzi, degli obiettivi, delle priorità, dei piani della Società relativi alle materie inerenti le competenze dell'Assemblea e da sottoporre all'autorizzazione di quest'ultima, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;- riferisce all'Assemblea, ai fini del controllo congiunto e analogo, in merito all'attuazione da	
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>parte del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società, emanando, se necessario, eventuali raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione;</p> <p>- formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni relative a:</p> <p>I) decisioni relative all'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi;</p> <p>II) tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di Legge o di competenza di altri Organi o Autorità;</p> <p>III) costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società nonché acquisizioni e dismissioni di</p>	<p>parte del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società, emanando, se necessario, eventuali raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione;</p> <p>- formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni relative a:</p> <p>I) decisioni relative all'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi;</p> <p>II) tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di Legge o di competenza di altri Organi o Autorità;</p> <p>III) costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società nonché acquisizioni e dismissioni di</p>	
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>immobili, impianti, rami di azienda e di partecipazioni;</p> <p>IV) richiesta al Consiglio di Amministrazione di convocazione dell'assemblea per l'esame di ogni e qualsivoglia questione ritenuta strategica.</p> <p>3. Il Comitato, fatte salve le competenze dell'organo di controllo societario, riferisce per iscritto all'Assemblea almeno due volte l'anno sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza in particolare con riferimento all'esercizio del controllo analogo e congiunto.</p> <p>4. Il Comitato informa i Comuni soci in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.</p> <p>5. Il Comitato è presieduto da persona indicata</p>	<p>immobili, impianti, rami di azienda e di partecipazioni;</p> <p>IV) richiesta al Consiglio di Amministrazione di convocazione dell'assemblea per l'esame di ogni e qualsivoglia questione ritenuta strategica.</p> <p>3. Il Comitato, fatte salve le competenze dell'organo di controllo societario, riferisce per iscritto all'Assemblea almeno due volte l'anno sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza in particolare con riferimento all'esercizio del controllo analogo e congiunto.</p> <p>4. Il Comitato informa i Comuni soci in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.</p> <p>5. Il Comitato è presieduto da persona indicata</p>	
---	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>dall'Assemblea e, in caso di assenza o impedimento, da un componente eletto dal Comitato stesso a maggioranza. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale che viene firmato dal Presidente e da un segretario, quest'ultimo nominato anche al di fuori dei membri del Comitato stesso.</p> <p>6. Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi lo presiede, quando questi lo ritenga opportuno ovvero dal Consiglio di Amministrazione qualora rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato e, in via straordinaria, su richiesta:</p> <p>a) di ogni membro,</p>	<p>dall'Assemblea e, in caso di assenza o impedimento, da un componente eletto dal Comitato stesso a maggioranza. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale che viene firmato dal Presidente e da un segretario, quest'ultimo nominato anche al di fuori dei membri del Comitato stesso.</p> <p>6. Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi lo presiede, quando questi lo ritenga opportuno ovvero dal Consiglio di Amministrazione qualora rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato e, in via straordinaria, su richiesta:</p> <p>a) di ogni membro,</p>	
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>b) del legale rappresentante della Società.</p> <p>7. Le specifiche competenze e le regole di funzionamento del Comitato sono definite con apposito Regolamento predisposto ed approvato dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>8. La carica di componente del Comitato è gratuita e non origina nemmeno titolo al rimborso spese sostenute.</p>	<p><u>a) provvedere a tutte le delibere ed approvazioni preliminari a quelle degli organi societari ad esse deputati dal presente Statuto e dal Codice Civile, precisate nell'apposito regolamento per la costituzione e funzionamento del C.I.S.C.A. relativa principalmente a:</u></p> <p><u>i) atti di amministrazione straordinaria,</u></p> <p><u>ii) delibere inerenti agli indirizzi generali della gestione dei servizi affidati "in house",</u></p> <p><u>iii) nomine e revocche degli organi amministrativo e di controllo;</u></p> <p>b) del legale rappresentante della Società. <u>provvedere al controllo attraverso l'acquisizione dagli organi sociali di tutte le informazioni necessarie.</u></p>	
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ART. 31 – ELEZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO</p> <p>1. I membri sono individuati nelle persone dei Sindaci pro tempore dei Comuni Soci o loro Assessori delegati e durano in carica fino al termine mandato.</p> <p>2. Il Comitato delibera a maggioranza dei</p>	<p>7. Le specifiche competenze e le regole di funzionamento del Comitato sono definite con apposito Regolamento predisposto ed approvato dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>8. La carica di componente del Comitato è gratuita e non origina nemmeno titolo al rimborso spese sostenute.</p> <p>ART. 31 – ELEZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO</p> <p>1. I membri sono individuati nelle persone dei Sindaci pro tempore dei Comuni Soci o loro Assessori delegati e durano in carica fino al termine mandato.</p> <p>2. Il Comitato delibera a maggioranza dei</p>	
---	--	--

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>presenti, consentendo anche la tra-smissione del voto anche a mezzo posta elettronica certificata</p>	<p>presenti, consentendo anche la tra-smissione del voto anche a mezzo posta elettronica certificata</p> <p><u>2. La titolarità della qualità di socio determina l'adesione di diritto al C.I.S.C.A. che riunisce tutti gli Enti azionisti presenti e futuri della Società, rappresentati dai Sindaci pro-tempore (o dagli assessori a ciò delegati) di ciascun Comune socio, con correlata accettazione del relativo regolamento di funzionamento.</u></p> <p><u>3 Il C.I.S.C.A. non è un organo societario.</u></p>	
<p>TITOLO V</p>	<p>TITOLO V</p>	<p>TITOLO V</p>
<p>ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</p>	<p>ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</p>	<p>ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</p>
<p>ART. 32 - ESERCIZIO SOCIALE</p>	<p>ART. 32<u>30</u> - ESERCIZIO SOCIALE</p>	<p>ART. 30 - ESERCIZIO SOCIALE</p>
<p>1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 gennaio e</p>	<p>1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1<u>1</u>° gennaio</p>	<p>1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>ART. 33 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE</p> <p>1. Ferma restando la particolare vocazione della societa' all'erogazione di servizi alla collettivita' di riferimento e al concorso della creazione del benessere collettivo, alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio ai sensi dell'art. 2478bis C.C., con l'osservanza delle norme in esso richiamate, da sottoporre all'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16 del presente Statuto, quando ricorrono i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2364 C.C..</p>	<p>e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>ART. 33<u>31</u> - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE</p> <p>1. Ferma restando la particolare vocazione della societa'<u>Società</u> all'erogazione di servizi alla collettivita'<u>collettività</u> di riferimento e al concorso della creazione del benessere collettivo, alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio ai sensi dell'art. 2478bis <u>C.C. degli artt. 2423 e seguenti del codice civile,</u> con l'osservanza delle norme in esso<u>essi</u> richiamate, da sottoporre all'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dal comma<u>paragrafo</u> 4 dell'art. 16<u>17</u> del presente</p>	<p>si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>ART. 31 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE</p> <p>1. Ferma restando la particolare vocazione della Società all'erogazione di servizi alla collettività di riferimento e al concorso della creazione del benessere collettivo, alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, con l'osservanza delle norme in essi richiamate, da sottoporre all'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dal paragrafo 4 dell'art. 17 del presente Statuto, quando ricorrono i presupposti di cui al secondo</p>
---	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>2. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio destinerà gli eventuali utili nel rispetto delle norme delle leggi vigenti, dedotto comunque il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale.</p> <p>3. Gli eventuali utili residui potranno essere destinati, alternativamente, ai soci o a riserva straordinaria.</p> <p>4. In caso di perdita di esercizio si assumeranno, se del caso, i provvedimenti di</p>	<p>Statuto, quando ricorrono i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2364 C.C.del codice civile.</p> <p>2. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio destinera'destinerà gli eventuali utili nel rispetto delle norme delle leggi vigenti, dedotto comunque il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale.</p> <p>3. Gli eventuali utili residui potranno essere destinati, alternativamente, ai soci o a riserva straordinaria.</p> <p>4. In caso di perdita di esercizio si assumeranno, se del caso, i provvedimenti di</p>	<p>comma dell'art. 2364 del codice civile.</p> <p>2. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio destinerà gli eventuali utili nel rispetto delle norme delle leggi vigenti, dedotto comunque il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale.</p> <p>3. Gli eventuali utili residui potranno essere destinati, alternativamente, ai soci o a riserva straordinaria.</p> <p>4. In caso di perdita di esercizio si assumeranno, se del caso, i provvedimenti di</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>cui agli artt. 2482bis, 2482ter e 2482quater C.C..</p>	<p>cui agli artt. 2482bis, 2482ter e 2482quater C.C.2446 e 2447 del codice civile.</p>	<p>cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI NORME FINALI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI NORME FINALI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI NORME FINALI</p>
<p>ART. 34 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p>	<p>ART. 34³² - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p>	<p>ART. 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p>
<p>1. La Societa' si scioglie nei casi di cui all'art. 2484 del C.C..</p> <p>2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Societa', l'Assemblea stabilisce le modalita' della liquidazione e la nomina di uno o piu' liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi ai sensi degli artt. 2484 e segg. C.C..</p>	<p>1. La Societa' Società si scioglie nei casi di cui all'art. 2484 del C.C. codice civile.</p> <p>2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Societa' Società, l'Assemblea stabilisce le modalita' modalità della liquidazione e la nomina di uno o piu' più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi ai sensi degli artt. artt. 2484 e segg. C.C. del codice civile.</p>	<p>1. La Società si scioglie nei casi di cui all'art. 2484 del codice civile.</p> <p>2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi ai sensi degli artt. 2484 e segg. del codice civile.</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>ART. 35 - FORO COMPETENTE</p> <p>1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, gli amministratori, i liquidatori e la Societa', oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validita', l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, sara' demandata al giudizio del Foro ove ha sede legale la Societa'.</p>	<p>ART. 35<u>33</u> - FORO COMPETENTE</p> <p>1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, gli amministratori<u>Amministratori</u>, i liquidatori e la Societa'<u>Società</u>, oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validita'<u>validità</u>, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, sara'<u>Statuto, sarà</u> demandata <u>in via esclusiva</u> al giudizio del Foro ove ha sede legale la Societa'<u>Società</u>.</p>	<p>ART. 33 - FORO COMPETENTE</p> <p>1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, gli Amministratori, i liquidatori e la Società, oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, sarà demandata in via esclusiva al giudizio del Foro ove ha sede legale la Società.</p>
<p>ART. 36 - ACCESSO AGLI ATTI</p> <p>1. L'accesso agli atti e' regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura di Societa' partecipata da enti locali.</p>	<p>ART. 36<u>34</u> - ACCESSO AGLI ATTI</p> <p>1. L'accesso agli atti e'è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura di Societa'<u>Società</u> partecipata da enti locali.</p>	<p>ART. 34 - ACCESSO AGLI ATTI</p> <p>1. L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura di Società partecipata da enti locali.</p> <p>2. In deroga ai limiti minimi di partecipazione</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ART. 37 - DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>1. Eventuali accordi tra i soci e/o tra i soci e la Società e relativi alla Società stessa sono validi solo se convenuti per iscritto.</p> <p>ART. 38 - RINVIO ALLA LEGGE</p> <p>1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi</p>	<p><u>2. In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del codice civile, ciascuna Amministrazione Pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, e legittimata a presentare denuncia al Tribunale competente per gravi irregolarità.</u></p> <p>ART. 37<u>35</u> - DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>1. Eventuali accordi tra i soci e/o tra i soci e la Società<u>Società</u> e relativi alla Società<u>Società</u> stessa sono validi solo se convenuti per iscritto.</p> <p>ART. 38<u>36</u> - RINVIO ALLA LEGGE</p> <p>1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile<u>codice civile</u> e</p>	<p>previsti dall'art. 2409 del codice civile, ciascuna Amministrazione Pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, e legittimata a presentare denuncia al Tribunale competente per gravi irregolarità.</p> <p>ART. 35 - DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>1. Eventuali accordi tra i soci e/o tra i soci e la Società e relativi alla Società stessa sono validi solo se convenuti per iscritto.</p> <p>ART. 36 - RINVIO ALLA LEGGE</p> <p>1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi</p>
---	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>vigenti in materia.</p> <p>2. La Societa' e' sottoposta alla giurisdizione dell'Autorita' Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.</p>	<p>delle leggi vigenti in materia.</p> <p>2. La Societa' <u>Società è</u> sottoposta alla giurisdizione dell'Autorita' <u>Autorità</u> Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.</p>	<p>vigenti in materia.</p> <p>2. La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.</p>
--	--	---

TESTO VIGENTE

PATTO PARASOCIALE TRA I SOCI DELLA SOCIETA' PIAVE SERVIZI S.R.L.

Tra:

- ZOTTARELLI Pieranna, nata a Treviso il 11.04.1963, domiciliata presso il Municipio di Roncade (TV), via Roma n. 53, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaca pro-tempore del Comune di Roncade (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI RONCADE (TV)**, codice fiscale: 80009430267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 08.06.2015 n. 35;
- PIAZZA Silvano, nato a Treviso il 04.10.1964, domiciliato presso il Municipio di Silea (TV), via Don G. Minzoni n. 12, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Silea (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI SILEA (TV)**, codice fiscale: 80007710264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 27.05.2015 n. 17;
- CAPPELLETTO Alberto, nato a Heiden (Svizzera) il 14.02.1964, domiciliato presso il Municipio di San Biagio di Callalata (TV), via Postumia Centro n. 71, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Biagio di Callalata (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)**, codice fiscale: 80009250269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 21.05.2015 n. 26;
- MORO Paola, nata a Monastier di Treviso (TV) il 10.08.1962, domiciliata presso il Municipio di Monastier di Treviso (TV), via Pralongo n. 3, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaca pro-tempore del Comune di Monastier di Treviso (TV), e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO (TV)**, codice fiscale: 80008690267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 28.05.2015 n. 19;
- GIULIATO Stefano, nato a Treviso il 08.07.1972, domiciliato presso il Municipio di Casale sul Sile (TV), via Vittorio Veneto n. 23, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Casale sul Sile (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CASALE SUL SILE (TV)**, codice fiscale: 80008210264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 28.05.2015 n. 16;
- GIURIATI Miriam, nata a Treviso il 27.09.1960, domiciliata presso il Municipio di Casier (TV), Piazza Leonardo da Vinci n. 16, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaca pro-tempore del Comune di Casier (TV), e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CASIER (TV)**, codice fiscale: 80008130264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 25.05.2015 n. 20;
- CONTE Silvia, nata a Mestre-Venezia il 02.08.1972, domiciliata presso il Municipio di

TESTO NUOVO

PATTO PARASOCIALE TRA I SOCI DELLA SOCIETA' PIAVE SERVIZI S.p.A.

Tra:

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Cappella Maggiore (TV), Piazza Vittorio Veneto n. 40, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Cappella Maggiore (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE (TV)**, codice fiscale: 84000730261, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___;
- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Casale sul Sile (TV), via Vittorio Veneto n. 23, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Casale sul Sile (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CASALE SUL SILE (TV)**, codice fiscale: 80008210264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___;
- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Casier (TV), Piazza Leonardo da Vinci n. 16, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Casier (TV), e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CASIER (TV)**, codice fiscale: 80008130264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___;
- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Chiarano (TV), via Marconi n. 21, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Chiarano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CHIARANO (TV)**, codice fiscale: 80011390269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___;
- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Cimadolmo (TV), via Roma n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Cimadolmo (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CIMADOLMO (TV)**, codice fiscale: 80012110260, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___;
- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Codognè (TV), via Roma n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Codognè (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CODOGNE' (TV)**, codice fiscale: 82002570263, giusta delibera di Consiglio

Quarto d'Altino (VE), Piazza San Michele n. 48, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaca pro-tempore del Comune di Quarto d'Altino (VE) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO (VE), codice fiscale: 84000970271, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 14.05.2015 n. 22;

• FOLLINI Andrea, nato a Venezia il 06.02.1968, domiciliato presso il Municipio di Marcon (VE), Piazza Municipio n. 20, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Marcon (VE), e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI MARCON (VE), codice fiscale: 82002050274 giusta delibera di Consiglio Comunale in data 29.05.2015 n. 19;

• ALIPRANDI Loretta, nata a Meolo (VE) il 21.02.1957, domiciliata presso il Municipio di Meolo (VE), Piazza Martiri della Libertà n. 1, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaca pro-tempore del Comune di Meolo (VE), e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI MEOLO (VE), codice fiscale: 93001510275, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 26.05.2015 n. 23;

• BARAZZA Mariarosa, nata a Conegliano (TV) il 10.09.1969, domiciliata presso il Municipio di Cappella Maggiore (TV), Piazza Vittorio Veneto n. 40, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cappella Maggiore (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE (TV), codice fiscale: 84000730261, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 15.06.2015 n. 13;

• ROCCO Lorena, nata a Spinea (VE) il 26.09.1960, domiciliata presso il Municipio di Chiarano (TV), via Marconi n. 21, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Chiarano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI CHIARANO (TV), codice fiscale: 80011390269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 12.06.2015 n. 18;

• MINISTERI Giovanni, nato a Messina il 22.10.1964, domiciliato presso il Municipio di Cimadolmo (TV), via Roma n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cimadolmo (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI CIMADOLMO (TV), codice fiscale: 80012110260, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 26.05.2015 n. 9;

• BET Roberto, nato a Mariano Comense (CO) il 22.04.1976, domiciliato presso il Municipio di Codognè (TV), via Roma n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Codognè (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI CODOGNE' (TV), codice fiscale: 82002570263, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 21.05.2015 n. 20;

• SCARPIS Edoardo, nato a Colle Umberto (TV) il 31.10.1955, domiciliato presso il

Comunale in data _____ n. ____;

• _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato presso il Municipio di Colle Umberto (TV), via dell'Abbazia n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Colle Umberto (TV), come da relativo provvedimento di nomina e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI COLLE UMBERTO (TV), codice fiscale: 84000770267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

• _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato presso il Municipio di Conegliano (TV), Piazza Cima n. 8, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Conegliano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI CONEGLIANO (TV), codice fiscale: 82002490264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

• _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato presso il Municipio di Cordignano (TV), via Vittorio Veneto n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Cordignano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI CORDIGNANO (TV), codice fiscale: 84000790265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

• _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato presso il Municipio di Fontanelle (TV), Piazza G. Marconi n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Fontanelle (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI FONTANELLE (TV), codice fiscale: 80011410265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

• _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato presso il Municipio di Fregona (TV), via Mezzavilla Centro n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Fregona (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI FREGONA (TV), codice fiscale: 84002070260, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

• _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato presso il Municipio di Gaiarine (TV), Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI GAIARINE (TV), codice fiscale: 82001070265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

• _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato presso il Municipio di Godega di Sant'Urbano (TV), via Roma n. 75, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Godega di Sant'Urbano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO (TV), codice fiscale: 82001250263, giusta delibera

Municipio di Colle Umberto (TV), via dell'Abbazia n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Colle Umberto (TV), come da relativo provvedimento di nomina e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI COLLE UMBERTO (TV)**, codice fiscale: 84000770267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 12.05.2015 n. 22;

• ZAMBON Floriano, nato a Vittorio Veneto (TV) il 11.08.1962, domiciliato presso il Municipio di Conegliano (TV), Piazza Cima n. 8, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Conegliano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI CONEGLIANO (TV), codice fiscale: 82002490264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 11.06.2015 n. 45-346;

• CAMPAGNA Roberto, nato a Pordenone il 09.07.1965, domiciliato presso il Municipio di Cordignano (TV), via Vittorio Veneto n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cordignano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI CORDIGNANO (TV), codice fiscale: 84000790265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 25.05.2015 n. 20;

• DAN Ezio, nato a Fontanelle (TV) il 27.09.1955, domiciliato presso il Municipio di Fontanelle (TV), Piazza G. Marconi n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Fontanelle (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI FONTANELLE (TV), codice fiscale: 80011410265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 28.05.2015 n. 20;

• BUSO Laura, nata a Valdobbiadene (TV) il 20.04.1953, domiciliata presso il Municipio di Fregona (TV), via Mezzavilla Centro n. 1, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Fregona (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI FREGONA (TV), codice fiscale: 84002070260, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 26.05.2015 n. 20;

• CAPPELOTTO Mario, nato a Gaiarine (TV) il 04.01.1954, domiciliato presso il Municipio di Gaiarine (TV), Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI GAJARINE (TV), codice fiscale: 82001070265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 19.05.2015 n. 12;

• BONET Alessandro, nato a Conegliano (TV) il 09.03.1976, domiciliato presso il Municipio di Godega di Sant'Urbano (TV), via Roma n. 75, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Godega di Sant'Urbano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO (TV), codice fiscale: 82001250263, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 11.06.2015 n. 9;

• COVER Giannina, nata a Motta di Livenza (TV) il 28.05.1957, domiciliata presso il

di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

• _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato presso il Municipio di Gorgo al Monticano (TV), via Postumia Centro n. 77, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Gorgo al Monticano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI GORGO AL MONTICANO (TV), codice fiscale: 80011430263, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

• _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato presso il Municipio di Mansuè (TV), via Roma n. 18, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Mansuè (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI MANSUE' (TV), codice fiscale: 80010730267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

• _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato presso il Municipio di Marcon (VE), Piazza Municipio n. 20, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Marcon (VE), e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI MARCON (VE), codice fiscale: 82002050274 giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

• _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato presso il Municipio di Mareno di Piave (TV), Piazza Municipio n. 13, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Mareno di Piave (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV), codice fiscale: 82006050262, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

• _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliata presso il Municipio di Meolo (VE), Piazza Martiri della Libertà n. 1, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Meolo (VE), e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI MEOLO (VE), codice fiscale: 93001510275, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

• _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliata presso il Municipio di Monastier di Treviso (TV), via Pralongo n. 3, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaca pro-tempore del Comune di Monastier di Treviso (TV), e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO (TV), codice fiscale: 80008690267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

• _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato presso il Municipio di Motta di Livenza (TV), Piazza Luzzati n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Motta di Livenza (TV), come da relativo provvedimento di nomina e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

Municipio di Gorgo al Monticano (TV), via Postumia Centro n. 77, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Gorgo al Monticano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI GORGO AL MONTICANO (TV), codice fiscale: 80011430263, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 20.05.2015 n. 18;

- MILAN Leonio, nato a Caldogno (VI) 15.12.1951, domiciliato presso il Municipio di Mansuè (TV), via Roma n. 18, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Mansuè (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI MANSUE' (TV), codice fiscale: 80010730267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 29.05.2015 n. 18;

- CATTAI Gianpietro nato a Conegliano (TV) il 28.11.1969, domiciliato presso il Municipio di Mareno di Piave (TV), Piazza Municipio n. 13, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Mareno di Piave (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV), codice fiscale: 82006050262, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 28.05.2015 n. 20;

- SPERANZON Paolo, nato a Motta di Livenza (TV) il 23.10.1957, domiciliato presso il Municipio di Motta di Livenza (TV), Piazza Luzzati n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Motta di Livenza (TV), come da relativo provvedimento di nomina e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA (TV), codice fiscale: 80011450261, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 29.05.2015 n. 20;

- DE LUCA Bruno, nato a Oderzo (TV) il 28.01.1950, domiciliato presso il Municipio di Oderzo (TV), via Garibaldi n. 14, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Vice Sindaco Reggente del Comune di Oderzo (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI ODERZO (TV), codice fiscale: 00252240262, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 15.06.2015 n. 29/2015;

- GIANGRAVE' Sebastiano, nato a Cagliari il 02.01.1952, domiciliato presso il Municipio di Ormelle (TV), Piazza Vittoria n. 20, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Ormelle (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI ORMELLE (TV), codice fiscale: 80011490267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 28.05.2015 n. 13;

- COLLOT Fabio, nato a Orsago (TV) il 14.09.1962, domiciliato presso il Municipio di Orsago (TV), Piazza Oberdan n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Orsago (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI ORSAGO (TV), codice fiscale: 82001370269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 12.05.2015 n. 9;

- ROMA Paola, nata a Treviso il 26.11.1982, domiciliata presso il Municipio di Ponte di

COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA (TV), codice fiscale: 80011450261, giusta delibera di Consiglio Comunale in _____ n. ____;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Oderzo (TV), via Garibaldi n. 14, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Oderzo (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI ODERZO (TV), codice fiscale: 00252240262, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Ormelle (TV), Piazza Vittoria n. 20, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Ormelle (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI ORMELLE (TV), codice fiscale: 80011490267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Orsago (TV), Piazza Oberdan n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Orsago (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI ORSAGO (TV), codice fiscale: 82001370269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Ponte di Piave (TV), Piazza Garibaldi n. 1, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Ponte di Piave (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV), codice fiscale: 80011510262, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Portobuffolè (TV), Piazza Vittorio Emanuele n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Portobuffolè (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI PORTOBUFFOLE' (TV), codice fiscale: 80011530260, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliata presso il Municipio di Quarto d'Altino (VE), Piazza San Michele n. 48, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Quarto d'Altino (VE) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO (VE), codice fiscale: 84000970271, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliata presso il Municipio di Roncade (TV), via Roma n. 53, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Roncade (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante

Piave (TV), Piazza Garibaldi n. 1, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Ponte di Piave (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV), codice fiscale: 80011510262, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 19.05.2015 n. 27;

- **SUSANA** Andrea Sebastiano, nato a Motta di Livenza (TV) il 15.07.1969, domiciliato presso il Municipio di Portobuffolè (TV), Piazza Vittorio Emanuele n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Portobuffolè (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI PORTOBUFFOLE' (TV), codice fiscale: 80011530260, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 20.05.2015 n. 24;

- **FAVARETTO** Andrea, nato a Mene Grande (Venezuela) il 23.02.1961, domiciliato presso il Municipio di Salgareda (TV), via Roma n. 111, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Salgareda (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI SALGAREDA (TV), codice fiscale: 80012290260, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 28.05.2015 n. 7;

- **MARTOREL** Gastone, nato Conegliano (TV) il 05.03.1960, domiciliato presso il Municipio di San Fior (TV), Piazza Guglielmo Marconi n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Fior (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI SAN FIOR (TV), codice fiscale: 82002790267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 18.05.2015 n. 16;

- **DALTO** Loris, nato a Conegliano (TV) il 19.11.1970, domiciliato presso il Municipio di San Pietro di Feletto (TV), via Marconi n. 3, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Pietro di Feletto (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV), codice fiscale: 00545580268, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 28.05.2015 n. 14;

- **CENEDESE** Diego, nato a Conegliano (TV) il 18.06.1959, domiciliato presso il Municipio di San Polo di Piave (TV), via Mura n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Polo di Piave (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE (TV), codice fiscale: 80012050268, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 16.06.2015 n. 31;

- **DUSSIN** Guido, nato a Fontanafredda (PN) il 28.04.1959, domiciliato presso il Municipio di San Vendemiano (TV), via De Gasperi n. 55, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Vendemiano (TV), come da relativo provvedimento di nomina e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI SAN VENDEMIANO (TV), codice fiscale: 82001950268, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 23.05.2015 n. 21;

del

COMUNE DI RONCADE (TV), codice fiscale: 80009430267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 08.06.2015 n. 35;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di San Biagio di Callalta (TV), via Postumia Centro n. 71, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di San Biagio di Callalta (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

- **COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)**, codice fiscale: 80009250269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____; _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di San Fior (TV), Piazza Guglielmo Marconi n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di San Fior (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI SAN FIOR (TV), codice fiscale: 82002790267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Salgareda (TV), via Roma n. 111, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Salgareda (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI SALGAREDA (TV), codice fiscale: 80012290260, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di San Pietro di Feletto (TV), via Marconi n. 3, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di San Pietro di Feletto (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV), codice fiscale: 00545580268, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di San Polo di Piave (TV), via Mura n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di San Polo di Piave (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE (TV), codice fiscale: 80012050268, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di San Vendemiano (TV), via De Gasperi n. 55, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di San Vendemiano (TV), come da relativo provvedimento di nomina e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI SAN VENDEMIANO (TV), codice fiscale: 82001950268, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Santa Lucia di Piave (TV), Piazza 28 ottobre 1918 n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Santa Lucia di Piave (TV) e, come tale,

• PUCCI Pasquale, nato a Taranto il 03.12.1967, domiciliato presso il Municipio di Santa Lucia di Piave (TV), Piazza 28 ottobre 1918 n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Consigliere all'uopo delegato del Comune di Santa Lucia di Piave (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE (TV), codice fiscale: 82002770269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 08.06.2015 n. 22;

• PIZZOL Larry, nato a Vittorio Veneto (TV) il 10.10.1972, domiciliato presso il Municipio di Sarmede (TV), via Marconi n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Sarmede (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI SARMEDE (TV), codice fiscale: 84000870265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 19.05.2015 n. 20;

• SCARPA Vincenza, nata a Padova il 28.07.1958, domiciliata presso il Municipio di Susegana (TV), Piazza Martiri della Libertà n. 10, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Susegana (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI SUSEGANA (TV), codice fiscale: 82002750261, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 28.05.2015 n. 18;

• CESCONE Pierina, nata a Conegliano (TV) il 18.09.1956, domiciliata presso il Municipio di Vazzola (TV), Piazza Vittorio Emanuele II n. 103, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Vazzola (TV), come da relativo provvedimento di nomina e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI VAZZOLA (TV), codice fiscale: 82002690269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 10.06.2015 n. 23;

• TONON Roberto, nato a Vittorio Veneto (TV) il 09.08.1962, domiciliato presso il Municipio di Vittorio Veneto (TV), Piazza del Popolo n. 14, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Vittorio Veneto (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV), codice fiscale: 00486620263, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 11.06.2015 n. 24;

tutti insieme “i Soci” o “i Contraenti”;

P R E M E S S O

- che “i Contraenti” sono soci esclusivi della società “PIAVE SERVIZI S.r.l.”, società operante ai sensi dell’art. 2462 C.C. e dell’art. 34 del D.L. n° 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 e successive modifiche e integrazioni, con sede in Codogné (TV), via F. Petrarca n. 3, capitale sociale euro 6.134.230.000,00.= i.v. – codice fiscale, p.iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso: 03475190272, numero R.E.A. 364485;

- che in particolare alla data odierna il capitale sociale della “Società” è così suddiviso:

interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE (TV), codice fiscale: 82002770269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data ____ n. ____;

• _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato presso il Municipio di Sarmede (TV), via Marconi n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Sarmede (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI SARMEDE (TV), codice fiscale: 84000870265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

• _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato presso il Municipio di Silea (TV), via Don G. Minzoni n. 12, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Silea (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

• **COMUNE DI SILEA (TV)**, codice fiscale: 80007710264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____; _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato presso il Municipio di Susegana (TV), Piazza Martiri della Libertà n. 10, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Susegana (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI SUSEGANA (TV), codice fiscale: 82002750261, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

• _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato presso il Municipio di Vazzola (TV), Piazza Vittorio Emanuele II n. 103, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Vazzola (TV), come da relativo provvedimento di nomina e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI VAZZOLA (TV), codice fiscale: 82002690269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

• _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato presso il Municipio di Vittorio Veneto (TV), Piazza del Popolo n. 14, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Vittorio Veneto (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV), codice fiscale: 00486620263, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

tutti insieme “i Soci” o “i Contraenti”;

P R E M E S S O

- che “i Contraenti” sono soci della società “Piave Servizi S.p.A.”, società operante ai sensi dell’art. 2325 e seguenti del codice civile e alla normativa comunitaria e nazionale applicabile alle società affidatarie dirette di servizi pubblici secondo il modello (“*in house providing*”) soggetta al controllo analogo congiunto di soci Enti Pubblici, con sede legale in Codogné (TV), via F. Petrarca n. 3, capitale sociale euro 6.134.230,00.= i.v. – codice fiscale, p.iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso: 03475190272, numero R.E.A. 364485;

Quote /valore nominale	Partecipazione complessiva	Soci proprietari	- che in particolare alla data odierna il capitale sociale della società è così suddiviso:		
			Numero Azioni /valore nominale	Percentuale Partecipazione	Soci
€ 4.110.485,73	67,0090%	Gruppo Comuni ex area S.I.S.P. S.r.l.: - COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE titolare di nominali Euro 123.181,85.= (centoventitremilacentoottantuno virgola ottantacinque); - COMUNE DI CHIARANO titolare di nominali Euro 82.121,24.= (ottantaduemilacentoventuno virgola ventiquattro); - COMUNE DI CIMADOLMO titolare di nominali Euro 41.060,62.= (quarantunomilasessanta virgola sessantadue); - COMUNE DI CODOGNE' titolare di nominali Euro 143.712,18.= (centoquarantatremilasettecentododici virgola diciotto); - COMUNE DI COLLE UMBERTO titolare di nominali Euro 143.712,18.= (centoquarantatremilasettecentododici virgola diciotto); - COMUNE DI CONEGLIANO titolare di nominali Euro 533.787,94.= (cinquecentotrentatremilasettecentoottantasette virgola novantaquattro); - COMUNE DI CORDIGNANO titolare di nominali Euro 184.772,80.= (centoottantaquattromilasettecentosettantadue virgola ottanta); - COMUNE DI FONTANELLE titolare di nominali Euro 123.181,85.= (centoventitremilacentoottantuno virgola ottantacinque); - COMUNE DI FREGONA titolare di nominali Euro 882,76.= (ottocentoottantadue virgola settantasei); - COMUNE DI GAIARINE titolare di nominali Euro 184.772,80.= (centoottantaquattromilasettecentosettantadue virgola ottanta); - COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO titolare di nominali Euro 164.242,47.= (centosessantaquattromiladuecentoquarantadue virgola quarantasette); - COMUNE DI GORGO AL MONTICANO titolare di nominali Euro 102.651,56.= (centoduemilaseicentocinquantuno virgola cinquantasei); - COMUNE DI MANSUE' titolare di nominali Euro 102.651,56.= (centoduemilaseicentocinquantuno virgola cinquantasei); - COMUNE DI MARENO DI PIAVE titolare di nominali Euro 184.772,80.=	123.181,85/ Euro 123.181,85	2,0081%	- COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE titolare di nominali Euro 123.181,85.= (centoventitremilacentoottantuno virgola ottantacinque);
			262.966,76/ Euro 262.966,76	4,2870%	- COMUNE DI CASALE SUL SILE titolare di nominali Euro 262.966,76.= (duecentosessantaduemilanovecentosessantasei virgola settantasei);
			242.729,31/ Euro 242.729,31	3,9570%	- COMUNE DI CASIER titolare di nominali Euro 242.729,31.= (duecentoquarantaduemilasettecentoventinove virgola trentuno);
			82.121,24/ Euro 82.121,24	1,3387%	- COMUNE DI CHIARANO titolare di nominali Euro 82.121,24.= (ottantaduemilacentoventuno virgola ventiquattro);
			41.060,62/ Euro 41.060,62	0,6694%	- COMUNE DI CIMADOLMO titolare di nominali Euro 41.060,62.= (quarantunomilasessanta virgola sessantadue);
			143.712,18/ Euro 143.712,18	2,3428%	- COMUNE DI CODOGNE' titolare di nominali Euro 143.712,18.= (centoquarantatremilasettecentododici virgola diciotto);
			143.712,18/ Euro 143.712,18	2,3428%	- COMUNE DI COLLE UMBERTO titolare di nominali Euro 143.712,18.= (centoquarantatremilasettecentododici virgola diciotto);
			533.787,94/ Euro 533.787,94	8,7018%	- COMUNE DI CONEGLIANO titolare di nominali Euro 533.787,94.= (cinquecentotrentatremilasettecentoottantasette virgola novantaquattro);
			184.772,80/ Euro 184.772,80	3,0122%	- COMUNE DI CORDIGNANO titolare di nominali Euro 184.772,80.= (centoottantaquattromilasettecentosettantadue virgola ottanta);
			123.181,85/ Euro 123.181,85	2,0081%	- COMUNE DI FONTANELLE titolare di nominali Euro 123.181,85.= (centoventitremilacentoottantuno virgola ottantacinque);
			882,76/ Euro 882,76	0,0144%	- COMUNE DI FREGONA titolare di nominali Euro 882,76.= (ottocentoottantadue virgola settantasei);
			184.772,80/ Euro 184.772,80	3,0122%	- COMUNE DI GAIARINE titolare di nominali Euro 184.772,80.= (centoottantaquattromilasettecentosettantadue virgola ottanta);
			164.242,47/ Euro 164.242,47	2,6775%	- COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO titolare di nominali Euro 164.242,47.= (centosessantaquattromiladuecentoquarantadue virgola quarantasette);
			102.651,56/ Euro 102.651,56	1,6734%	- COMUNE DI GORGO AL MONTICANO titolare di nominali Euro 102.651,56.= (centoduemilaseicentocinquantuno virgola cinquantasei);
102.651,56/ Euro 102.651,56	1,6734%	- COMUNE DI MANSUE' titolare di nominali Euro 102.651,56.= (centoduemilaseicentocinquantuno virgola cinquantasei);			

(centoottantaquattromilasettecentosettantadue virgola ottanta); - COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA titolare di nominali Euro 246.363,71.= (duecentoquarantaseimilatrecentosessantatre virgola settantuno); - COMUNE DI ODERZO titolare di nominali Euro 349.015,27.= (trecentoquarantanovemilaquindici virgola ventisette); - COMUNE DI ORMELLE titolare di nominali Euro 41.060,62.= (quarantunomilasessanta virgola sessantadue); - COMUNE DI ORSAGO titolare di nominali Euro 102.651,56.= (centoduemilaseicentocinquantuno virgola cinquantasei); - COMUNE DI PONTE DI PIAVE titolare di nominali Euro 102.651,56.= (centoduemilaseicentocinquantuno virgola cinquantasei); - COMUNE DI PORTOBUFFOLE' titolare di nominali Euro 20.530,32.= (ventimilacinquecentotrenta virgola trentadue); - COMUNE DI SALGAREDA titolare di nominali Euro 102.651,56.= (centoduemilaseicentocinquantuno virgola cinquantasei); - COMUNE DI SAN FIOR titolare di nominali Euro 164.242,47.= (centosessantaquattromiladuecentoquarantadue virgola quarantasette); - COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO titolare di nominali Euro 731,98.= (settecentotrentuno virgola novantotto); - COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE titolare di nominali Euro 41.060,62.= (quarantunomilasessanta virgola sessantadue); - COMUNE DI SAN VENDEMIANO titolare di nominali Euro 246.363,71.= (duecentoquarantaseimilatrecentosessantatre virgola settantuno); - COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE titolare di nominali Euro 1.170,37.= (millecentosettanta virgola trentasette); - COMUNE DI SARMEDE titolare di nominali Euro 82.121,24.= (ottantaduemilacentoventuno virgola ventiquattro); - COMUNE DI SUSEGANA titolare di nominali Euro 1.638,72.= (milleseicentotrentotto virgola settantadue); - COMUNE DI VAZZOLA titolare di nominali Euro 123.181,85.= (centoventitremilacentoottantuno virgola ottantacinque);	Euro 102.651,56		titolare di nominali Euro 102.651,56.= (centoduemilaseicentocinquantuno virgola cinquantasei); - COMUNE DI MARCON titolare di nominali Euro 323.799,08.= (trecentoventitremilasettecentonovantanove virgola zerootto); - COMUNE DI MARENO DI PIAVE titolare di nominali Euro 184.772,80.= (centoottantaquattromilasettecentosettantadue virgola ottanta); - COMUNE DI MEOLO titolare di nominali Euro 155.442,76.= (centocinquantacinquemilaquattrocentoquarantadue virgola settantasei); - COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO titolare di nominali Euro 81.009,77.= (ottantunomilanove virgola settantasette); - COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA titolare di nominali Euro 246.363,71.= (duecentoquarantaseimilatrecentosessantatre virgola settantuno); - COMUNE DI ODERZO titolare di nominali Euro 349.015,27.= (trecentoquarantanovemilaquindici virgola ventisette); - COMUNE DI ORMELLE titolare di nominali Euro 41.060,62.= (quarantunomilasessanta virgola sessantadue); - COMUNE DI ORSAGO titolare di nominali Euro 102.651,56.= (centoduemilaseicentocinquantuno virgola cinquantasei); - COMUNE DI PONTE DI PIAVE titolare di nominali Euro 102.651,56.= (centoduemilaseicentocinquantuno virgola cinquantasei); - COMUNE DI PORTOBUFFOLE' titolare di nominali Euro 20.530,32.= (ventimilacinquecentotrenta virgola trentadue); - COMUNE DI QUARTO D'ALTINO titolare di nominali Euro 216.296,86.= (duecentosedicimiladuecentonovantasei virgola ottantasei); - COMUNE DI RONCADE titolare di nominali Euro 287.076,14.= (duecentoottantasettemilasettantasei virgola quattordici); - COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA titolare di nominali Euro 206.589,92.= (duecentoseimilacinquecentoottantanove virgola novantadue); - COMUNE DI SAN FIOR titolare di nominali Euro 164.242,47.= (centosessantaquattromiladuecentoquarantadue virgola quarantasette); - COMUNE DI SALGAREDA titolare di nominali Euro 102.651,56.=
	323.799,08/ Euro 323.799,08	5,2780%	
	184.772,80/ Euro 184.772,80	3,0122%	
	155.442,76/ Euro 155.442,76	2,5340%	
	81.009,77/ Euro 81.009,77	1,3210%	
	246.363,71/ Euro 246.363,71	4,0162%	
	349.015,27/ Euro 349.015,27	5,6896%	
	41.060,62/ Euro 41.060,62	0,6694%	
	102.651,56/ Euro 102.651,56	1,6734%	
	102.651,56/ Euro 102.651,56	1,6734%	
	20.530,32/ Euro 20.530,32	0,3347%	
	216.296,86/ Euro 216.296,86	3,5260%	
	287.076,14/ Euro 287.076,14	4,6800%	
	206.589,92/ Euro 206.589,92	3,3680%	
	164.242,47/ Euro 164.242,47	2,6775%	
	102.651,56/ Euro 102.651,56	1,6734%	

Comune di Colle Umberto prot. in arrivo n. 0005948 del 23-05-2019 cat. 4 cl. 5		- COMUNE DI VITTORIO VENETO titolare di nominali Euro 369.545,56.= (trecentosessantanovemilacinquecentoquarantacinque virgola cinquantasei);	731,98/ Euro 731,98	0,0119%	(centoduemilaseicentocinquantuno virgola cinquantasei); - COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO titolare di nominali Euro 731,98.=
	€ 2.023.744,27	32,99100%	Gruppo Comuni ex area SILE PIAVE S.p.A.: - COMUNE DI RONCADE titolare di nominali Euro 287.076,14.= (duecentoottantasettemilasettantasei virgola quattordici); - COMUNE DI SILEA titolare di nominali Euro 247.833,67.= (duecentoquarantasettimilaottocentotrentatre virgola sessantasette); - COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA titolare di nominali Euro 206.589,92.= (duecentoseimilacinquecentoottantanove virgola novantadue); - COMUNE DI MONASTIER titolare di nominali Euro 81.009,77.= (ottantunomilanove virgola settantasette); - COMUNE DI CASALE SUL SILE titolare di nominali Euro 262.966,76.= (duecentosessantaduemilanoventosessantasei virgola settantasei); - COMUNE DI CASIER titolare di nominali Euro 242.729,31.= (duecentoquarantaduemilasettecentoventinove virgola trentuno); - COMUNE DI QUARTO D'ALTINO titolare di nominali Euro 216.296,86.= (duecentosedicimiladuecentonovantasei virgola ottantasei); - COMUNE DI MARCON titolare di nominali Euro 323.799,08.= (trecentoventitremilasettecentonovantanove virgola zerootto); - COMUNE DI MEOLO titolare di nominali Euro 155.442,76.= (centocinquantacinquemilaquattrocentoquarantadue virgola settantasei);	41.060,62/ Euro 41.060,62	0,6694%
		TOTALE Euro 6.134.230.000,00 (seimilionicentotrentaquattromiladuecentotrenta virgola zero zero)	6.134.230/ € 6.134.230,00	100%	TOTALE
	100%				
Comune di Colle Umberto prot. in arrivo n. 0005948 del 23-05-2019 cat. 4 cl. 5		<p><u>che</u> “i Contraenti” erano anche soci delle società S.I.S.P. S.r.l. e SILE PIAVE S.p.A., fuse per incorporazione in Piave Servizi S.r.l. con decorrenza, a tutti gli effetti di legge, dal 1/12/2015;</p> <p><u>che</u> “i Contraenti” hanno convenuto di conformare l’esercizio dei propri diritti ed obblighi relativi alla società PIAVE SERVIZI S.r.l. sulla base di patti parasociali, redatti ai sensi dell’art. 2341 bis del codice civile, al fine di stabilizzare il governo della società suddetta aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto, il trasferimento delle partecipazioni nonché l’esercizio congiunto dell’influenza dominante sulla società.</p> <p>Tutto ciò premesso, le parti convengono:</p>			
		<p>- <u>che</u> “i Contraenti”, con atto sottoscritto in data 21.3.2016, hanno convenuto di conformare l’esercizio dei propri diritti ed obblighi relativi alla società Piave Servizi S.r.l. sulla base di un patto parasociale, redatto ai sensi dell’art. 2341 bis del codice civile, al fine di stabilizzare il governo della società suddetta aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto, il trasferimento delle partecipazioni nonché l’esercizio congiunto dell’influenza dominante sulla società;</p> <p>- che la società è stata trasformata da società a responsabilità limitata in società per azioni con delibera del [*] assumendo la denominazione Piave Servizi S.p.A.;</p> <p>- che lo statuto della società è stato modificato per adeguarlo alla forma societaria di società per azioni e alla normativa comunitaria e nazionale applicabile alle società affidatarie dirette di servizi pubblici secondo il modello “<i>in house providing</i>” soggette al controllo analogo congiunto da parte di soci Enti Pubblici;</p> <p>- che “i Contraenti” intendono adeguare il patto parasociale sottoscritto in data 21.3.2016 alla nuova forma societaria e alle modifiche normative attualmente applicabili alla società.</p> <p>Tutto ciò premesso, le parti convengono:</p>			

ART. 1 – SOCIETA' PIAVE SERVIZI S.r.l.

Le premesse di cui sopra sono patto.

I Soci contraenti sono costituiti dagli enti locali titolari del Servizio Idrico Integrato (in sigla S.I.I.) e facenti parte del Consiglio di Bacino “Veneto Orientale”, zona territoriale corrispondente ai sopra individuati n. 39 Comuni Soci di Piave Servizi S.r.l.

I Soci contraenti sono associati ai sensi della Legge Regionale n. 17/2012 nel Consiglio di Bacino Veneto Orientale, il quale intende provvedere alla organizzazione ed alla gestione del Servizio Idrico Integrato nella zona territoriale corrispondente ai sopra individuati n. 39 Comuni Soci di Piave Servizi S.r.l. conferendo la titolarità del servizio nella forma giuridica dell'affidamento diretto “in house” ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali e cioè mediante affidamento diretto del servizio a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti locali soci esercitino sulla società affidataria diretta del servizio un controllo analogo a quello esercitato sui loro propri servizi e che la società affidataria diretta del servizio realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti locali soci.

A fini suddetti, i Soci contraenti hanno ritenuto di costituire PIAVE SERVIZI S.r.l., controllata interamente da tutti i Comuni dell'ambito territoriale corrispondente ai sopra individuati n. 39 Comuni Soci di Piave Servizi S.r.l., avente funzioni di Gestore del Servizio Idrico Integrato (in sigla S.I.I.).

A fini della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di servizi pubblici locali per l'affidamento diretto del servizio, i Soci contraenti si danno reciprocamente atto che:

- ◆ il controllo finanziario stringente della società affidataria del servizio da parte degli enti locali affidanti, richiesto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, è realizzato, dato che il capitale sociale è interamente posseduto direttamente dagli enti locali soci interessati dall'affidamento del S.I.I., e quindi gli enti locali nel complessivo ambito territoriale di riferimento controllano direttamente ed in modo totalitario la società;

- ◆ il controllo organizzativo e gestionale stringente della società, richiesto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, è realizzato in quanto gli enti locali soci nominano direttamente gli amministratori ed i sindaci e deliberano, tra l'altro, in ordine ai piani industriali e finanziari e, comunque, su tutte le materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali per lo svolgimento del servizio in conformità al modello normativo di affidamento diretto “in house”. All'organo di Amministrazione così nominato sono attribuite anche le funzioni di controllo di gestione, previste dagli artt. 147 quater, 196 e 197 T.U.E.L.;

- ◆ i diversi Comuni sono tra loro coordinati mediante il presente patto parasociale che

ART. 1 – SOCIETA' PIAVE SERVIZI S.p.A.

Le premesse di cui sopra sono patto.

I soci “Contraenti” sono costituiti dagli enti locali titolari del Servizio Idrico Integrato (in sigla S.I.I.) e facenti parte del Consiglio di Bacino “Veneto Orientale”, zona territoriale corrispondente ai sopra individuati n. 39 Comuni Soci di Piave Servizi S.p.A..

I soci “Contraenti” sono associati ai sensi della Legge Regionale n. 17/2012 nel Consiglio di Bacino Veneto Orientale, che ha deliberato di provvedere alla organizzazione ed alla gestione del Servizio Idrico Integrato nella zona territoriale corrispondente ai sopra individuati n. 39 Comuni Soci di Piave Servizi S.p.A., conferendo la titolarità del servizio nella forma giuridica dell'affidamento diretto “in house” ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali e cioè mediante affidamento diretto del servizio a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti locali soci esercitino sulla società affidataria diretta del servizio un controllo analogo a quello esercitato sui loro propri servizi e che la società affidataria diretta del servizio realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti locali soci.

Ai fini suddetti, i soci “Contraenti” hanno ritenuto di costituire Piave Servizi S.r.l. (ora S.p.A), controllata interamente da tutti i Comuni dell'ambito territoriale corrispondente ai sopra individuati n. 39 Comuni Soci di Piave Servizi S.p.A., avente funzioni di Gestore del Servizio Idrico Integrato (in sigla S.I.I.).

Ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria per il controllo analogo congiunto previsto per le società che gestiscono servizi pubblici locali in affidamento diretto secondo il modello delle società “in house providing”, i soci “Contraenti” si danno reciprocamente atto che:

- ◆ la società è soggetta al controllo finanziario stringente da parte degli enti pubblici locali che affidano in via diretta il S.I.I. afferente al loro ambito territoriale di riferimento;

- ◆ la società è soggetta altresì al controllo organizzativo e gestionale stringente da parte degli enti pubblici locali attraverso la designazione degli amministratori e dei sindaci da nominare e l'autorizzazione a varie delibere, tra le quali, in ordine ai piani industriali e finanziari e, comunque, su tutte le materie fondamentali inerenti alle finalità sociali. All'organo di Amministrazione così nominato sono attribuite anche le funzioni di controllo di gestione, previste dagli artt. 147 quater, 196 e 197 T.U.E.L.;

- ◆ i diversi Comuni sono tra loro coordinati mediante il presente patto parasociale che disciplina, tra l'altro, anche i criteri per la nomina degli amministratori;

- ◆ per l'attuazione del controllo analogo congiunto è costituito da parte dei Comuni soci il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (Comitato C.I.S.C.A.) di cui al successivo art. 6 del presente patto parasociale e al relativo allegato.

- ◆ la società svolge la parte prevalente della attività sociale in favore degli enti locali titolari del servizio ad essa affidato ed opera, per la gestione del S.I.I. di cui sono titolari gli stessi enti locali controllanti in via totalitaria o prevalente e comunque in misura da superare l'80% del fatturato nello

disciplina, tra l'altro, anche i criteri per la nomina degli amministratori;

◆ lo svolgimento della parte prevalente della attività sociale in favore degli enti locali affidanti è realizzato in quanto la società è controllata interamente dagli enti locali titolari del servizio affidato ed opera in via totalitaria o prevalente, per la gestione del servizio pubblico di cui sono titolari gli stessi enti locali controllanti. Ai vincoli societari di cui sopra, si aggiungono, i vincoli contrattuali derivanti dalla convenzione stipulata tramite il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", tra gli enti locali affidanti e la società.

ART. 2: OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE RECIPROCA

I "Contraenti" si obbligano a prestarsi reciprocamente la più efficace collaborazione al fine di dare la migliore esecuzione a quanto fra essi convenuto nel presente patto parasociale in virtù dei vincoli di carattere giuridico e contrattuale da esso nascenti, ai sensi dell'art. 1372 del codice civile, oltre che in base all'obbligo in tal senso che i "Contraenti" espressamente assumono come impegno morale di buona fede ai sensi dell'art. 1375 del codice civile.

ART. 3: CRITERI DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PIAVE SERVIZI S.R.L.

I "Contraenti" stabiliscono che la società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. A tal fine si conviene che i 30 soci di area ex S.P. S.r.l. come sopra evidenziati, designino - nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali - tre candidati a membro del Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.r.l., mentre i 9 soci di area ex SILE PIAVE S.p.A., come sopra evidenziati designino - nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali - due candidati a membro del Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.r.l..

Ognuna delle due suddette ex aree esprimerà le designazioni di competenza, tenendo conto che, per i componenti del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, dovrà essere ossequiata la normativa vigente in tema di parità di trattamento tra i generi.

I soci, riuniti nell'Assemblea di Piave Servizi S.r.l., prenderanno atto di tali designazioni e provvederanno alla nomina dei cinque consiglieri designati.

A tal fine, i soci provvederanno a far pervenire a Piave Servizi S.r.l. le designazioni dei candidati, sottoscritte da tanti soci che rappresentino almeno 2/3 delle quote di capitale sociale delle singole ex aree di riferimento. Tali designazioni dovranno pervenire a Piave Servizi S.r.l. entro i dieci giorni antecedenti la data della riunione dell'Assemblea fissata per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

La nomina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vicepresidente del

svolgimento dei compiti affidati dai soci. Ai vincoli societari di cui sopra, si aggiungono, i vincoli contrattuali derivanti dalla convenzione stipulata tramite il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", tra gli enti locali affidanti e la società.

ART. 2: OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE RECIPROCA

I "Contraenti" si obbligano a prestarsi reciprocamente la più efficace collaborazione al fine di dare la migliore esecuzione a quanto fra essi convenuto nel presente patto parasociale in virtù dei vincoli di carattere giuridico e contrattuale da esso nascenti, ai sensi dell'art. 1372 del codice civile, oltre che in base all'obbligo in tal senso che i "Contraenti" espressamente assumono come impegno morale di buona fede ai sensi dell'art. 1375 del codice civile.

ART. 3: CRITERI DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PIAVE SERVIZI S.P.A.

I "Contraenti" stabiliscono che la società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e a tal fine si conviene che i soci designino con delibera del Comitato C.I.S.C.A. cinque nominativi nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali ivi compresa la normativa vigente in tema di equilibrio di genere.

I soci "Contraenti", riuniti nell'Assemblea di Piave Servizi S.p.A., prenderanno atto di tali designazioni e provvederanno alla nomina dei cinque consiglieri designati.

A tal fine, i soci, attraverso il Comitato C.I.S.C.A., provvederanno a far pervenire a Piave Servizi S.p.A. le designazioni dei candidati, sottoscritte da tanti soci che rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale di Piave Servizi S.p.A. entro i dieci giorni antecedenti la data della riunione dell'Assemblea fissata per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

La nomina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, nei casi consentiti, e, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o richiesto dalla normativa in vigore, dell'Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, avverrà, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dallo statuto e dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali, scegliendo tra i consiglieri di amministrazione, come sopra designati.

In ogni caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione dovranno

Consiglio di Amministrazione e, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o richiesto dalla normativa in vigore, dell'Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione avverrà, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali, scegliendo tra i consiglieri di amministrazione come sopra designati, secondo opportuni ed equi criteri di rotazione temporale ed avvicendamento stabiliti dall'Assemblea dei soci, relativamente alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dal Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, relativamente alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione stabilendo fin d'ora che, alternativamente, spetterà ai Soci di un'ex area la carica di Presidente e ai Soci dell'altra quella di Vice Presidente o, se previsto dalla normativa o ritenuto necessario dai Soci, di Amministratore Delegato.

In ogni caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione dovranno essere designati tra i consiglieri di amministrazione in possesso di competenza tecnica amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private.

Il Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci, e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle designazioni sopra indicate.

Qualora nel corso del mandato si verifichi una ipotesi di cessazione della carica di Amministratore, di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, per qualsiasi motivo, la cooptazione e la designazione del nuovo Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vice presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, dovranno essere eseguite secondo le predette regole.

I poteri da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, qualora nominato, verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione della società Piave Servizi S.r.l., previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ferme restando le funzioni previste dallo statuto sociale.

“Contraenti” si obbligano a far sì che da parte degli Amministratori da essi designati e nominati venga deliberato il conferimento delle cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione e dei relativi poteri in conformità di quanto sopra precisato.

L'Assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.

essere designati tra i consiglieri di amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private.

Il Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci, e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, nei casi consentiti, nonché l'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle designazioni sopra indicate.

Qualora nel corso del mandato si verifichi un'ipotesi di cessazione della carica di Amministratore, di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, per qualsiasi motivo, la cooptazione e la designazione del nuovo Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, dovranno essere eseguite secondo le predette regole.

I poteri da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e all'Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, qualora nominati, verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione della società Piave Servizi S.p.A., su autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ferme restando le funzioni previste dallo statuto sociale.

Il Vicepresidente potrà essere nominato solo quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Comitato C.I.S.C.A. avrà facoltà di designare il nominativo del Vicepresidente in ogni momento.

I “Contraenti” si obbligano a far sì che da parte degli Amministratori da essi designati e nominati venga deliberato il conferimento delle cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione e dei relativi poteri in conformità di quanto sopra precisato.

L'Assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.

Le disposizioni di cui sopra decorrono dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo a quello attualmente in carica, che permane composto in numero tre membri fino a naturale scadenza coincidente con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2015.

ART. 4: CRITERI DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA PIAVE SERVIZI S.R.L.

I "Contraenti" stabiliscono che il controllo di legittimità formale e sostanziale sull'attività della società è esercitato, ai sensi di legge, da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, aventi i requisiti di legge, designati dai Soci contraenti in Assemblea, appresso la pubblicazione, sul sito internet aziendale per giorni 15 naturali e consecutivi almeno due mesi prima della scadenza naturale dell'organo, di apposito pubblico avviso volto a sollecitare le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti di Legge ed interessati all'espletamento delle suddette funzioni, come segue:

♦ due sindaci effettivi designati dai trenta Soci dell'ex area S.I.S.P. S.r.l. ed uno designato dai nove soci dell'ex area SILE PIAVE S.p.A.. Le designazioni, sottoscritte da tanti soci che rappresentino almeno 2/3 delle quote di capitale sociale dei Comuni delle singole ex aree di riferimento, avverranno a mezzo deposito delle stesse presso il protocollo della società almeno 10 giorni prima dell'Assemblea fissata per il rinnovo dell'organo da parte della prima ex area e cinque giorni per la seconda ex area; ciò anche al fine per poter poi effettuare le designazioni osservando la normativa in tema di parità di trattamento dei generi e turnando al successivo rinnovo l'ordine di deposito delle designazioni tra le ex aree. In sede di prima applicazione si stabilisce che la prima ex area è individuata in SILE PIAVE S.p.A..

♦ I soci, riuniti nell'Assemblea di Piave Servizi S.r.l., prenderanno atto di tali designazioni e provvederanno alla nomina.

♦ La nomina dei sindaci supplenti e la nomina alla carica di Presidente del Collegio Sindacale avverrà da parte dell'Assemblea dei Soci.

I "Contraenti" convengono che i compensi da corrispondere ai sindaci effettivi saranno determinati dall'Assemblea sulla base della legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.

ART. 5 : CRITERI DI NOMINA DEL REVISORE LEGALE

I "Contraenti" stabiliscono che le funzioni di cui al D. Lgs. n. 39/2010 siano svolte dal revisore legale che, sarà nominato dall'Assemblea, appresso la pubblicazione sul sito internet aziendale per giorni 15 naturali e consecutivi almeno due mesi prima della scadenza naturale dell'organo, di apposito pubblico avviso volto a sollecitare le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti di Legge ed interessati all'espletamento delle suddette funzioni, ivi quelle specialistiche in tema del S.I.I. e delle società partecipate da Enti locali.

ART. 4: CRITERI DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA PIAVE SERVIZI S.P.A.

Il controllo di legittimità formale e sostanziale sull'attività della società è esercitato, ai sensi di legge, da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, aventi i requisiti di legge, designati dai soci "Contraenti" attraverso il Comitato C.I.S.C.A. e formalmente nominati in Assemblea, appresso la pubblicazione, sul sito internet aziendale per giorni 15 naturali e consecutivi almeno due mesi prima della scadenza naturale dell'organo, di apposito pubblico avviso volto a sollecitare le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti di Legge ed interessati all'espletamento delle suddette funzioni, come segue:

♦ Le designazioni saranno definite dal Comitato C.I.S.C.A. mediante sottoscrizione da tanti soci che rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale di Piave Servizi S.p.A. e a questa comunicate a mezzo deposito delle stesse presso il protocollo della società almeno 10 giorni prima dell'Assemblea fissata per il rinnovo dell'organo anche al fine di poter rispettare la normativa in tema di equilibrio di genere. I soci, riuniti nell'Assemblea di Piave Servizi S.p.A., prenderanno atto di tali designazioni e provvederanno alla nomina.

♦ La nomina dei sindaci supplenti e la nomina alla carica di Presidente del Collegio Sindacale avverrà da parte dell'Assemblea dei Soci.

I "Contraenti" convengono che i compensi da corrispondere ai sindaci effettivi saranno determinati dall'Assemblea sulla base della legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.

ART. 5 : CRITERI DI NOMINA DEL REVISORE LEGALE

I "Contraenti" stabiliscono che le funzioni di cui al D. Lgs. n. 39/2010 siano svolte dal revisore legale che, sarà nominato dall'Assemblea, appresso la pubblicazione sul sito internet aziendale per giorni 15 naturali e consecutivi almeno due mesi prima della scadenza naturale dell'organo, di apposito pubblico avviso volto a sollecitare le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti di Legge ed interessati all'espletamento delle suddette funzioni, ivi quelle specialistiche in tema del S.I.I. e delle società partecipate da Enti locali.

Nel suddetto avviso, contenente l'impegno della società a vagliare le candidature nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento tra i generi, si informeranno gli interessati che col deposito della candidatura accetteranno preventivamente di espletare l'incarico:

- a) ottemperando anche alle eventuali specifiche e particolari richieste/disposizioni emanate dall'Autorità cui compete la regolazione del Servizio Idrico Integrato;
- b) rinunciando a richiedere compensi suppletivi derivanti dall'eventuale espletamento/ossequio delle suddette specifiche e particolari richieste/disposizioni.

Le "Contraenti" convengono che i compensi da corrispondere al revisore legale saranno determinati dall'Assemblea sulla base della legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.

ART. 6: FUNZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'Assemblea dei soci della società Piave Servizi S.r.l., nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge e dallo statuto:

- ◆ nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Piave Servizi S.r.l. in conformità alle designazioni effettuate ai sensi del presente patto parasociale, anche relativamente all'attribuzione dei relativi poteri.

- ◆ determina il compenso ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Piave Servizi S.r.l. in conformità alle indicazioni contenute nel presente patto parasociale;

- ◆ approva il bilancio di esercizio della società;

- ◆ autorizza, su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Piave Servizi S.r.l i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, dei piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e delle loro variazioni e dei loro aggiornamenti, predisposti dalla società, al fine di assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del servizio idrico integrato stipulato con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per conto degli enti locali soci e, in ordine alle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali per lo svolgimento del servizio in conformità al modello normativo di affidamento diretto "in house";

- ◆ formula le indicazioni ed opera le consultazioni previste dal presente patto parasociale nei confronti del Consiglio di Amministrazione della società Piave Servizi S.r.l.;

- ◆ è l'organo di coordinamento periodico tra gli enti locali in merito alla gestione dei servizi pubblici svolti dalle società.

- ◆ L'Assemblea funge anche da organismo di gestione del presente patto parasociale ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Piave Servizi S.r.l. e si riunisce su iniziativa del Consiglio di Amministrazione stesso oppure su richiesta di tanti enti locali soci che rappresentino almeno il 25% del capitale sociale e, comunque, ogniqualvolta sia necessario per le indicazioni, le autorizzazioni, le consultazioni e le designazioni da effettuare ai sensi del presente patto parasociale. Il Presidente dell'Assemblea svolge le funzioni di impulso, di

Nel suddetto avviso, contenente l'impegno della società a vagliare le candidature nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento tra i generi, si informeranno gli interessati che col deposito della candidatura accetteranno preventivamente di espletare l'incarico:

- c) ottemperando anche alle eventuali specifiche e particolari richieste/disposizioni emanate dall'Autorità cui compete la regolazione del Servizio Idrico Integrato;
- d) rinunciando a richiedere compensi suppletivi derivanti dall'eventuale espletamento/ossequio delle suddette specifiche e particolari richieste/disposizioni.

I "Contraenti" convengono che i compensi da corrispondere al revisore legale saranno determinati dall'Assemblea sulla base della legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.

ART. 6: CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

Ai fini dell'attuazione del controllo analogo congiunto da parte dei soci "Contraenti" sulla società operante in affidamento diretto i servizi di propria competenza secondo il modello delle società "in house providing", è costituito con il presente patto parasociale il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (Comitato C.I.S.C.A.) della società Piave Servizi S.p.A.. A tal fine il presente patto parasociale ha valore di convenzione tra i Comuni aderenti ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000.

La titolarità della qualità di socio di Piave Servizi S.p.A. determina l'adesione di diritto al Comitato C.I.S.C.A., la cui partecipazione avviene attraverso i Sindaci pro-tempore (o gli assessori a ciò delegati) di ciascun Comune socio.

La partecipazione al Comitato C.I.S.C.A. comporta l'accettazione del relativo regolamento di funzionamento allegato al presente patto parasociale che ne forma parte integrante e sostanziale.

Ferme restando le competenze degli organi sociali di Piave Servizi S.p.A. come previste dallo statuto e dal codice civile le seguenti delibere dovranno essere preventivamente approvate dal Comitato C.I.S.C.A.:

- ◆ nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, dei relativi Presidente e Vice Presidente e, nel caso dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale e del relativo Presidente in conformità alle designazioni effettuate ai sensi del presente patto parasociale, anche relativamente all'attribuzione dei relativi poteri;

- ◆ modifiche dello statuto sociale;

- ◆ messa in liquidazione della Società per cause di scioglimento e nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;

- ◆ aumento o diminuzione del capitale sociale;

- ◆ fusioni, scissioni, trasformazioni della Società ed ogni altra delibera riservata dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria;

- ◆ approvazione di piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, dei piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e delle loro variazioni e dei loro aggiornamenti, predisposti e al fine di assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del servizio idrico integrato stipulato

informativa e di vigilanza nei confronti dei soci sottoscrittori del presente patto parasociale ai fini della corretta applicazione del patto medesimo, nonché gli eventuali adempimenti da porre in essere ai sensi di legge a fini pubblicitari e di comunicazione del patto stesso.

Il Consiglio di Amministrazione della società non esegue atti di direzione, di indirizzo e di coordinamento nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali per lo svolgimento del servizio in conformità al modello normativo di affidamento diretto "in house", prima che i suddetti atti fondamentali siano stati autorizzati dagli enti locali soci in sede di Assemblea della Piave Servizi S.r.l. in conformità a quanto previsto nel presente patto parasociale.

Il Consiglio di Amministrazione della società Piave Servizi S.r.l., nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge e dallo statuto, in particolare:

- ♦ approva i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed i loro aggiornamenti, al fine di assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulato con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per conto degli enti locali soci;

- ♦ presenta una relazione periodica all'Assemblea in merito alla gestione del Servizio Idrico Integrato svolta;

- ♦ promuove la consultazione in Assemblea tra gli enti locali soci della società al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti alla data di sottoscrizione del contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulato con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per conto degli enti locali soci;

- ♦ delibera in ordine allo schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato da stipulare con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale";

- ♦ attua, su autorizzazione dell'Assemblea dei Soci, i controlli di cui all'art. 19 comma I primo alinea dello Statuto Sociale.

Le Assemblee dei soci e il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nel presente patto parasociale, si coordineranno con il comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo ove necessario per il puntuale rispetto delle prerogative statutarie del comitato stesso.

I soci contraenti faranno quanto in loro potere affinché, nei limiti consentiti dalle norme di legge, gli amministratori della Piave Servizi S.r.l. agiscano e votino in conformità alle disposizioni del presente patto parasociale e delle deliberazioni, decisioni, determinazioni, atti, contratti e provvedimenti assunti in attuazione del presente patto parasociale.

con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per conto degli enti locali soci;

- ♦ approvazione di acquisti e cessioni di partecipazione al capitale di altre società o Enti di collegamento o di aziende o rami di esse.

Il Comitato C.I.S.C.A. inoltre opera le consultazioni necessarie ad assumere le informazioni da porre a base delle proprie determinazioni e delibere.

Spetta al Comitato C.I.S.C.A. svolgere ogni attività di verifica ed esame sull'attività sociale che ritenga opportuna per lo svolgimento della sua funzione di controllo tramite richiesta di informazioni, sia periodiche che occasionali, agli organi sociali competenti. Oggetto dell'attività di controllo sono:

- l'andamento della gestione,

- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi approvati con indicazione delle azioni correttive da assumere,

- lo stato di adeguatezza del servizio erogato per conto dei soci affidatari.

Il Comitato C.I.S.C.A. è l'organo di coordinamento periodico tra gli Enti locali e tra essi e la società in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati in house alla società e funge altresì da organismo di gestione del presente patto parasociale. Il Comitato C.I.S.C.A. nomina un Presidente e un Vicepresidente scelto tra i Sindaci, o Assessori Delegati, dei Comuni soci che non partecipi all'organo amministrativo della società e si riunisce, oltre a quanto indicato nel suo regolamento, su iniziativa degli organi legittimati alla convocazione dell'assemblea della società ove ricorrano le medesime condizioni previste dallo statuto per la convocazione dell'assemblea e, comunque, ogniqualvolta sia necessario per le autorizzazioni preventive alle delibere o agli atti di assumere ai sensi del presente patto parasociale. Il Presidente del Comitato C.I.S.C.A. svolge le funzioni di impulso, di informativa e di vigilanza nei confronti dei soci sottoscrittori del presente patto parasociale ai fini della corretta applicazione del patto medesimo, nonché gli eventuali adempimenti da porre in essere ai sensi di legge a fini pubblicitari e di comunicazione del patto stesso.

Il Consiglio di Amministrazione della società non esegue atti di direzione, di indirizzo e di coordinamento nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali per lo svolgimento del servizio in conformità al modello normativo di affidamento diretto "in house", prima che i suddetti atti fondamentali siano stati autorizzati dagli enti locali soci in sede di Assemblea della Piave Servizi S.p.A. in conformità a quanto previsto nel presente patto parasociale.

Il Consiglio di Amministrazione della società Piave Servizi S.p.A., nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge e dallo statuto, in particolare:

- ♦ predisporre, per l'approvazione del Comitato C.I.S.C.A., i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed i loro aggiornamenti, al fine di assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulato con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per conto degli enti locali soci;

- ♦ presenta una relazione annuale periodica al Comitato C.I.S.C.A. in merito alle materie oggetto di controllo da parte del medesimo e relative all'andamento della gestione, allo stato di attuazione degli obiettivi approvati, con indicazione delle eventuali azioni correttive da assumere, allo stato di adeguatezza del Servizio Idrico Integrato erogato ai soci affidatari ;

ART. 7 : TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

I contraenti ritengono sia di rilevante interesse per la Società e per i Soci stessi, oltre che conforme a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, assicurare, anche sul piano societario, uno stretto e costante collegamento tra loro, conservando, per l'intera durata del presente patto parasociale, l'omogeneità della compagine sociale e la continuità di indirizzi nella gestione e nella direzione della Società Piave Servizi S.r.l., favorendo così il migliore sviluppo delle attività del gruppo. Conseguentemente, ciascuno dei suddetti enti locali Soci si impegna a non cedere le rispettive quote sociali per l'intera durata del presente patto parasociale se non ad altri enti locali del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" nel rispetto delle procedure previste dallo statuto sociale, dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali e dalla legge regionale n. 17/2012.

ART. 8 : ESSENZIALITA' DELLE PATTUZIONI CONTRATTUALI

Tutte le clausole, avuto riguardo alla volontà delle parti, sono reputate essenziali ed inscindibili. Il presente atto, gli allegati, nonché i contratti stipulati in esecuzione ed in conformità di questi ultimi dovranno essere interpretati in modo coordinato e complessivo. L'eventuale risoluzione e/o inadempimento per qualsiasi ragione di una o più clausole del presente patto produce la risoluzione dell'intero contratto per la medesima causale.

- ◆ è responsabile della tempestiva e corretta informazione, al Comitato C.I.S.C.A. riguardo ai dati richiesti, anche in esecuzione ad atti ispettivi, o comunque da trasferire al medesimo nell'esercizio della sua attività di controllo;
- ◆ promuove la consultazione in Assemblea tra gli enti locali soci della società al fine di ottenere le preventive autorizzazioni degli enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti alla data di sottoscrizione del contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulato con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per conto degli enti locali soci;
- ◆ delibera in ordine allo schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato da stipulare con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale".

L'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nel presente patto parasociale, si coordineranno con il Comitato C.I.S.C.A. per il puntuale rispetto delle prerogative del comitato stesso previste dallo statuto e dal presente patto parasociale. I soci "Contraenti" faranno quanto in loro potere affinché, nei limiti consentiti dalle norme di legge, gli amministratori della Piave Servizi S.p.A. agiscano e votino in conformità alle disposizioni del presente patto parasociale e delle deliberazioni, decisioni, determinazioni, atti, contratti e provvedimenti assunti in attuazione del presente patto parasociale.

ART. 7 : TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

I contraenti ritengono sia di rilevante interesse per la Società e per i Soci stessi, oltre che conforme a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, assicurare, anche sul piano societario, uno stretto e costante collegamento tra loro, conservando, per l'intera durata del presente patto parasociale, l'omogeneità della compagine sociale e la continuità di indirizzi nella gestione e nella direzione della Società Piave Servizi S.p.A., favorendo così il migliore sviluppo delle attività aziendali. Conseguentemente, ciascuno dei suddetti enti locali Soci si impegna a non cedere le rispettive azioni per l'intera durata del presente patto parasociale se non ad altri enti locali del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" nel rispetto delle procedure previste dallo statuto sociale, dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali e dalla legge regionale n. 17/2012.

ART. 8 : ESSENZIALITA' DELLE PATTUZIONI CONTRATTUALI

Tutte le clausole, avuto riguardo alla volontà delle parti, sono reputate essenziali ed inscindibili. Il presente atto, gli allegati, nonché i contratti stipulati in esecuzione ed in conformità di questi ultimi dovranno essere interpretati in modo coordinato e complessivo. L'eventuale inadempimento per qualsiasi ragione di una o più clausole del presente patto produce la risoluzione dell'intero contratto per la medesima causale.

L'eventuale invalidità di una o più clausole del presente patto che abbiano già avuto tra le parti piena e pacifica esecuzione non incide sulla validità delle altre clausole.

ART. 9 : DURATA DEL PATTO PARASOCIALE

Il presente patto parasociale ha la durata di cinque anni, in conformità a quanto previsto dall'art. 2341 bis del codice civile e, quindi, resterà in vigore fino al 20.03.2021.

Alla scadenza del suddetto termine il presente patto si intenderà definitivamente risolto e privo di qualsivoglia efficacia tra le parti.

ART. 10 : SUBENTRO NEL CONTRATTO

Gli impegni previsti nel presente patto parasociale sono vincolanti anche per gli aventi causa dei contraenti, essendo precisato, per quanto possa occorrere, che in caso di cessione, totale o parziale, della partecipazione di ciascun socio nella Società, effettuata beninteso nel rispetto delle norme di legge sopra richiamate, dello statuto e del patto parasociale, il Socio cedente farà sì che il cessionario subentri ad esso, ad ogni effetto, nel presente patto parasociale e negli impegni in esso contenuti.

ART. 11 : MODIFICAZIONI DEL PATTO PARASOCIALE

Ogni modifica al presente patto parasociale, per essere valida ed efficace, dovrà risultare da un documento scritto firmato da tutti i contraenti.

Tutte le comunicazioni tra i contraenti in relazione al presente patto parasociale saranno validamente effettuate se in forma scritta e consegnate direttamente al contraente interessato o inviate a mezzo raccomandata a.r., telefax o PEC agli indirizzi risultanti dal Registro delle Imprese o comunicati per iscritto, ai sensi e per gli effetti del vigente statuto sociale, a Piave Servizi S.r.l..

ART. 12: SANZIONI PER I CASI DI INADEMPIMENTO

Le conseguenze sanzionatorie per le fattispecie di violazione del patto, nonché eventuali altre fattispecie di dettaglio non attualmente disciplinate dal presente patto, potranno essere normate da apposito regolamento di esecuzione del patto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci della società.

L'eventuale invalidità di una o più clausole del presente patto che abbiano già avuto tra le parti piena e pacifica esecuzione non incide sulla validità delle altre clausole.

ART. 9 : DURATA DEL PATTO PARASOCIALE

Il presente patto parasociale ha la durata di cinque anni dalla sua sottoscrizione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2341 bis del codice civile.

Alla scadenza del suddetto termine il presente patto si intenderà definitivamente risolto e privo di qualsivoglia efficacia tra le parti.

ART. 10 : SUBENTRO NEL CONTRATTO

Gli impegni previsti nel presente patto parasociale sono vincolanti anche per gli aventi causa dei contraenti, essendo precisato, per quanto possa occorrere, che in caso di cessione, totale o parziale, della partecipazione di ciascun socio nella Società, effettuata beninteso nel rispetto delle norme di legge sopra richiamate, dello statuto e del patto parasociale, il Socio cedente farà sì che il cessionario subentri ad esso, ad ogni effetto, nel presente patto parasociale e negli impegni in esso contenuti a pena di invalidità del trasferimento nei confronti della società la quale avrà diritto a rifiutare l'iscrizione al libro soci del cessionario.

ART. 11 : MODIFICAZIONI DEL PATTO PARASOCIALE

Ogni modifica al presente patto parasociale, per essere valida ed efficace, dovrà risultare da un documento scritto firmato da tutti i contraenti.

Tutte le comunicazioni tra i contraenti in relazione al presente patto parasociale saranno validamente effettuate se in forma scritta e consegnate direttamente al contraente interessato o inviate a mezzo raccomandata a.r., telefax o PEC agli indirizzi risultanti dall'apposito registro pubblico (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) o comunicati per iscritto, ai sensi e per gli effetti del vigente statuto sociale, a Piave Servizi S.p.A..

ART. 12: SANZIONI PER I CASI DI INADEMPIMENTO

Le conseguenze sanzionatorie per le fattispecie di violazione del patto, nonché eventuali altre fattispecie di dettaglio non attualmente disciplinate dal presente patto, potranno essere normate da apposito regolamento di esecuzione del patto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci della società.

Comunicazione al Registro delle Imprese n. 00055410291 in arrivo n. 00055410291 del 23/05/2019 con protocollo n. 23/05/2019

PER IL COMUNE DI CORDIGNANO, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI FONTANELLE, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI FREGONA, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI GAIARINE, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI GORGO AL MONTICANO, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI MANSUE', come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI MARENO DI PIAVE, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI ODERZO, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI ORMELLE, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI ORSAGO, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI PORTOBUFFOLE', come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI SALGAREDA, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI SAN FIOR, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI SAN VENDEMIANO, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI MANSUE', come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI MARCON, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI MARENO DI PIAVE, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI MEOLO, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI ODERZO, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI ORMELLE, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI ORSAGO, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI PORTOBUFFOLE', come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI RONCADE, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI SAN FIOR, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI SALGAREDA, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI SAN VENDEMIANO, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI SARMEDE, come sopra individuato e rappresentato,

0055944 del 24/05/19
in rinvio n. 0055944 del 24/05/19
per il Comune di Colledara
Comune di Colledara

PER IL COMUNE DI SARMEDE, come sopra individuato e rappresentato,
PER IL COMUNE DI SUSEGANA, come sopra individuato e rappresentato,
PER IL COMUNE DI VAZZOLA, come sopra individuato e rappresentato,
PER IL COMUNE DI VITTORIO VENETO, come sopra individuato e rappresentato,

PER IL COMUNE DI SILEA, come sopra individuato e rappresentato,
PER IL COMUNE DI SUSEGANA, come sopra individuato e rappresentato,
PER IL COMUNE DI VAZZOLA, come sopra individuato e rappresentato,
PER IL COMUNE DI VITTORIO VENETO, come sopra individuato e rappresentato,

TESTO VIGENTE**TESTO NUOVO****Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del
“Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo”****Art. 1 – Costituzione del Comitato ed oggetto del Regolamento**

Ai sensi degli artt. 28 e 30 dello Statuto di Piave Servizi S.r.l. (di seguito “Società”), la Società è dotata di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (di seguito “Comitato”). Il Comitato consente ai Comuni Soci l’esercizio di un controllo sulla Società, congiunto ed analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente gestiti nel rispetto dei principi del diritto comunitario.

Detto Comitato è composto dai Sindaci pro tempore di tutti i Comuni Soci o da loro Assessori all’uopo delegati in via permanente, i quali ultimi rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo dei Sindaci.

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle specifiche competenze del Comitato e delle regole di funzionamento dello stesso e garantisce al Comitato di perseguire i bisogni della Comunità dei 39 Comuni soci, controllando e delineando le linee strategiche della società a totale partecipazione pubblica Piave Servizi S.r.l., attraverso processi decisionali e informativi snelli ed efficaci, che favoriscono la competitività e il successo dell’Azienda.

Art. 2 – Competenze

Il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari in ordine alla gestione dei servizi affidati in house, in conformità a quanto previsto dall’oggetto sociale, senza che ciò determini esclusione delle norme vigenti in materia di diritto societario.

**Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del
“Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo”****Art. 1 – Costituzione del Comitato ed oggetto del Regolamento**

Ai sensi dell’ art. 29 dello Statuto di Piave Servizi S.p.A. (di seguito “Società”) e dell’art. 6 del Patto Parasociale tra i soci sottoscritto il [•], la Società è dotata di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (di seguito “Comitato” o “C.I.S.C.A.”) Il Comitato consente ai Comuni Soci l’esercizio di un controllo sulla Società, congiunto ed analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente gestiti nel rispetto dei principi del diritto comunitario e nazionale e, in particolare, in osservanza alla normativa applicabile alle società affidatarie dirette di servizi pubblici secondo il modello “*in house providing*”.

Il Comitato è composto dai Sindaci pro tempore di tutti i Comuni Soci o da loro Assessori all’uopo delegati in via permanente, i quali ultimi rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo dei Sindaci o alla revoca della predetta delega.

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle specifiche competenze del Comitato e delle regole di funzionamento dello stesso e garantisce al Comitato di perseguire i bisogni della Comunità dei 39 Comuni Soci, controllando e delineando le linee strategiche, la gestione e l’attuazione degli obiettivi della Società a totale partecipazione pubblica Piave Servizi S.p.A., attraverso processi decisionali e informativi snelli ed efficaci, che favoriscono la competitività e il successo aziendale.

Art. 2 – Competenze

Il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari in ordine alla gestione dei servizi affidati in house, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Patto Parasociale, senza che ciò determini esclusione delle norme vigenti in materia di diritto societario.

<p>Sono fatti salvi, invero, i principi generali ed inderogabili che governano il funzionamento delle società di capitali in materia di amministrazione e controllo nonché la sovranità dell'Assemblea dei Soci, cui spetta anche il potere di autorizzare gli atti elaborati dal Comitato ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni statutarie.</p> <p>In particolare, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto anzidetto, il Comitato esercita le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formula le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani della Società relativi alle materie inerenti le competenze dell'Assemblea e da sottoporre all'autorizzazione di quest'ultima, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione; - riferisce all'Assemblea, ai fini del controllo congiunto e analogo, in merito all'attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi, degli obiettivi, delle priorità, dei piani della Società, emanando, se necessario, eventuali raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione; - formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni relative a: <ul style="list-style-type: none"> o decisioni relative all'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi; o tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri Organi o Autorità; o costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società nonché acquisizioni e dismissioni di immobili, impianti, rami di azienda e di partecipazioni; o richiesta di convocazione dell'Assemblea per l'esame di ogni e qualsivoglia questione ritenuta strategica. - fatte salve le competenze dell'organo di controllo societario, riferisce per iscritto all'Assemblea almeno due volte l'anno sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza, in particolare con riferimento all'esercizio del controllo analogo e congiunto; - informa i Comuni Soci in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche. <p>Il Comitato, inoltre, quale strumento di raccordo tra tutti i Comuni Soci per l'esercizio del controllo congiunto ed analogo, costituisce luogo di consultazione, informazione e discussione tra i Soci nonché tra i Soci e la</p>	<p>Sono fatti salvi, invero, le norme dello Statuto e del codice civile che governano il funzionamento delle società di capitali in materia di amministrazione e controllo e le competenze dei propri organi.</p> <p>In particolare, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto e dell'art. 6 del Patto Parasociale il Comitato esercita le seguenti funzioni:</p> <p>Indirizzo</p> <ul style="list-style-type: none"> - formula le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani di sviluppo aziendali; - formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni relative a: <ul style="list-style-type: none"> o delibere di assunzione di nuove attività o nuovi servizi; o tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri Organi o Autorità; o costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società nonché acquisizioni e dismissioni di immobili, impianti, rami di azienda e di partecipazioni; o richiesta di convocazione dell'Assemblea per l'esame di ogni e qualsivoglia questione ritenuta strategica. <p>B) Autorizzazione delle delibere di:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e, nel caso, dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale e del suo Presidente, anche a riguardo dell'attribuzione dei relativi poteri; ii) modifica dello Statuto sociale; iii) messa in liquidazione per cause di scioglimento, nomina e sostituzione dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri; iv) aumento o diminuzione del capitale sociale; v) fusione, scissione, trasformazione ed ogni altra delibera riservata dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria; vi) approvazione di piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, piani degli investimenti, annuali e pluriennali e loro variazioni e aggiornamenti predisposti al fine di assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del servizio idrico integrato stipulato con il Consiglio di Bacino
--	--

Società.

A tali fini, il Comitato si riunisce, secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 4, 5 e 6, almeno tre volte l'anno e può, attraverso il proprio Presidente, richiedere alla Società tutte le informazioni e la documentazione relative all'attività svolta dalla stessa e ritenute necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, entro i limiti e con il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e degli istituti del diritto di accesso, in quanto applicabili.

Ove il Consiglio di Amministrazione chieda pareri ed osservazioni al Comitato, lo stesso è tenuto ad esprimersi entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione; decorso inutilmente tale termine il Consiglio di Amministrazione potrà non prendere in considerazione i pareri e le osservazioni ricevuti in ritardo.

“Veneto Orientale” per conto dei Comuni Soci; vii) approvazione di acquisti e cessioni di partecipazione al capitale di altre società o Enti di collegamento o di aziende o rami di esse.

C) Consultazione e informazione

Il Comitato quale strumento di raccordo tra tutti i Comuni Soci per l'esercizio del controllo congiunto ed analogo, costituisce luogo di consultazione, informazione e discussione tra i Soci nonché tra i Soci e la Società.

A tali fini, il Comitato può, attraverso il proprio Presidente, richiedere alla Società tutte le informazioni e la documentazione relative all'attività svolta dalla stessa e ritenute necessarie da porre a base delle proprie determinazioni e delibere e comunque all'espletamento delle proprie funzioni, entro i limiti e con il rispetto delle disposizioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (privacy) e degli istituti del diritto di accesso, in quanto applicabili.

Ove il Consiglio di Amministrazione chieda pareri ed osservazioni al Comitato, lo stesso è tenuto ad esprimersi entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione; decorso inutilmente tale termine il Consiglio di Amministrazione potrà non prendere in considerazione i pareri e le osservazioni ricevuti in ritardo.

D) Controllo

Spetta al Comitato svolgere ogni attività di verifica ed esame sull'attività sociale che ritenga opportuna per lo svolgimento della sua funzione di controllo tramite richiesta di informazioni, sia periodiche che occasionali, agli organi sociali competenti e altresì tramite ispezioni. Oggetto dell'attività di controllo sono:

- i) l'andamento della gestione,
 - ii) la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi approvati con indicazione delle azioni correttive da assumere,
 - iii) lo stato di adeguatezza del servizio erogato per conto dei soci affidatari,
- Sulla base dei controlli effettuati formula indicazioni e disposizioni al Consiglio di Amministrazione e, nei casi più gravi, anche all'Assemblea prescrivendo se del caso i rimedi e i provvedimenti da adottare.

Il Comitato, se richiesto, riferisce per iscritto ai Comuni Soci sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza, in particolare con

Art. 3 – Presidente e Vice Presidente

Il Comitato nomina quale proprio Presidente il soggetto indicato dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 30, comma 5, dello Statuto della Società, e scelto tra i Sindaci pro tempore dei Comuni Soci.

Il Comitato elegge, altresì, con la maggioranza di cui al successivo art. 5, un Vice Presidente che svolge tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, e scelto tra i Sindaci pro tempore dei Comuni Soci.

Art. 4 – Convocazione

Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi lo presiede, quando questi lo ritenga opportuno, ovvero dal Consiglio di Amministrazione qualora rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato medesimo.

Il Comitato è convocato, in via straordinaria, dal suo Presidente, su richiesta:

- a) di ogni componente;
- b) del legale rappresentante della Società.

La convocazione è trasmessa al Protocollo di ciascun Comune Socio, anche via fax o mediante posta elettronica o posta elettronica certificata, ai numeri ovvero agli indirizzi preventivamente comunicati alla Società o rinvenibili sui siti ufficiali degli Enti Soci.

L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 2 giorni prima della data fissata per la seduta del Comitato, salvi i casi di urgenza, in presenza dei quali il termine è ridotto a 24 ore prima della data fissata per la seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere almeno:

- l'indicazione della sede e dell'orario di svolgimento della seduta;
- l'ordine del giorno, comprensivo della voce "Varie ed eventuali", inerente ad argomenti, notizie, elementi, novità, di cui non sia stato

riferimento all'esercizio del controllo.

Art. 3 – Presidente e Vice Presidente

Il Comitato nomina il proprio Presidente scelto tra i Sindaci pro tempore, o Assessori Delegati a norma dell'art. 1, dei Comuni Soci che non sia membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Comitato elegge, altresì, con la maggioranza di cui al successivo art. 5, un Vice Presidente che svolge tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, e scelto tra i Sindaci pro tempore dei Comuni Soci, o Assessori Delegati a norma dell'art. 1, che non sia membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

Art. 4 – Convocazione

Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi lo presiede, quando questi lo ritenga opportuno, ovvero su iniziativa degli organi legittimati alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, ove ricorrano le medesime condizioni previste dallo Statuto per la convocazione dell'Assemblea, e comunque, ogniqualvolta sia necessario per le autorizzazioni preventive alle delibere o agli atti da assumere ai sensi del Patto Parasociale.

La convocazione è trasmessa al Protocollo di ciascun Comune Socio, anche via fax o mediante posta elettronica o posta elettronica certificata, ai numeri ovvero agli indirizzi preventivamente comunicati alla Società o rinvenibili sui siti ufficiali dei Comuni Soci.

L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 2 giorni prima della data fissata per la seduta del Comitato, salvi i casi di urgenza, in presenza dei quali il termine è ridotto a 24 ore prima della data fissata per la seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere almeno:

- l'indicazione della sede e dell'orario di svolgimento della seduta;
- l'ordine del giorno, comprensivo della voce "Varie ed eventuali", inerente ad argomenti, notizie, elementi, novità, di cui non sia stato

possibile il previo ed espresso inserimento nell'ordine del giorno;
 - ogni altra informazione ritenuta utile ai fini del corretto svolgimento della riunione.

Art. 5 – Funzionamento

Ciascun componente del Comitato può intervenire facendosi rappresentare da altro componente, munito di apposita delega scritta. E' ammesso un numero massimo di due deleghe in capo a ciascun componente.

Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto da Segretario e Presidente, che dovrà essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione della Società.

Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza, se non diversamente espressamente deliberato nella singola seduta, vengono assegnate all'ufficio affari generali della Società.

Le eventuali deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Vigè il principio "una testa un voto", non sussistendo distinzione alcuna tra i Soci componenti né in relazione all'entità della rispettiva quota di partecipazione in Società né in relazione all'entità numerica dell'utenza riferita al Comune rappresentato.

E' ammessa, previa determinazione del Presidente del Comitato, l'espressione del voto trasmesso, preventivamente alla data della seduta del Comitato, mediante posta elettronica certificata, su singoli argomenti contenuti nell'ordine del giorno.

Art. 6 – Spese di funzionamento, assistenza organizzativa e locali

Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Società, che provvede ai locali, ai servizi ed a tutto quanto necessario per l'espletamento delle sue funzioni.

possibile il previo ed espresso inserimento nell'ordine del giorno;
 - ogni altra informazione ritenuta utile ai fini del corretto svolgimento della riunione.

Art. 5 – Funzionamento

Ciascun componente del Comitato può intervenire facendosi rappresentare da altro componente, munito di apposita delega scritta. E' ammesso un numero massimo di due deleghe in capo a ciascun componente.

Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto da Segretario e Presidente, che dovrà essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione della Società.

Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza, se non diversamente espressamente deliberato nella singola seduta, vengono assegnate all'ufficio affari generali della Società.

Le eventuali deliberazioni del Comitato sono assunte validamente con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Vigè il principio "una testa un voto", non sussistendo distinzione alcuna tra i Comuni Soci componenti né in relazione all'entità della rispettiva quota di partecipazione in Società né in relazione all'entità numerica dell'utenza riferita al Comune rappresentato.

E' ammessa, previa determinazione del Presidente del Comitato, l'espressione del voto trasmesso, preventivamente alla data della seduta del Comitato, mediante posta elettronica certificata, su singoli argomenti contenuti nell'ordine del giorno.

Art. 6 – Spese di funzionamento, assistenza organizzativa e locali

Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Società, che provvede ai locali, ai servizi ed a tutto quanto necessario per l'espletamento delle sue funzioni.

<p>Il Comitato può essere assistito dal personale amministrativo e/o tecnico della Società con compiti di supporto</p> <p>Il Comitato si riunisce, di norma, presso le sedi della Società.</p> <p>Il Comitato può riunirsi anche presso le sedi dei Comuni Soci ovvero presso altra sede di volta in volta ritenuta opportuna, purché posta entro i limiti territoriali dei Comuni Soci, in ogni caso senza oneri per questi ultimi.</p> <p>Art. 7 – Gratuità della carica di componente</p> <p>In osservanza di quanto previsto dall'art. 30, comma 8, dello Statuto della Società non sono previsti compensi per la carica di componente del Comitato e nessun rimborso spese o diverso emolumento di qualsiasi natura verrà riconosciuto ai componenti del Comitato per l'attività prestata.</p> <p>Art. 8 – Disposizioni finali</p> <p>Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni dello Statuto della Società, in quanto applicabili e compatibili, relative alle modalità di convocazione e svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>Il presente Regolamento viene approvato dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dallo Statuto della Società ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della deliberazione assembleare che lo approva.</p> <p>Qualsiasi modifica del presente Regolamento compete unicamente all'Assemblea dei Soci, che vi provvede con le modalità di cui sopra.</p>	<p>Il Comitato può essere assistito dal personale amministrativo e/o tecnico della Società con compiti di supporto.</p> <p>Il Comitato si riunisce, di norma, presso la sede della Società.</p> <p>Il Comitato può riunirsi anche presso le sedi dei Comuni Soci ovvero presso altra sede di volta in volta ritenuta opportuna, purché posta entro i limiti territoriali dei Comuni Soci, in ogni caso senza oneri per questi ultimi.</p> <p>Art. 7 – Gratuità della carica di componente</p> <p>Non sono previsti compensi per la carica di componente del Comitato e nessun rimborso spese o diverso emolumento di qualsiasi natura verrà riconosciuto ai componenti del Comitato per l'attività prestata.</p> <p>Art. 8 – Disposizioni finali</p> <p>Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del Patto Parasociale e allo Statuto della Società, in quanto applicabili e compatibili, relative alle modalità di convocazione e svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>Il presente Regolamento viene approvato dai Comuni Soci secondo le modalità per l'approvazione del Patto Parasociale ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della deliberazione assembleare che lo approva.</p> <p>Qualsiasi modifica del presente Regolamento compete unicamente ai Comuni Soci, che vi provvede con le modalità di cui sopra.</p>
---	---

COMUNE DI COLLE UMBERTO

(Provincia di Treviso)

Verbale n. 8 del 18 luglio 2019

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI DA S.R.L. A S.P.A. – MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE, DEL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI DI PIAVE SERVIZI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL “COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO”.

RESO AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS. 18.08.2000 N.267

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 18 (diciotto) del mese di luglio, il sottoscritto Revisore, in riferimento alla delibera del Consiglio comunale avente ad oggetto “la trasformazione di Piave Servizi da s.r.l. a s.p.a. – modifiche dello statuto sociale, del patto parasociale tra i comuni soci di Piave Servizi e del regolamento per la costituzione ed il funzionamento del “Comitato di indirizzo Strategico e di Controllo Analogo””,

VISTO

- che Piave Servizi s.r.l. è l'unico soggetto erogante il servizio “in house providing” nel territorio dei propri 39 Comuni Soci della Provincia di Treviso e Venezia, tra cui anche il Comune Socio di Colle Umberto;
- che il Comune di Colle Umberto detiene attualmente il 2.3428 % del capitale sociale di Piave Servizi s.r.l.;
- che già nell'Assemblea dei Soci di Piave Servizi s.r.l., sia nella seduta del 12 dicembre 2017 che nella seduta del 20 marzo 2018 ha esaminato approfonditamente le motivazioni che giustificano l'avvio del percorso di trasformazione di Piave Servizi S.r.l. a S.p.a., nonché la correlata revisione ed adeguamento dello statuto sociale, del patto parasociale tra i Soci di Piave Servizi e del Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo vigenti;

PRESO ATTO

che l'adeguamento e la revisione dello statuto è un atto dovuto così come la relativa trasformazione nulla cambia ai fini della gestione del servizio,


Il sottoscritto Revisore,

ESPRIME

per quanto sopra esposto, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione in oggetto, e quindi alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'Ente, ai sensi dell'art. 239 del TUEL.

Colle Umberto (TV), 18 luglio 2019

Il Revisore
Sorzato Dott. Giovanni

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Sorzato". The signature is written in a cursive style with a large, prominent loop at the beginning. A thin horizontal line is drawn above the signature, starting from the right and extending towards the left, ending under the word "Sorzato".